Al Chiarissimo Signore
Prof. Ermanno Ferrero
il Dott. Giorcelli

DOCUMENTI STORICI DEL MONFERRATO

XVI.

LE CITTÀ, LE TERRE, ED I CASTELLI
DEL MONFERRATO

descritti nel 1604 da EVANDRO BARONINO

Cancelliere del Senato di Casale

CON PREFAZIONE E NOTE

del Dott. GIUSEPPE GIORCELLI

Alessandria 1905 - Ditta G. M. Piccone
Stabilimento Cromo - Tipografico - Librario

Estratto dalla " Rivista di Storia, Arte ed Archeologia ,, della Provincia di Alessandria

DOCUMENTI STORICI DEL MONFERRATO

XVI.

LE CITTÀ, LE TERRE, ED I CASTELLI

DEL MONFERRATO

descritti nel 1604 da EVANDRO BARONINO

Cancelliere del Senato di Casale

CON PREFAZIONE E NOTE

del Dott. GIUSEPPE GIORCELLI

Stab. Cromo - Tipografico
DITTA G. M. PICCONE
Alessandria

I Feudi ed i Feudatari Monferrini

Il viaggiatore, che nei tempi nostri visita i tre circondari di Alba, di Acqui, e di Casale, i quali uniti formavano un tempo il Ducato di Monferrato, in ogni villaggio che incontra trova dei ricordi dell' antica dominazione feudale. Infatti in alcuni, e questo caso è raro, esiste ancora il Castello ben conservato, in molti rimangono soltanto dei ruderi, ed in altri poi tutto è scomparso, ma si legge sui muri la iscrizione di *Piazza Castello* o di *Via al Castello*, che ricorda al viaggiatore che colà un tempo esisteva un castello e padroneggiava un feudatario. Di modo che si può applicare al Monferrato il detto francese che *non vi era terra senza il suo Signore.*

È cosa nota infatti che nel Monferrato, come nelle altre provincie del Piemonte, ha sempre regnato il sistema carolingio dei feudi; ma siccome i suoi Marchesi nelle lunghe e crudeli lotte medioevali dei Guelfi e dei Ghibellini seguirono sempre il partito dei secondi, e cercarono sempre di favorirli, ne avvenne che, allorquando negli Stati vicini i Guelfi vincevano i Ghibellini, e li perseguitavano barbaramente, esiliandoli e confiscando le loro proprietà, sovente i vinti riparavano alla Corte di questi

Marchesi, i quali accoglievanli con benevolenza e procuravano di ricompensarli dei beni perduti o con accordare loro delle cariche onorifiche e rimuneratrici, o con donar loro dei feudi di grossa rendita. In tal modo divennero cittadini e feudatari monferrini i *San Giorgio* Conti di Biandrate, i *San Martino*, i *Valperga*, ed altri nobili del Canavese; i *Rotari*, gli *Asinari*, i *Solari*, i *Deati*, i *Natta* e gli *Scarampi*, ghibellini astigiani.

Quando poi il Monferrato passò sotto il domimio dei Gonzaghi [1] molti suoi feudi vennero conceduti ai nobili mantovani ed anche ai forestieri purchè li pagassero profumatamente. [2]

Il Duca Vincenzo I, che succedette a suo padre Guglielmo X morto nel giorno 14 Agosto 1587, essendo prodigo fino alla spensieratezza, si trovò ben presto in serii imbarazzi finanziari, ed allora, come narra il mantovano *Francesco Tonelli* nelle sue *Ricerche Storiche di Mantova*, dovette « studiare alcuni mezzi anche « violenti e dannosi, onde poter continuare il suo tenore di vita. « Tra questi mezzi fu quello di mettere all'incanto il Monferrato, « dividendolo in molti feudi per indi trarne somme considere- « voli. »

A questo incanto si presentarono in grande numero gli ambiziosi tanto monferrini quanto forestieri a postulare l' acquisto di tali feudi, ed il Duca Vincenzo li accordava facilmente, purchè venisse numerato il valsente. In tale modo il numero dei feudi monferrini crebbe rapidamente, e già nel 1604, secondo Evandro Baronino, possedevano feudi in Monferrato i seguenti patrizii genovesi e mantovani:

Genovesi.

1° Francesco Spinola, Signore di Diego, Piana e Gisvalla.

2° Nicolò Spinola e suo fratello Francesco, Signori di due parti di Mallare.

3° Barnaba Centurione, Signore di Morzasco.

4° Marco Antonio Spinola, già Conte di Tassarolo, Consignore di Mallare e Cassinello.

5° Giovanni Antonio da Passano, Marchese di Occimiano.

1 L'Imperatore Carlo V concedeva il Monferrato ai Gonzaghi con sua sentenza da Genova 3 Novembre 1536.

2 Alli 18 Aprile dell'anno 1587 il Marchese Antonio da Passano, genovese, comperava il feudo di Occimiano pagando 11.314 scudi d'oro di Mantova.

6° Gio. Francesco della Rovere, savonese, Signore di Bistagno e di Monastero.

7° Geronimo Serra, Signore di Strevi.

8° Gian Battista Spinola, Signore di Trisobbio.

9° Sinibaldo Doria, Signore di Cremolino.

10° Girolamo Adorno, Signore di Silvano superiore, di Silvano inferiore, e di Castelletto d'Orba.

11° Francesco Spinola, Consignore di Casaleggio.

12° Nicolò Pallavicino, Signore di Mornese.

13° Girolamo Grimaldi, Signore di Belforte.

14° Agostino Spinola, del fu Luca, Signore di Lerma.

15° Gian Giorgio Marini, Signore di Carpaneto.

Mantovani.

1° Prospero Gonzaga, Marchese di Borgo S. Martino, il quale morendo nel 1602 lasciò il feudo al Conte Roberto Avogadro di Brescia.

2° Gian Battista Guerrero, Signore di Conzano.

3° Francesco Capino, Conte del Cerro, che poi trasmise il suo feudo a Giorgio Andrea Busca.

4° Julio Petrozanni col figlio Fabrizio era Conte di Villa San Secondo.

6° Hieronimo Amorotto, Conte di Treville.

7° Marcello Donato, Conte di Ponzano, il quale feudo fu poi ereditato dai figli di suo fratello.

8° Guido Gonzaga, del Sig. Alessandro, Signore di Odalengo Piccolo.

9° Monsignor Tullio Petrozanni, Conte di Odalengo Grande.

10° Giulio Strozzi, Conte di Torcello.

11° Giulio Guerrero, Conte di Mombello.

12° Cristoforo Castiglione, Conte di Bersano, di Cimena, e di Castel Vairo.

13° Giorgio Guerrero, Consignore di Ponti.

14° Lepido Agnelli, e suo fratello, Conti di Castelletto Molino.

15° Francesco Corno, Signore di Corno. [1]

16° Julio Caffino, Signore di Tricerro.

[1] Sobborgo di Casale, che ora si chiama Popolo. Attualmente una frazione di esso porta ancora il nome di Cantone del *Corno*.

17° Luigi Postumo Gonzaga, Signore di Palazzolo e di Fontaneto.

Ometto per non dilungarmi troppo il nome di parecchi Lombardi e Piemontesi, che avevano acquistato dei feudi monferrini.

Durante il dominio degli Aleramici, dei Paleologi, e dei tre primi Gonzaghi, i Nobili del Monferrato, anche quelli delle famiglie più antiche ed illustri, non portarono che il titolo di *Domini* e *Condomini de*, o di *Nobiles de*. Infatti esaminando i Registri della Confraternita di S. Michele di Casale, i quali formano il *Libro d'Oro* della Nobiltà Monferrina perchè vi sono ammessi soltanto Nobili, si trova che fino al 1587, epoca della morte del Duca Guglielmo Gonzaga, gli inscritti avevano soltanto il titolo di Signori, Consignori, o Gentiluomini. [1]

Il Duca Vincenzo I volle introdurre nei suoi Stati l'Araldica Spagnuola coi titoli di Marchesi e Conti, ed infatti nei suddetti Registri vedesi colla data del 1 Maggio 1588 inscritto il *Conte* Francesco Scotia, figlio di Bernardino Presidente del Senato; — alli 2 Aprile 1589 il Conte Antonio Biandrate *hora Marchese*; — nel 1590 alli 22 di Giugno Francesco Corba *hora Conte*, e Traiano Corba *hora Conte*; — nel 1591 addi 15 Giugno Armodio Callori *Conte* di Vignale; — nel 1593 alli 17 Giugno Jovino Corba *Conte* di Visone; — nel 1594 alli 30 di Maggio Hettore Natta *hora Conte* di Alfiano; — nel 1596 li 13 Giugno Rolando Natta *hora Conte* di Alfiano; — nel 1597 addì 5 Giugno Deodato Scarampi *Conte* di Camino; — nel 1600 1 Giugno *Conte* Lelio Scarampi dei Conti di Camino, ed Evasio Ardizzo *hora Conte* di Montemagno; — nel 1604 il Conte Alessandro Biandrate, *hora Marchese*, e Silvio Bigliani *Conte della Rocchetta* etc.

Come si vede la parola *hora* indica l'epoca vera nella quale i suddetti nobili feudatari furono investiti del titolo di Marchesi, o di Conti, ed i Biandrate, che portavano già *ab antiquo* il titolo di Conti, come vedremo or ora, adesso assumevano quello di *Marchesi*. [2]

[1] I Fassati a mo' d'esempio sono registrati col titolo di Signori di Coniolo, altri di Consignori di Coniolo, o di Nobili di Coniolo, ed i Sannazaro Signori o Nobili di Giarole.

[2] Il lettore troverà spesso nella descrizione dei feudi le parole « *eretto da Sua Altezza* (Vincenzo I) *in Marchesato od in Contado* », il che conferma l'opinione che questo Duca abbia eretto i feudi monferrini in Marchesati e Contadi, ed abbia conferito ai feudatari i titoli di Marchesi e di Conti.

È bensì vero che prima dell'anno 1587 esistevano in Monferrato dei Conti e dei Marchesi, essi però non erano originari monferrini, ma discendevano da famiglie forestiere, le quali erano immigrate in Monferrato portando con sè quel titolo nobiliare. Così i Conti di San Giorgio discendevano dalla potente famiglia dei Conti di Biandrate, che possedeva un esteso dominio, il quale fu annichilito dalla prima Lega Lombarda. Vi erano i Conti di Langosco, che avevano signoreggiato in Pavia e sulla Lomellina. I Marchesi del Carretto, quelli di Incisa, di Cortemiglia, di Millesimo, provenivano da famiglie aleramiche, le quali un tempo regnarono e coniarono monete.

Col continuo aumento del numero dei feudi, e più ancora colle loro divisioni e suddivisioni, s'intrecciarono i diritti di giurisdizione a segno tale, che il Senato, innanzi al quale erano portate le cause feudali, bene spesso si trovava in grave imbarazzo incontrando delle serie difficoltà per trovare il bandolo di quelle arruffate matasse. Perciò allorchè il Baronino, il quale da 32 anni copriva la carica di Cancelliere del Senato, e quasi sempre era stato applicato alla Sezione dei Feudi e delle Investiture, manifestò il suo disegno di descrivere le Città, Terre e Castelli del Monferrato, i nomi, i cognomi e le qualità dei Feudatari, incontrò non solo l'approvazione generale, ma il Presidente del Senato Abate Tullio Petrozanni lo lodò e gli fece benevola sollecitazione perchè mettesse presto in esecuzione l'importante suo progetto.

Il Baronino vi pose tosto mano, e riuscì a comporre un lavoro di rara precisione, indicando per ogni Feudo il nome dei feudatari e la rispettiva giurisdizione, e di più il numero degli abitanti, che egli chiama *bocche*, delle loro famiglie dette *fuochi*, il contingente di soldati di milizia, che il feudatario, od il Comune, doveva somministrare ad ogni chiamata in caso di guerra, ed il Registro dei beni per le tasse.

Il Senato di Casale tenne sempre in molto pregio lo scritto del Cancelliere Baronino, e soleva basarsi sul medesimo, ritenuto guida comoda ed attendibile, quando gli occorreva di giudicare delle cause di feudale giurisdizione.

Vediamo ora chi era Evandro Baronino.

Esso discendeva da una famiglia oriunda dal Lago Maggiore, e che venne a stabilirsi in Casale sul principio del Secolo XVI,

e diede parecchi Architetti di fama, e degli abili Maestri Costruttori di fabbriche. [1]

Bartolomeo, zio di Evandro, era andato ad abitare a Roma ed aveva eseguiti molti importanti lavori, stati ordinati dal Pontefice Paolo III e da Giulio III, acquistando molta fama, quando nel giorno 6 di settembre del 1556 cadeva trafitto dal ferro di un sicario armato, come si credette allora, dagli invidiosi della sua fortuna, e aveva poi l' insigne onore di essere tumulato nel Panteon vicino all' immortale Raffaello Sanzio.

Bartolino, suo padre, anch' esso valente Architetto, era stato incaricato dal Duca Guglielmo Gonzaga di restaurare le vecchie fortificazioni del Castello di Casale, e di aggiungervi quattro robusti rivellini, uno per lato, onde meglio difenderlo dai colpi delle artiglierie assai perfezionate e rese più potenti. A tale scopo erano state abbattute molte case troppo vicine al Castello, onde ottenere lo spazio per le fortificazioni nuove, e per formare anche una discreta piazza tra il Castello e la Città. Mentre appunto egli assisteva ai lavori di ristauro di uno dei vecchi torrioni cadeva dall' impalcatura nella fossa nel giorno 4 Aprile del 1570, e perdeva miseramente la vita. [2]

Evandro nacque nell' anno 1556, e, lasciate in disparte la squadra ed il compasso dei suoi antenati, preferiva dedicarsi alla carriera della Cancelleria del Senato.

Nel giorno 1 Maggio del 1568 veniva accettato ed inscritto nella Confraternita di S. Michele già nota al lettore.

Creato pubblico notaio, otteneva nel 1572 uno dei tre posti, chiamati allora Banchi, di Cancelliere del Senato del Monferrato, la quale carica per solito fruttava scudi 150 all' anno, — quindi nell' anno 1578 gli veniva accordata la quarta parte netta dell' utile che si ricavava dalle cause degli Ebrei, la quale quarta parte poteva ascendere ad 80 scudi di Monferrato all' anno. A partire dal 1583 riceveva ogni anno dalla Camera Ducale per l' incarico datogli di tenere con ordine le scritture dei confiini nell' Archivio,

1 Vedi la Monografia del Teologo Giovanni Minina: Di Bartolomeo Baronino, Architetto celeberrimo di Casale Monferrato, e della sua famiglia, publicata in questa Rivista nel 1895 ed in Estratto.

2 Nel necrologio conservato nell' Archivio della Cattedrale il suo decesso è registrato come segue: Anno 1570 — 4 Aprite. È morto m.^r Bartolino Baronino cascato giù da una Torre del Castello e fu sepolto in S. Evasio.

scudi 8, — e di più aveva il compito di rogare le Investiture feudali, o trarne delle copie, quando ne era richiesto dai particolari, ed anche da questi lavori cavava qualche utile. Inoltre nella passata peste di Piemonte, trattandosi continuamente le cose con il Consiglio, egli aveva servito per ordine di S. A. e partecipato degli utili della Cancelleria dell' Ufficio di Sanità.

Nel 1590 Evandro Baronino era Vice Segretario Ducale, sottoscrivendosi *Evander Baroninus pro Secretario*; nel 1592 era Segretario effettivo. [1]

Alli 8 gennaio dell'anno 1600 il Duca Vincenzo I emanava da Mantova un Decreto firmato dall' intero Senato Mantovano, cioè da Donesmondi Presidente, e dai Senatori Francesco Agnelli Suardo, Alfonso Galvagni, Hieronimo Natta, ed Hippolito Zanotto, e controfirmato da Tullio Petrozanni Ministro di Stato, col quale conferiva ad Evandro Baronino per i suoi meriti esimii l'altissimo onore di Conte Palatino, con autorità di creare Notai, di legittimare bastardi, etc., e risulta dagli atti dei Notai casalesi, Gian Giacomo della Chiesa, Francesco Paltro, e di altri, che il Baronino più volte si servì delle concessegli facoltà. [2]

Con altro Decreto del 1603 lo stesso principe concedeva al Baronino una parte della Giurisdizione del feudo di Cella [3] con altri favori particolari, ed anche questo decreto era controfirmato dal Conte Tullio Petrozanni, Ministro di Stato.

In quest'anno 1603 il Baronino cominciava la descrizione dei Feudi del Monferrato, lavoro che fu, si può dire, il suo testamento, e compilato quando stava per abbandonare la Cancelleria del Senato, e la presentava poi al Mecenate Petrozanni nel giorno 20 Gennaio del successivo anno 1604.

Due determinazioni prese dal Baronino in quest'anno 1604 fanno supporre che nella primavera dello stesso anno egli abbia sofferto una malattia, la quale sia stata assai lunga, e lo abbia posto nella impossibilità di viaggiare, ed anche di lavorave come in passato in cancelleria. Ciò si desume primo dall'avere egli con una procura, rogata al notaio Della Chiesa nel giorno 25 Giu-

[1] Vedi *Jacobi Hiacinti Saletæ Decretorum Montisferrati antiq. et nov. Collectio* — Casali — Tiypis Ludovici Montiæ 1675 Lib. 3 pag. 52 e 60.

[2] Teol. GIOVANNI MININA. Opera citata pag. 114.

[3] Chiamato ora Cellamonte.

gno 1604, incaricato Bernardo Boverio, anch' esso Consignore di Cella, di andare a prendere in suo nome il possesso del feudo avuto dal Duca Vincenzo. In secondo luogo dall'avere rinunciato alla carica molto lucrosa di Cancelliere Senatoriale, e conservato quella di Segretario di Stato, nella quale continuò fino all' anno 1616, cioè fino alla sua morte avvenuta nel giorno 23 Giugno di detto anno. [1]

A questo punto io mi credo in dovere di dare spiegazione di un anacronismo, che trovasi nel lavoro del Baronino. Esso nel giorno 20 Gennaio del 1604 nella sua dedica dava all'Abate Tullio Petrozanni anche il titolo di Gran Cancelliere dell'Ordine del Redentore di Mantova; ora si sa che quest'Ordine Cavalleresco venne instituito dal Duca Vincenzo I nell' anno 1608 nella occasione che si celebrarono in Mantova le solenni feste per le nozze del Principe Francesco, primogenito del Duca, con la Infante Margherita di Savoia, figlia del Duca Carlo Emanuele I. Si sa parimenti che il Petrozanni spegnevasi in Mantova nell'anno 1610, ed era sepolto nella grandiosa Basilica di S. Andrea, nella cappella di Santo Stefano, della quale la sua famiglia aveva il Juspatronato. É perciò verosimile che l'esemplare, che io ho fra le mani, sia una copia scritta tra il 1608 ed il 1610, allorquando il Petrozanni era già investito di quell' alta carica, e che l'amanuense abbia voluto aggiungere agli altri titoli anche quello di Gran Cancelliere dell' Ordine del Redentore.

Abbiamo visto che nel 1568 Evandro Baronino venne inscritto nell'Arciconfraternita di S. Michele; ora aggiungerò che ben soventi i confratelli più ricchi, ovvero più generosi, facevano dei doni a quella sacra e nobile Compagnia. Il Baronino mostrossi pio e generoso verso la medesima, come risulta dai Registri.

Infatti il Bernardo Boverio [2] scriveva che « Il Sig. Evandro « Baronino, Segretario di S. A. S., il quale se bene sii assai « benefattore, poichè egli ha sempre retto e mantenuto in piedi

[1] Nel Registro dei decessi conservato nel'Archivio della Cattedrale la sua morte è registrata come segue: « 1616, li 24 de Giugno. È morto l' Illmo Sig. Evandro Baronino, Segretario di S. A. Ser.^{ma} in Monferrato, di anni 60, sotto la Parrocchia di S Evasio, et ivi sepolto nella sua sepoltura.

[2] Benardo Boverio. *Dei benefattori straordinarii, cioè senza ufficio di Priore e Sottopriore dell'Oratorio di S. Michele.* Memorie manoscritte conservate nell'Archivio della Confraternita di S. Michele.

« questa Compagnia col far elemosine, quando è stato bisogno, « con consigliare quello che sii utile ad essa, con animare i « Gentiluomini ad entrarvi, e, ciò che più importa, col frequen- « tarla al tempo degli uffizii, a meno che sii trattenuto da indi- « sposizioni della persona, o per ragione dell'uffizio, di modo « chè si può dire con verità che egli sii sempre stato et sii la co- « lonna et il sostegno di detta Compagnia; e purtroppo, se non « fosse lui, gran deteriorazione se ne sentirebbe, pur tuttavia volle « lasciare memoria lodevole di lui col fare regalo di un quadro « riposto a mano sinistra sopra l'uscio, quale sta verso la sa- « crestia, abbellendolo di stucco intorno ornato di oro ed az- « zurro con bellissima vista ». [1]

Certamente ai nostri tempi il lavoro del Baronino ha perduto la sua importanza, però conserva un rilevante valore per lo storico e più essenzialmente per lo studioso della legislazione dei feudi del Monferrato.

1 È deplorabile che il Boverio non abbia descritto il quadro e non abbia dato il nome del pittore.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

di tutte le Città, Terre e Castelli del Monferrato,

compilata e scritta da

EVANDRO BARONINO, q̄m BERTOLINO

dell' inclita Città di Casale,

Consignore di Cella, Conte Palatino,

Segretaro di Stato di S. A. S.,

già Cancelliere Senatorio e Nodaro Colleggiato.

DEDICATA

all' Ill.mo e Rev.mo

MONSIGNORE CONTE TULLIO PETROZANNI

Protonotario Apostolico, Primicerio di S. Andrea,

Preposito di San Benedetto,

Consigliere Ducale,

Gran Cancelliere dell' Ordine del Redentore.

Illmo e Rev.^{mo} Sig.^{r} mio

Padron Colendissimo.

CONOSCENDOMI quanto Jo sia obligato a dare in ogni occasione segno a V. S. Illma della divozione mia verso di lei, avevo risoluto di mandarle il seguente volume, nel quale sono descritte tutte le Città, Terre e Castella di questo Ducato del Monferrato, con descrizione de' Nomi, e Cognomi, titoli, e qualità di tutti li Vassalli. Ma, avendo poi compreso che ella stessa lo desidera non tanto per soddisfazione sua, quant' anco per proprio servizio del Sig. Duca Serenissimo, ricevo doppio favore nel fare quest' azione, alla quale io applicai l' animo fino dagli anni passati per confermare l'Altezza Sua nella benigna volontà mostratami in molte occasioni, e particolarmente nel crearmi coll'Autorità Cesarea Conte Palatino, nel valersi di me per servizio di questo Stato, e nell'avermi donata certa porzione di giurisdizione di Cella con altre grazie e favori particolari, ed anco per rendere certa V. S. Illma dell' informazione che tengo delle cose del

servizio di S. A. in questo genere, acquistata coll'assidua servitù di trentadue anni, affinchè essa, la quale mi ha continuamente aiutato a passar avanti, sappia parimenti che Jo mi affaticherò sempre onoratamente per servire bene alla A. S. S. per accrescere l' animo a V. S. Illma di conservarmi nella sua buona e da me desiderata grazia, nella quale con divotissimo affetto mi raccomando.

Di Casale li 20 Genaro 1604.

Di V. S. Illma e Rev.^{ma}

Dev.^{mo} ed Obblig.^{mo} Serv.^{re}

EVANDRO BARONINO.

Città, Terre, e Castelli

1 - Casale.

Ritrovandosi Sant' Evasio, Vescovo d'Asti, dalli Ariani perseguitato, si ridusse in alcune alluvioni del Po, ove, trattenendosi in continue orazioni ed esercizi spirituali, era visitato da' Cristiani e sovvenuto di elemosine.

Con queste fabbricò una Chiesuola in onore di San Lorenzo, e l'anno della Salute nostra...... sostenne il martirio datogli dalli suddetti persecutori nanti la medesima Chiesuola, la quale fu poi ampliata e ridotta in forma assai magnifica da Liutprando Re dei Longobardi, e dedicata al nome di Sant'Evasio, e di più ornata di stanze per abitazione de' Religiosi che a quella servivano, con entrate e redditi diversi per sostegno e mantenimento loro.

L'anno 1107 ritornando Papa Pascale di Francia benedisse di propria mano e consacrò la suddetta Chiesa concedendole diverse indulgenze e privilegi, ed essa prese tanto augumento, che in poco spazio di tempo gli uomini di Cinaglio, Torcello, Levantino e Paciliano, [1] lasciando le solite ed antiche abitazioni sulle colline qui vicine, vennero a fabbricarsene delle nuove presso alla medesima Chiesa in questa pianura, di modo che prese il nome di

[1] Borgate che fanno corona a Casale.

Casale di S. Evasio. Fu poi cinta di mura e munita di castello dal Marchese Guglielmo I di questo nome di Casa Paleologa, e nel 1474, ad instanza del medesimo Marchese, fu eretta in Città da Papa Sisto IV, il quale elevò la predetta Chiesa in Cattedrale con un ordine di Canonici, che si trova ora accresciuto e portato al numero di 24.

Fu di poi la medesima Città ingrandita verso mezzo giorno e nella più bella parte di essa, cioè in tutta quella che si vede dalla Torre della Maddalena alla Tenaglia del Bozzo, e da questa a Santa Croce per retta linea. Fu dal medesimo Marchese instituito il Senato in questa Città per Supremo Magistrato e Cognoscitore delle Cause di Appellazione, che per innanzi erano decise da un solo Savio con titolo di Consigliere del Principe e Vicario Generale.

Da Guglielmo Gonzaga Duca di Mantova e Marchese di Monferrato fu riformato il detto Castello nella bella e reale fortificazione, che ora si vede.

Nel 1569 il primo d' ottobre li Cittadini di Casale invitati dalla benignità e clemenza del suddetto Prencipe gli rimisero la giurisdizione col mero e misto Impero, possanza della spada, con tutti i Dazii, e qualsivoglia entrata, essendosi ripartiti fra di loro li beni stabili, ed a riscontro ottennero molte grazie e concessioni, come si vede nel trattato rogato dal Sig. Cinthio Petrozanni. [1]

Nel 1574 alli 25 di Genaro il Marchesato di Monferrato fu eretto in Ducato dall' Imperatore Massimiliano II, ed il Principe ebbe il titolo di *Serenissimo* e di *Serenissima Altezza,* con tutti i privilegi e facoltà concesse per innanzi dalla Maestà Cesarea a qualsivoglia Duca per quanto grande.

Nell' anno 1590 il Ser.^{mo} Sig. Duca Vincenzo I, unico figlio e legittimo successore nei suddetti Ducati del Duca Guglielmo, per maggior dimostrazione dell'amore che portava a questi Vassalli e Sudditi, diede principio alla costruzione sino dalle fondamenta

[1] La Città di Casale da tempo immemoriale era retta a comune libero, e le sue prerogative non furono mai molestate nè contrastate fino all'anno 1564. Il Duca Guglielmo Gonzaga cercò in tale anno di pretendere il dominio assoluto su Casale, e seppe affliggere i Casalesi con ogni sorta di angherie, finchè nel 1569 furono obbligati a cedere, rinunziare i loro diritti, ed accettare l'assoluta padronanza del Gonzaga.

della Cittadella, là quale con spesa e diligenza incredibili fu in poco tempo ridotta nella reale ed inespugnabile forma, come ora si vede, e prende ogni giorno augumento.

Deve il Prencipe prendere Investitura da Monsignor Vescovo della Città per il transito sul porto del Po, come soleva investire la già Comunità di essa Città, la quale in occasione di tassi camerali suole concorrere per la vigesima parte di quello che fa tutto il Ducato.

Sopra le fini di essa Città l'Ill.mo Sig. Marchese del Carretto possiede una massaria, detta la Maddalena, di moggia 144 incirca, in feudo nobile, gentile, antico e paterno.

La Città con li Borghi e Cascinali fa fuochi 2300, bocche 11400,[1] soldati 750. Registro . . . .

2 - Frassineto sul Po.

Terra confinante collo Stato di Milano, immediata tutta di S. A., la quale suole deputare a suo beneplacito il Giusdicente. Quegli uomini sono industriosi ed atti a fare ogni riuscita.

Pagano ogni anno alla Camera ducale doppie 200 2/11 d'oro. Quel moleggio si affitta a sacchi 131 di formento. Fa fuochi 368, bocche 1441, soldati 164, Registro lire 191.

3 - Ticineto.

Eretto in Marchesato dal Ser.mo Sig. Duca Vincenzo in persona dell' Ill.mo Sig. Ottaviano Langosco San Giorgio, al quale è poi succeduto Filippo suo unico figlio con ordine di primogenitura ne' maschi suoi, ed, in difetto, nelle femmine, servato l'ordine predetto per certa porzione dipendente dalla già detta Signora Bona San Giorgio, con la ragione della caccia, e di proibirla agli altri.

La Giurisdizione si divide ogni nove anni, delli quali il predetto Sig. Marchese Filippo possiede mesi ventiuno in feudo nobile, gentile, retto, avito, proavito, ed antico; — e mesi trent'uno e mezzo in feudo paterno.

[1] Stefano Guazzo in una sua lettera a Don Battista Agosta scriveva nel 1556 che il numero degli abitanti di Casale era di 15.000, ma per le persecuzioni del Duca Guglielmo nel 1604 erano ridotti a 11400, come dice il Baronino.

Il Molto Ill.re Sig. Gian Giacomo Schiappacaccia mesi dieci e mezzo in feudo paterno.

Il Molto Ill.re Sig. Bonifacio Bobba mesi 21 in feudo paterno.

L'Ill.re Sig. Sigismondo de Radicati Cocconato mesi 24 in feudo nobile e gentile, retto, avito, proavito ed antico, col mero e misto Impero, possanza della spada e total giurisdizione, fedeltà delle uomini, omaggio, prime e seconde appellazioni fuorchè delle cause capitali, osterie, pedaggio, miniere, regali, ed altre ragioni e pertinenze, accessori dipendenti, emergenti, ed annessi, emolumenti e proventi, con il fossato e sedime, dove era altra volta il Castello del Luogo, ed un altro fossato detto la Cerca alla rata della giurisdizione.

Fa fuochi 170, bocche 277, soldati 145, Registro lire 102.

4 - Borgo San Martino.

Eretto da S. A. in Marchesato in persona dell'Ill.mo Sig. Prospero Gonzaga, con ordine di primogenitura ne' maschi, col mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, prime e seconde appellazioni, e revisione con questa condizione che nella terza instanza i Giudici di tutte le Cause siano de primari Ministri di S. A., con gli uomini, fedeltà degli uomini, edifici, acque e loro decorsi, molini e altri artifici, pescagioni, caccie e ragioni di proibirle, bandi, pene fiscali de maleficii, multe, condanne, confische di beni, beni vacanti, composizioni, tasse de cavalli, collette, ordinarii e straordinarii, ed altre entrate, e regali.

S. A. si riserva il raccorso, la milizia, della quale ne fa Capitano il predetto Sig. Marchese, e suoi discendenti primogeniti, o sostituiti da loro, et, in absenza sua da questo Ducato, i soldati devono ubbidire solamente al Governatore Generale di tutto lo Stato, e non ad altro Ufficiale.

Nell'anno 1602 col beneplacito di S. A. fu trasferito il detto Marchesato dall'Ill.mo Sig. Prospero suddetto e dato in pagamento di dote all'Ill.mo Sig. Conte Roberto Avogadro, nobile bresciano, marito della Ill.ma Sig.a Giulia, figlia di esso Sig. Prospero, con le medesime concessioni, prerogative, ed ordine di primogenitura, con le quali era investito il medesimo Sig. Prospero. Inoltre con facoltà al detto Sig. Conte Roberto di poter per una volta tanto,

in difetto di figli maschi, rinunciare ad una delle sue figlie legittime e naturali, alla quale abbia da succedere il primogenito maschio discendente da essa, e non avendo esso Sig. Conte Roberto figlia femmina, come sopra, possa disporre del suddetto Marchesato e pertinenze nell' Illmo Sig. Conte Pirro, suo fratello, ovvero in alcuno de' suoi figlioli, al quale parimenti debbano succedere li primogeniti e discendenti da loro, servando l' ordine della primogenitura.

La Comunità ha la cognizione di certi casi di delitti leggieri, come ingiurie e persecuzioni, con privilegio ed esenzioni de carichi reali e personali assai ampii, ma non compitamente osservati.

Fa fuochi 213, bocche 863, soldati 114, Registro lire 156.

5 - Valmacca.

La Giurisdizione si divide ogni quattro anni, ed è quasi tutta degli Ill.^{mi} Sig.^{ri} della famiglia Cavaliata, fuorichè li Ill.^{mi} Sig.^{ri} Zopino, Droilide, Temistocle, Jacopo, Don Carlo, ed Eustachio, figli del fu Sig. Conte Bonifacio Montiglio, i quali ne hanno mesi cinque in Feudo paterno, e due in Feudo nuovo, ed altri sei con molti beni, de' quali ne possiede alquanti la Molto Ill.^{re} Signora Contessa Aurelia loro madre, in feudo antico, avito, e paterno.

L' Ill.^{re} Sig. Baldassarre Cavaliate un anno, giorni venticinque, in Feudo paterno.

Il Sig. Costantino Cavaliate mesi sette, giorni venticinque, in Feudo paterno.

Il Sig. Antonio Maria Cavaliate mesi sette.

Il Sig. Gian Giacomo Francesco, figliolo del fu Sig. Gaspare Cavaliate, mesi tre.

Il Sig. Ottavio Cavaliate, mesi cinque, con gli uomini, fedeltà degli uomini, mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, condanne, confische de beni, acque e loro decorsi, pescagione, molini, dazii, osterie, forni, caccie, pascoli, emolumenti, redditi, ragioni e pertinenze, in feudo nobile, gentile, antico, paterno, ed avito. Hanno però alcuni beni in feudo nuovo.

Altri Signori hanno su questi fini proprietà feudali, come l' Ill.^{re} Sig. Flaminio Beccio, il Magnifico Sig. Gian Giacomo

Olgero, il Sig. Marco Antonio Grasso, tutti in Feudo antico, avito e paterno; ed il Sig. Paolo Meda, in feudo paterno.

Fa fuochi 64, bocche 194, soldati 60, Registro lire 33.

6 - La Torre d'Isola.

Villa di poco rilievo, infeudata agli Ill.ri Signori Ermete Zio, e Giacomo nipote, del fu Sig. Cavaliere Camillo suo fratello de Ricci, pavesi, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, pene, multe, bandi, condanne e confische, emolumenti, ragioni, e pertinenze sue, in feudo nobile, gentile, paterno, avito, proavito, ed antico.

Fa fuochi 17, bocche 82, soldati, e Registro concorre con Valmacca.

7 - Pomaro.

Terra immediata, con Castello in foggia di palazzo, fabbricato con spesa incredibile.

S. A. ha la fedeltà degli uomini, e l'ordinario che importa 650 1/4 doppie, ed il moleggio, quale si affitta per sacchi 220 di formento, e deputa il Castellano per li Criminali, ed il Podestà, il quale conosce solo le Cause Civili, suole essere deputato delli Gentiluomini della Famiglia Caresana, che l'acquistarono nel 1541 per doppie 61 d'oro dal fu Sig. Annibale Visconti de' Signori di Lazzarone, figlio del Sig. Cavaliere Anselmo, il quale insieme con Gullielmo, suo fratello, primi Camerieri del Sig. Marchese di Monferrato Guglielmo [1], l'ebbero in dono da S. E. nel 1517.

Fa fuochi 139, bocche 524, soldati 140, Registro lire 246.

8 - Bozzole.

Luogo immediato quanto alla fedeltà degli uomini, ma la giurisdizione e le entrate sono per la maggior parte dell' Ill.mo Sig. Conte Guido San Giorgio Aldobrandino.

[1] Guglielmo II, Paleologo, morto nel 1518.

Li Signori Natta, nominati nel sommario di Tonco, avevano altre volte dalla Camera di questo Luogo due Censi annui, uno di fiorini sei per la Podestaria, e l'altro di ducati sette con un altro ducato avuto dagli Eredi di M.r Antonio Guazzo di Valenza, e ne fanno anche menzione le Investiture moderne e vi pretendono.

Fa fuochi 97, bocche 424, soldati con Pomaro, Registro lire 30.

9 - Giarole.

La giurisdizione è di un anno, e quasi tutta degli Ill.ri Signori Sannazari, fuorchè l'infrascritta porzione delli Signori dalla Valle.

Ha due Colonnelli ripartiti nel modo posto a basso, i quali, sebbene dovrebbero entrare nella giurisdizione a vicenda ogni sei mesi, non di meno per agevolare il fatto si mutano ad anno per anno raddoppiando le loro partite.

Sotto il primo Colonnello sono gli Ill.ri Sig.ri Gio. Gullielmo, Antonio, Ottavio, Prospero, Ferdinando, Vincenzo, e Tomaso fratelli, e figliuoli del fu Sig. Federico San Nazaro, per mesi tre, non computati li dodeci giorni venduti del Sig. Prospero sopra la sua porzione all'infrascritto Sig. Federico.

Il Sig. Gio. Frencesco, figlio del fu Sig. Pietro Paolo Sannazzaro, per un mese e mezzo in feudo retto, nobile, e gentile, avito, proavito, paterno.

Li Sig.ri Gian Battista ed Alessandro, figlioli del fu Sig. Girolamo Sannazaro, per dodici giorni di porzione antica, in feudo come sovra, e per altrettanti acquistati dal predetto Sig. Prospero, in feudo nuovo.

Li Sig.ri Alessandro, zio, Gio. Stefano e Bernardino, suoi nipoti, per giorni tre in feudo retto, nobile.

Sotto il secondo Colonnello sono:

Il Sig. Capitano Antonio del fu Sig. Jovio per due mesi e giorni venti, in feudo come sovra.

Li Sig.ri Vincenzo e Rolando, figlioli del fu Sig. Bonifacio dalla Valle, per un mese, giorni venti, in feudo paterno.

Il Sig. Giacomo Filippo per altrettanto in feudo retto, nobile gentile, come sopra, col mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, uomini, fedeltà dagli uomini, forno, osteria, dazii, beni, onorevolezze, e pertinenze.

Le appellazioni sono di S. A.

Il Comune del Luogo paga alli Sig.[ri] Natta Consorti nel feudo di Tonco un fitto annuo di moggia otto di formento, e si divide fra essi conforme alla porzione della giurisdizione, che hanno in Tonco.

Fa fuochi 93, bocche 527, soldati 70, Registro lire 50.

10 - Baldesco.

È un reddito di alquante cassine possedute dalli Sig.[ri] Natta padroni del feudo di Tonco.

La giurisdizione si parte e si regge nè più nè meno come in quello, in feudo nobile, gentile, ed onorifico, con l' esercizio del mero e misto Impero, totale giurisdizione, pene, multe, bandi, condanne, confische di beni, ed emolumenti per delitti, maleficii, e facoltà di cacciare, ragione di pescare, ed altre regalie, acque, fonti, fiami e loro decorsi, forni, redditi, beni, et entrate. Queste prerogative sono nella prima Investitura espresse, la quale fu fatta nel 1451 al Sig. Enrietto Natta del Marchese Giovanni. [1]

I Nobili della Rozia hanno un non so che di giurisdizione, con alcune proprietà feudali anticamente,

Fa fuochi 12, bocche 86, soldati . . . . , Registro moggia 698.

11 - Lazzarone. [2]

La maggior parte della giurisdizione è degli Ill.[ri] Sig.[ri] Gullielmo, Gio. Antonio, Ottavio, Prospero, Ferdinando, Vincenzo, e Tomaso, figlioli del fu Sig. Federico San Nazaro, i quali di dodici anni ne sono investiti di cinque, ed il Sig. Prospero ne ha una sola parte.

Li Sig.[ri] Cavalieri Gio. Antonio e Ferdinando hanno la semplice giurisdizione, e la proprietà è del Sig. Gullielmo, che la ha accomprata in feudo novo.

Il Mag.[co] Sig. Bartolomeo Visconte mesi sei e giorni ventiquattro.

[1] Giovanni III Paleologo Marchese di Monferrato.

[2] Ora si chiama Villabella.

Gli Ill.ri Sig.ri Annibale e Carlo Gullielmo, figlioli del fu Sig. Anselmo Visconte, anni tre.

Li Molto Mag.ci Signori Gullielmo e Rodomonte, fratelli Visconti, due.

Gli Ill.ri Sig.ri Cesare Merlo, ed Ercole Francesco nipote, un anno di porzione antica, mesi cinque, e giorni sei, in feudo paterno, ed avito rispettivamente, con gli Uomini, osteria, dazii, forno, caccia, pescagione, beni, onoranze, pertinenze ed entrate.

L' Investitura prima di questo feudo, fatta nel 1163 dal Marchese Guglielmo [1] ad Anselmo, Rainero, ed Uberto fratelli Visconti di Valenza, pare che admetti alla successione le femmine, ed ha questa clausula: *et cui dederint*, con li bandi, acque, pascoli, molini e pedaggi, in feudo retto e gentile, con patto che li suddetti fratelli non potessero fare contratti senza consenso e volontà degli altri e loro eredi, altrimenti le cose vendute pervenissero a chi osserveria simile condizione.

Le appellazioni sono di S. A.

Fa fuochi 48, bocche 239, soldati 62, Registro lire 41.

12 - San Salvatore.

Terra immediata di S. A., la quale deputa il Castellano per la cognizione dei Criminali, e per il Civile suole la Comunità nominare ogni due anni tre persone, delle quali S. A. ne elegge una.

L' ordinario importa doppie 811 2/12 d'oro, et per gli altri redditi, essi si affittano per scudi 1134.

Fa fuochi 560, bocche 2756, soldati 1134, Registro lire 766.

13 - Castelletto Scazzoso.

Fu infeudato da S. A. nel già M.to Ill.re Sig. Gio. Battista Torniello, medico dell'A. S., con titolo di Contado, ed ordine di primogenitura nei maschi, ed in difetto di essi per gli Ill.ri Signori Giuseppe Ferdinando, ovvero Francesco, suoi fratelli, e per discendenti loro maschii, e, mancando tutti, nelli Sig.ri Florio Torniello, suo cugino per parte del padre, o Giuseppe Torniello

[1] Guglielmo IV detto il Vecchio, della stirpe Aleramica.

parimenti cugino per parte della madre, e ne' loro discendenti, servato l'ordine predetto di primogenitura in infinito. Con facoltà al suddetto Sig. Conte di eleggere e nominare uno de suoi figlioli o fratelli, ovvero delli chiamati, come sovra, nel quale e ne discendenti maschii da questo così nominato, continui il feudo con l' istesso ordine, i quali mancando succedano gli altri sopranominati più prossimi nel modo suddetto, con gli uomini, fedeltà degli uomini, mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, prime e seconde cognizioni di tutte le cause, bandi, pene de maleficii fiscali, beni vacanti, caccie, pescagioni, molini, composizioni di uomini, ordinarii, tasse de cavalli, taglie, fodri, collette, censi, fitti, regali, pedaggio et sua esenzione al solito, dazii, edificii, che però non abbiano forma di fortezza, beni, ragioni, onorevolezze, e pertinenze, ragione di proibire le caccie, acque e loro decorso, molini, artificii, facoltà di fabbricarne altri, in feudo nobile, retto, gentile, ed antico, salva la milizia, che ora è in persona del predetto Sig. Giuseppe Ferdinando.

Fa fuochi 299, bocche 1401, soldati 96, Registro lire 146.

14 - Mirabello.

La giurisdizione tanto Civile quanto Criminale si divide ogni quattro anni, de quali gli Ill.ri Signori Rolando, del fu Sig. Ottavio, e Giacinto Rolando, del fu Sig. Ascanio, cugini dalla Valle, ne hanno quattordici mesi, gli Ill.ri Signori Vincenzo e Rolando, figlioli del fu Sig. Bonifacio dalla Valle, tredici, con le prime appellazioni, e ragioni di proibire le caccie per il tempo della giurisdizione di questi Sig.ri dalla Valle, in feudo nobile, e gentile, antico, avito, e paterno.

Il M.to M.co Sig. Sebastiano dalla Valle, quindici giorni ogni biennio, e così un mese in tutto, senza le appellazioni e le caccie, le quali perciò spettano alli predetti Signori primi Dalla Valle.

Gli Ill.ri Sig.ri Silvio Gambera, Vincenzo, e Mercurino, figlioli del fu Sig. Ottavio Gambera, Enrico e Gian Giacomo, del fu Sig. Fabrizio Gambera, possedono indivisi li venti mesi, in feudo avito e proavito rispettivamente, con le prime appellazioni, le caccie e ragione di proibirle, pochi anni sono concessole da S. A. per il tempo della loro giurisdizione, tutti col mero e misto Im-

pero e total giurisdizione, regali, emolumenti, bandi criminali, beni, ragioni e pertinenze.

Paga d'ordinario a S. A. doppie 237 d'oro. Fa fuochi 289, bocche 1302, soldati 138, Registro lire 228.

15 - Occimiano.

Eretto in Contado dal Ser.^{mo} Sig. Duca Gullielmo [1] in persona dell' Illmo Sig. Conte Antonio de Signori da Passano per i maschi e per le femmine, col mero e misto Impero, possanza della spada, salvo la milizia, acque e loro decorso, pescagione, caccie, fedeltà dagli uomini, entrate, regali, prime appellazioni concessegli dal Sig. Duca Vincenzo I, [2] con facoltà di primogenitura in uno dei suoi figlioli, et, in difetto di essi, di disporre per una volta del feudo in chi li parerà, purchè sia grato a S. A., nè più potente di esso Sig. Conte, nè abbia più di ottomila scudi d'entrata. La quale disposizione, seguita una volta, trapassi poi nei successori in feudo gentile e nobile.

La Communità suole conoscere alcune Cause Criminali, ove non entri rottura di ossa o stroppiamento, ed ha ancor essa la caccia e le pescagioni.

Li Mag.^{ci} Signori Gio. Antonio e Fabrizio fratelli de Catti hanno sopra questi fini alcuni moggia di proprietà fondati in feudo avito.

Similmente il M.^{to} Mag.^{co} Sig. Capitano Cesare Confalonero in feudo nuovo.

Fa fuochi 297, bocche 1298, soldati 184, Registro lire 406.

16 - Castello di Grana.

Spetta ora alla Camera Ducale la porzione devoluta per la morte del M.^{to} Mag.^{co} Signor Gio. Matteo Bobba, senza il quale di ogni cinque anni di giurisdizione ne aveva due in feudo antico, avito, e paterno.

[1] Guglielmo Gonzaga.

[2] Gonzaga, figlio di Guglielmo predetto.

Gli Ill.ri Sig. Vincenzo et Rolando, figlioli del fu Sig. Bonifacio dalla Valle, un anno in feudo come sopra.

Gli Ill.ri Sig.ri Silvio, Vincenzo, et Mercurio, Henrico, e Gio. Giacomo, zio e nipoti Gambera, un altro in feudo avito.

Il M.to Mag.co Sig. Francesco Alveso, alessandrino, mesi sei in feudo paterno.

L' Ill.mo Sig. Marchese Langosco altri sei, in feudo paterno, col mero e misto Impero, e total giurisdizione, pascoli, caccie, commodità, pedaggi, regali, beni, ed onorevolezze, in feudo retto, nobile, e gentile.

La Torre grande del Luogo era tutta del predetto Sig. Gio. Matteo, e per la più parte in feudo paterno.

Messer *Francesco Fa la guerra di notte* e li predetti Sig.ri Henrico et Gio. Giacomo Gambera, hanno sopra queste fini alquante proprietà feudali, quello in feudo avito, e questo in feudo paterno. [1]

Fa fuochi 12, bocche 46, soldati .... Registro ....

17 - Motta Grana.

Territorio, il quale soggiace alla giurisdizione di Castel Grana, e sovra il quale li predetti di Castel Grana hanno beni feudali in quantità, ma in particolare il predetto Sig. Vincenzo Gambera, figliolo del fù Sig. Ottavio, come primogenito vi ha la massaria della Motta, con ordine di primogenitura ne maschi in infinito, costituito per il Sig. Enrico suo Proavo, con carico di dare ogni anno cinquanta sacchi di formento agli altri agnati Gambera.

18 - Lù.

Terra immediata di S. A. quanto alla fedeltà, ma la giurisdizione Criminale e Civile è della famiglia Bobba, cioè la Castellania, la Chiavaria e Scrivaria, col Castello, per una quarta parte consolidata nel M.to Ill.re Bonifacio Bobba per la morte del Sig. Emilio

[1] Il Castello di Grana è abbattuto, rimane ancora un pezzo della torre suddetta.

suo fratello, con mesi nove della detta giurisdizione, e la Podestaria per la metà, e l'altra metà è delli Sig.[ri] Fabrizio Magnato, Massimiliano e Marcello, figlioli del Sig. Cavaliere Traiano, con le tre parti restanti del Castello e della Castellania, e mesi quindici di questa giurisdizione, con emolumenti, salari, mero e misto Impero, possanza della spada e total giurisdizione, pene, bandi, multe, condanne, confische di beni, molini, pedaggi, pascoli, caccie, edificii, beni, ed entrate, in feudo nobile, e gentile, antico, avito, proavito, e paterno anche rispetto alla Podestaria avuta da S. A. in cambio di quella di Castello Scazzoso, con le prime appellazioni per il tempo della loro giurisdizione, in Feudo nuovo per il Sig. Bonifacio, et paterno per gli altri Signori Bobba, però, le appellazioni, che spettano alli predetti Signori figlioli del Sig. Traiano, sono in solido del Sig. Fabrizio, come maggior nato. La fedeltà è di S, A., con l'ordinario che comporta doppie 466 1/4.

Fa fuochi 327, bocche 1494, soldati 207, Registro lire 446.

19 - Camagna.

Terra parimenti infeudata alli predetti Sig.[ri] Bobba.

Il Sig.[r] Bonifacio ha tutto il Castello con le tre parti delle quattro della giurisdizione, li Signori Fabrizio e fratelli la quarta parte restante. L'esercizio però della giurisdizione resta unito, ed il Castellano si deputa di comune consenso, col mero e misto Impero, possanza della spada e total giurisdizione, pene, bandi, multe, condanne, confische, ed emolumenti, dazio, forno, fodro, molini, artificii, acque e loro decorsi, pescagione, caccie, pascoli, beni, ed entrate, in feudo nobile e gentile, antico, paterno ed avito.

La fedeltà, con le appellazioni, ed ordinario, che importa doppie 158 1/11 d'oro, sono di S. A.

Fa fuochi 139, bocche 727, soldati 136, Registro lire 151.

20 - Conzano.

Terra eretta in Contado in persona dell' illustrissimo signor Giovanni Batta Guerrero, mantovano, per i maschi e per le

femmine, con facoltà di fare primogenitura *in* uno dei suoi figlioli, ed in difetto de' suoi discendenti, per il già illustrissimo signor Conte Iulio Guerrero, e per i suoi maschi e femmine, parimenti col mero e misto Impero, possanza della spada e total giurisdizione, fedeltà degli uomini, prime appellazioni, caccie, pescagioni, acque, ed il loro decorso, regali, emolumenti, ed entrate, in feudo nobile, gentile.

Fa fuochi 126, bocche 626, soldati con Camagna, Registro lire 146.

21 - Cuccaro.

Terra infeudata per la maggior parte alla famiglia Colombo.

La giurisdizione è divisa in dodici anni, in feudo nobile e gentile.

Li Ill.^{mi} Sig.^{ri} Riccardo, Ottavio, e Gio. Francesco, figliuoli del sig. Cavaliere Luca, hanno di giurisdizione mesi dieci, e giorni 20, di porzione antica, ed altri mesi quattro in feudo paterno.

Li Sig.^{ri} Annibale, Pompeo, e Fabio Colombo, mesi cinque e giorni dieci.

Il Sig.^{r} Alberto Colombo, due anni.

Il Sig.^{r} Ascanio Colombo, un anno, mesi sette, e giorni diciotto.

Li signori Girolamo, Felice, Vincenzo, e Gioanni, fratelli Colombo, un anno ed un mese.

Il Sig. Girolamo del fu Sig. Pandolfo Colombo, altrettanto.

Il Sig. Teodoro Colombo, mesi otto, e giorni venticinque.

Li Signori Orazio, e Baldassarre Colombo, mesi nove e giorni venti.

Il Sig. Bernardino Colombo, un anno, e giorni ventiquattro.

Li Signori Lelio ed Antonio, fratelli Colombo, mesi nove e giorni diecisette.

Il Sig. Gio. Anastasio della Sala, un mese in feudo nuovo.

Il Sig. Germano della Sala, un mese in feudo paterno.

L' Illmo Sig. Conte Aldobrandino S. Giorgio, quattro giorni in feudo paterno.

Il Mag.co Sig. Gio. Francesco Papalardo ed il Rev.do Sig. Papalardo, canonico, mesi otto, giorni venti, in feudo.

Gli Ill.ri Sig.ri Rolando del fu sig. Ottavio, e Giacinto Rolando del fu Sig. Ascanio, cugini dalla Valle, mesi due, in feudo a vita.

Il Molto Mag.co Sig.r Curzio Mangia Cavallo, come successore nominato dal fu Sig.r Annibale, medico, suo zio, mesi due in feudo nuovo.

Altrettanto gli Ill.ri Vincenzo ed Annibale, fratelli pure de' Mangia Cavallo, per l' istessa causa col mero e misto Impero, e total giurisdizione, pedaggio, molino, ragioni, beni, onoranze e pertinenze.

S. A. ha la fedeltà degli Uomini e le appellazioni.

Fa fuochi 69, bocche 327, soldati con Lù, Registro lire 15.

22 - Vignale.

La giurisdizione Civile in certi casi è della Comunità, la quale fa rotolo a S. A., nominando ogni due anni tre uomini pratici, fra i quali S. A. sceglie il Podestà, ma la Criminale è degli infrascritti Signori Vassalli, e si divide in tre anni, de quali li M.to Mag.ci Signori Francesco e Defendente, fratelli de Isola, più antichi nel feudo, hanno mesi cinque, e giorni dieci; e li M.to Mag.ci Signori Giulio, Zio, e Marco Antonio, Fabrizio, e Camillo de Isola, undici mesi.

Gli Ill.ri Signori Gio. Giacomo Zio, e figlioli del fu Tomaso de Solari, mesi sei e giorni venti, in feudo a vita, paterno, ed antico, per i maschi ed, in difetto, per le femmine. Ma il Sig. Sigismondo, fratello delli predetti Sig.ri Gio Giacomo e Tomaso, nell' entrare che egli ha fatto nella Religione di Malta, per la sua parte, che è il terzo, donata ad essi Signori fratelli, ha disposto che, mancando uno di essi senza maschi, le sue ragioni e parti pervengano all' altro fratello, o suoi figliuoli maschi, intieramente.

Il Mag.co Sig.r Pietro Paolo de Joannis tre mesi.

Gli Ill.ri Signori Lodovico, Zio, Gian Maria, e Cristoforo, figliuoli del fu Signor Senatore Antonio Caloro, mesi due, in feudo paterno ed a vita rispettivamente.

Gli Ill.ri Signori Raimondo ed Armodio, fratelli Caloro, col

Sig. Percivallo, e fratelli, figlioli del fu Sig. Horazio, e Massimiliano figlio di un altro Massimiliano, ne hanno mesi otto in feudo, come sovra, col mero e misto Impero, e totale giurisdizione, bandi, condanne, multe, pedaggi, molini, forni, ed altri emolumenti, e pertinenze, in feudo nobile, gentile, e retto. La caccia, con ragione di proibirla, è delli predetti Sig.ri Calori, nuovamente comunicata in certi casi agli Uomini ed Università di quella Terra, col placito di S. A. mediante il pagamento di cinquanta doppie d'oro.

Il M.to Mag.co Sig. Dottore Cornacchia ha quivi molte proprietà feudali, con amplissima esenzione di tutti li carichi ordinarii e straordinarii.

La fedeltà, e le appellazioni sono di S. A., con l'ordinario, che importa Ducati 349 3/4 d'oro.

Fa fuochi 262, bocche 1377, soldati 141, Registro lire 334.

23 - Fubine.

La Giurisdizione Criminale e Civile, il dazio, la fedeltà, l'ordinario che importa doppie 350, con le appellazioni, sono di S. A.

Vi sono anche alcuni beni stabili, che aveva il Sig.r Giov. Battista Alberiggi i quali si affittano doppie 200 l'anno.

Per la Giurisdizione Civile la Comunità ha ragione di nominare ogni due anni tre pratici, de quali S. A. ne elegge uno.

Fa fuochi 352, bocche 1346, soldati 206, Registro lire 334.

24 - Castagnole (Monferrato).

Terra da tre anni in qua pervenuta in tutto alla Camera per la morte dell' Ill.ma Signora Contessa Violante Lodrona, nella quale è finita la famiglia de Lodroni, che solevano essere Vassalli di questo Stato per questi ed altri Luoghi infrascritti.

Paga d'Ordinario doppie 286 3/4 d'oro.

Fa fuochi 126, bocche 759, soldati 129, Registro lire 274.

25 - Cerro.

È stato nuovamente venduto per il prezzo di Crosoni 24.000 sotto certa capitolazione dall' Ill.mo Sig. Cavaliere Francesco Capo,

o, sia Capino, al M.[to] Ill.[re] Sig. Giorgio Busca, ed è lite tra essi avanti questo Senato, presupponendo il detto Sig. Cavaliere che il Sig. Giorgio Andrea sia tenuto osservargli certi patti, ancorchè ne abbia il Signor Busca riportata da S. A. Investitura con titolo di Contado per se e figliuoli suoi legittimi e naturali, e discendenti da esso in infinito, ed, in difetto, per le femmine legittime e naturali, e discendenti da esso, secondo la prerogativa de gradi, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, con tutte le appellazioni prime ed ulteriori, tanto Civili quanto Criminali e miste, omaggi, terreni, e proprietà, fedeltà degli Uomini, ragioni e pertinenze, e dipendenti annessi, possessioni, isole, giare, acque e loro decorso, molini, forni, edificii, con ragione e giurisdizione del fiume Tanaro, caccie, regali, fitti ed onorevolezze, con dichiarazione che nelle appellazioni delle Cause Criminali e delle multe sia obligato eleggere nella prima appellazione uno delli Signori Senatori di questo Stato, e nella seconda un' altro di essi Senatori, che abbiano da vedere detta causa e determinarla, derogando in questa concessione S. A. alla relazione del Senato di Mantoa, e Decreto dell' A. S. intorno ad esse appellazioni; e finalmente con quelle istesse maniere e forme contenute nelle Investiture del fu S. Cavaliere Gio. Francesco Capo, mantovano, Avo paterno del moderno venditore, il quale era investito in feudo nobile e gentile, avito e paterno.

Fa fuochi 72, bocche 377, soldati 80, Registro lire 86.

26 - Viarisio.

Terra altre volte tutta della Casa Grumella, ora l' Ill.[re] Sig. Giulio Grumello possiede solo la metà del Castello, e due mesi di giurisdizione, in feudo nobile, antico, paterno ed onorifico, avendo, col placito di S. A., venduto l' altra metà del Castello al Sig.[r] Iulio Arrivabene, Gentiluomo mantovano, in persona del quale S. A. eresse il detto feudo in Contea, concedendogli anche la fedeltà degli Uomini per la detta porzione accomprata.

Li M.[to] Mag.[ci] Signori Marco Antonio, Giulio Cesare, e Gio. Antonio, Marco Alessio, hanno li mesi di agosto e settembre in feudo paterno rispettivamente.

Li M.[to] Mag.[ci] Signori Antonio ed Ottavio fratelli de Castel-

lari, e li Signori Dionisio, Bernardino, Gio. Battista, Gio. Giorgio ed Alberto, loro Nipoti, parimenti de Castellari, hanno li mesi di novembre e decembre, con certe proprietà e la terza parte del molino fabbricato sopra il Rivo di Grana, in feudo nuovo, e paterno rispettivamente, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, pene, bandi, multe, caccie, pescagioni, acque e loro decorsi, pedaggi, molini, artificii, fodro, beni, onorevolezze, e pertinenze.

L'investitura prima del feudo, fatta nell'anno 1454 dal Marchese Giovanni [1] al Signor Bartolino Grumello, ha questa condizione, con l'obligo che, ogni qual volta detto Sig. Bartolino, e suoi, fossero ricercati, dovessero servire Sua Eccellenza di un Cavaliere armato per un mese a sue spese.

La Comunità ha il terzo dell'utile di tutte le condanne criminali, e due parti delle..... e feudi compresi.

La caccia per antico possesso, la fedeltà, le appellazioni, e l'Ordinario che importa doppie 286 3/4 d'oro, sono di S. A..

Li Mag.ci Signori Teodoro, Antonio e Carlo di Bregiani, hanno li mesi di Luglio ed ottobre in feudo paterno.

Fa fuochi 223, bocche 1016, soldati 140, Registro 774.

27 - Terruggia.

Infeudato per la maggior parte alli M.to Ill.ri Signori Girolamo, Gio Batta, e Ferdinando, figliuoli dell'Illre Sig. Alessandro Conte di Valenza, [2] però diversamente, perciocchè di giurisdizione hanno mesi due e giorni sei fissi ed immobili, e gli altri giorni si mettono a sorte con gli altri Consignori, con la fedeltà degli Uomini, omaggi, prime ed ulteriori appellazioni, esercizio del mero e misto Impero, e total giurisdizione Civile e Criminale.

Fanno comune con la Comunità il pedaggio, il molino sopra il Roaldo, l'ordinario, tasse, collette, carichi, fitti, emolumenti, ed altre ragioni, con la successione, caducità, e devoluzione della porzione de Consorti nel feudo, per le quali senza ricognizione

1 Giovanni III Paleologo.

2 Erano Conti di Valenza i Gattinara pronipoti del famoso Mercurino Gattinara Gran Cancelliere di Carlo V.

soddisfa, con privilegio che li Consorti non possono alienare le sue porzioni in pregiudicio di essi Signori Conti, e senza suo consenso, ed in ogni caso siano presenti tutti li Consorti, in feudo nobile, e gentile, antico, avito e proavito.

Gli Ill.mi S.i Antonio, e Gio. Giacomo, e Gio Antonio, figlioli del fu Sig. Gio. Francesco Bazano, hanno di giurisdizione sei giorni, cinque di porzione antica, ed uno rimessogli dalli furono Sig.i Vincenzo e Gio. Francesco, fratelli Bazani, con patto che, morendo egli senza eredi maschi, questo giorno a loro, o suoi figlioli ritornasse.

Il M.to Mag.co Sig. Emilio Bazano., del fu Sig. Vincenzo, ha tre giorni.

Li Mag.ci Sig.ri Massimiliano e Carlo fratelli Bazani, del fu Sig. Gio. Francesco, sei giorni.

L'Ill.re Sig.r Bassano Bazano, giorni sei in feudo avito.

Gli Ill.ri Sig.ri Mercurio e Gullielmo Tarachia, due giorni in feudo avito.

Gli Ill.ri Sig.ri Francesco, Scipione, e Leonardo Grosso, giorni undici, in feudo antico, avito, e paterno.

M.r Enrioto Ganes, un giorno.

M.r Biagio Rosso, cinque giorni.

L'Ill.re Sig. Pietro *Pafaciano*, diciassette giorni, in feudo antico.

L'Ill.re S.r Traiano Guiscardi, due giorni e mezzo.

L'Ill.re Sigr Gio. Giacomo Guiscardi, altrettanto.

Il M.to Ill.re Sig.re Baldassarre Piano, uno di feudo nuovo.

Il Mag.co Sig.r Antonio Lavello, ed un altro Sig. Gio. Antonio de Lavelli, tre giorni in feudo antico e paterno.

Gli Ill.ri Sig.ri Gaspare Francesco, Cristoforo, Antonio, Gio. Battista, Andrea, e Carlo, figlioli del fu Sig.r Cavaliere Picco, giorni quattro, in feudo avito.

Gli Ill.ri Signori Marco Antonio, Ascanio, Carlo, Gullielmo, Aurelio, e Gio. Francesco, figlioli del fu Marco Bobba, giorni tre in feudo.

Gli Ill.ri Sig.ri Silvio, Vincenzo, e Mercurino, Enrico e Gio. Giacomo Gambera, giorni sei in feudo avito, e proavito rispettivamente.

Li predetti Signori Vincenzo, e Mercurino, fratelli e figlioli del fu Sig.r Ottavio Gambera, in solido altri giorni tre, in feudo paterno.

Gli Ill.ri Sig.ri Senatori Gio. Giacomo e Carlo fratelli Del Ponte, e Francesco, figlioli del Sig.r medico Antonio, Annibale e Marc'Antonio, tutti Del Ponte, giorni tredici, uno in feudo avito, otto in feudo paterno, ed i quattro restanti in feudo nuovo.

L' Ill.re Sig.r Antonio dal Prato, un giorno in feudo paterno.

Li M.to Mag.ci Sig.ri Gaspar Emilio, Alberto, Delfino e Girolamo Salomoni, giorni cinquantacinque in feudo paterno.

Il Mag.co Sig. Lorenzo Garbello, un giorno in feudo nuovo.

Il M.to Ill.re Sig. Gio. Francesco Picco, giorni settanta in feudo nuovo, con il pedaggio, beni, ragioni, onorevolezze, redditti, ed emolumenti, alla rata della giurisdizione.

Fa fuochi 150, bocche 726, soldati 127, Registro lire 51.

28 - Ozzano.

Baronia dell' Ill.mo Sig.r Mercurino Gattinara Lignana Conte di Valenza, con ordine di primogenitura ne' maschi, in feudo nobile, gentile, antico, avito, e paterno, con tutte le appellazioni, mero e misto Impero, possanza della spada e totale giurisdizione, Uonini, fedeltà degli Uomini, bandi, multe, condanne, pene fiscali de' maleficii, confische di beni vacanti, composizione di Uomini, ordinarii, straordinarii, taglie, collette, dazii, pescagioni, caccie, regali, ororevolezze, acque e loro decorsi, molini, ingegni, ed entrate, nell' istessa ragione, loco, et fatto del Principe, in tutto e per tutto.

Fa fuochi 179, bocche 663, soldati 96 Registro lire 190.

29 - Villa Deati.

La giurisdizione è divisa in quattro anni, due dei quali li hanno in feudo nobile, gentile, antico, avito, e paterno, li Ill.ri Sig.ri Giulio Cesare e Francesco Deati, col molino vecchio dell'Albarello.

Il Mag.co Sig.r Pietro Francesco Deati, un anno, con la metà del forno, e ragioni di fornare (*sic*), in feudo, come sovra.

Il M.to Mag.co Sig. Capitano Gio. Andrea Mazzola ne ha tre in feudo nuovo.

Il Mag.co Sig. Alberto da Prato di Odalengo Piccolo, giorni quindici in feudo nuovo.

Il M.co Sig. Giacomo Pallio, altrettanto in feudo nuovo, in difetto però de' suoi discendenti, S. A. admette alla successione il Sig. Gio. Battista suo fratello, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, pene, bandi, condanne, acque e loro decorsi, molini, artificii, caccie, pescagioni, regali, beni, ed onorevolezze.

La Comunità è investita dall'altra metà del forno, con le ragioni di fornare, d' un fodro di fiorini 28 del Monferrato, e del molino nuovo dell'Albarello.

S. A. vi ha la fedeltà degli Uomini, le appellazioni, e l'Ordinario che importa doppie 250 7/12 d'oro.

Fa fuochi 202, bocche 986, soldati 170, Registro lire 240.

30 - Colcavagno.

La giurisdizione si divide in dieci anni, de quali li Mag.ci Sig.i Alessandro, Lorenzo, ed Ottavio de Facelli ne hanno tre mesi.

L'Ill.re Sig.r Manfredo Malpassuto un anno.

Li Mag.ci Signori Antonio, Girolamo, David, e Gio. Angelo, fratelli de Mazzola, cinque anni in feudo antico, ed il restante in feudo nuovo.

L' Ill.re Sig.r Fausto Crova, tre anni, e tre mesi ha in feudo paterno, ed il restante in feudo nuovo.

Il Mag.co Sig. Bernardo Guasco, un mese in feudo nuovo, col mero e misto Impero, e total giurisdizione, bandi, emolumenti, pescagioni, pedaggi, caccie e facoltà di proibirle, onorevolezze, e pertinenze.

La fedeltà, le appellazioni, e l' Ordinario, che importa doppie 58 7/12 d'oro, sono di S. A.

Fa fuochi 55, bocche 256, soldati 29, Registro lire 56.

31 - Rinco.

La giurisdizione si suole dividere di quattro in quattro anni,

e l'Ill.^{re} Sig.^{r} Capitano Antonio Pallione ha tre mesi in feudo nuovo.

Il Mag.^{co} Sig. Paris Pallio, mesi sei.

Il M.^{to} Mag.^{co} Sig. Horatio Pallio, mesi quattro.

Il M.^{to} Mag.^{co} Sig. Alberto Pallio, un anno e mezzo.

Li M.^{to} Mag.^{ci} Signori Gio. Battista, Giovanni, et Rev.^{do} Sr Girolamo, fratelli de Pallii, un anno.

Li M.^{to} Mag.^{ci} Signori Antonio Girolamo, David, e Angelo, fratelli Mazzola, tre mesi in feudo paterno, e rispetto ad una decimasesta parte del Molino di Versa, ed alquanti beni in feudo avito.

Il M.^{to} Mag.^{co} Sig.^{r} Capitano Andrea Mazzola, tre mesi in feudo nuovo, con la fedeltà degli Uomini, mero e misto Impero, e total giurisdizione, composizione degli Uomini per le taglie dovute ogni anno per la Comunità, caccie, forni, ragioni, onorevolezze e pertinenze, col molino di Gaminella e di Versa, quello comune con la Comunità di Scandeluzza, questo con la Comunità di Montechiaro.

Le appellazioni sono di S. A.

Fa fuochi 27, bocche 127, soldati 20, Registro lire 20.

32 - Castel Cebaro.

Investito all'Ill.^{re} Sig.^{r} Manfredo de Consignori di Montiglio, figliolo del Sig. Girolamo Malpassuto anticamente, con il Castello, Uomini, poderi, possessioni, e pertinenze.

Le sue prerogative speciali sono espresse nella predetta Investitura fatta dal Marchese Teodoro, I [1] a certi Signori Deati, l'anno 1325, delle quali per successo di tempo li Sig.^{i} Malpassuti hanno avuto causa, e sono con mero e misto Impero, plenaria giurisdizione, uomini, fedeltà, omaggi, successioni, terze vendizioni, acconciamenti, decime, bandi, pene, multe, redditi, taglie, fodro, dazii, angherie, perangherie, pedaggio, caccie, molini, acquedotti, pascoli, forni, con ragione di imporre pene, bandi, e multe, a suo piacere, e del patronato del Luogo, in feudo nobile, e gentile, per li maschi, ed in difetto, per le femmine, con queste

[1] Teodoro I Merchese di Monferrato, primo della schiatta paleologa.

condizioni che detti Signori Deati, e loro discendenti, potessero senz' altra licenza tra loro scambievolmente vendersi ed obligarsi questo feudo.

Fa fuochi 16, bocche 69, soldati 10, Registro lire 7.

33 - Montalero.

La giurisdizione è della famiglia Montalera, fuorchè l' infrascritta porzione del Sig.^{r} Capris, ed è biennale.

Li Ill.^{ri} Sig.^{ri} Livio ed Alfonso, fratelli de Montaleri, un anno e quattro mesi.

Li M.^{to} Mag.^{ci} Signori Gio. Pietro e Gio. Battista de Montaleri, un anno e mesi sei.

Il M.^{to} Mag.^{co} Sig.^{r} Secondo Montalero, mesi due.

Gli Eredi del fu Sig.^{r} Suspizio Montalero, non ancora ben chiarito se un anno od un mese.

Li M.^{to} Mag.^{ci} Sig.^{ri} Vespasiano ed Ascanio Montaleri, mesi quattro.

Il Mag.^{co} Sig.^{r} Alessandro Capris, mesi tre, in feudo paterno, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, onori, regali, emolumenti, beni e pertinenze, con la caccia e ragione di proibirla, per dichiarazione del Conservatore, in feudo nobile, gentile, antico, avito, paterno, con altri beni feudali in feudo.

S. A. ha la fedeltà degli uomini, le appellazioni, e l' ordinario, che importa doppie 18 d' oro.

Fa fuochi 50, bocche 243, soldati 32, Registro L. 18.

34 - Piancerreto.

Soggiace alla giurisdizione de Sig.^{ri} Montaleri suddetti e del Sig. Conte di Gabiano, avvertendo che una metà solamente del Castello, con certi beni feudali, è compresa nella natura del feudo di Gabiano, e sua primogenitura, ma la giurisdizione con l' altra metà del Castello, pervenuta al predetto Sig. Conte nella divisione seguita tra li Sig.^{i} suoi fratelli, ha solo natura di feudo paterno, con la ragione della caccia, patronato della Chiesa di Nostra Signora, proprietà, prerogative, ed altre pertinenze.

S. A. ha la fedeltà e le appellazioni.

Fa fuochi . . . . ., bocche . . . . ., soldati . . . . ., Registro concorre con il suddetto Luogo di Montalero.

35 - Montemagno.

Immediato di S. A., la quale deputa il Castellano per le Cause Civili e Criminali, e vi ha la fedeltà degli uomini, le appellazioni, la caccia.

L' Ordinario, che importa doppie 135 $^2/_7$ d' oro, e gli altri redditi si affittano per doppie 800.

Fa fuochi 358, bocche 1432, soldati 131, Registro lire 293.

36 - Grana.

Eretto da S. A. in Marchesato e fattane donazione con Investitura di feudo nobile, e gentile, franco e libero, alla Illma Signora Donna Agnese Argotta, con patto che detto feudo e Marchesato siano perpetuamente indivisibili, e con l' ordine di primogenitura ne' maschi, non ostante la quale primogenitura possa disporre di questo feudo nelle sue figlie, una o più, ottenuta prima licenza da S. A. in scritto, col Territorio, edificii, torri, mura, fossati, vie pubbliche, terre colte ed incolte, col mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, prime e seconde appellazioni, con questa condizione però che nella seconda, terza, ed ulteriori instanze i Giudici di tutte le Cause siano de' principali Ministri di S. A., con gli uomini, fedeltà degli uomini, torrenti, acque e loro decorsi, battenderi, artificii, e molini, caccie, pescagioni, e ragione di proibirle, bandi, multe, condanne, pene fiscali de' malificii, confische dei beni, beni vacanti, ordinari, e composizioni degli uomini, tasse de' cavalli, taglie, fodri, collette, ordinarii e straordinari, indetti e sopraindetti, dazii, gabelle, emolumenti, ragioni, regali, ed altri beni, pertinenze, ed altre onorevolezze, eccettuati i dazii ed esenzioni generali in tutto lo stato, e la milizia, la quale è tenuta ubbidire assolutamente a S. A., ed uso suo, con ordine particolare che, dovendo li Signori Ministri di S. A. far eseguire in detto Luogo cosa alcuna, lo facciano col mezzo di quegli Ufficiali.

La Comunità fa rotolo per il Podestà, e Sua Signoria Illustrissima sceglie il deputato.

Fa fuochi 114, bocche 627, soldati 125, Registro lire 151.

37 - Calliano.

Terra infeudata, ove S. A. ha la fedeltà e le appellazioni, con la Giurisdizione Civile e Criminale. Il Podestà si deputa a rotolo del Comune. Il dazio è delli Signori Conti Francesco e Traiano fratelli de Carbaionini senza Investitura. [1]

L'Ordinario importa doppie 282 1/2 d'oro, sopra le quali il Sig.[r] Gio. Giacomo Bugella, come erede della Sig.[a] Veronica Papazzona, ne gode 182.

Fa fuochi 231, bocche 1055, soldati 171, Registro lire 170.

38 - Casorzo.

La giurisdizione è dell'Ill.[re] Sig.[r] Gio. Battista Lodignè, il quale ha accomprato questo feudo dal Sig.[r] Vincenzo Zabaldano, con il Castello e la Castellania, edificii, acque e loro decorsi, fonti, molini, caccie, ragioni di proibirle, mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, pene e multe, condanne, confische di beni, bandi criminali e campestri, censi, fitti, salari, emolumenti, pascoli, ed entrate, in feudo nuovo, essendo prima nobile, gentile, ed onorifico per se in qualunque discendente, e successori suoi maschi;

La Comunità partecipa solamente ne' bandi campestri.

La fedeltà, le appellazioni, e l'Ordinario, che importa doppie 250 d'oro, sono di S. A.

Fa fuochi 238, bocche 1205, soldati 124, Registro lire 239.

39 - Altavilla.

La Giurisdizione è quasi tutta del M.[to] Ill.[re] Sig. Vincenzo Zabaldano, il quale di ogni quattro anni ne ha tre e mesi otto,

1 Il feudo di Calliano fu poi dato a Galeazzo Canossa.

cioè mesi trentuno di porzione antica, e sei in feudo nuovo, che si divide ogni anno in mesi dieci e giorni ventidue antichi, e sei giorni ed un mese novi, per i maschi e per le femmine da lui discendenti, preferendo sempre i maschi, con facoltà di nominare anche un estraneo successore nel feudo suddetto, nel termine di quattro anni subito che avrà maritato la Signora Isabella, sua figlia, ovvero quando ella prima morisse, dal dì della sua morte, e durante questo spazio di tempo, o avanti il matrimonio, quando però a lui piacesse, con questo che, morendo l'estraneo e sua discendenza, abbia a continuare il feudo per privilegio l' Illustre Sig. Claudio Bellone due mesi e mezzo con il restante del pedaggio acquistato dall'avo.

La Ill.re Signora Angela Gambera, un mese e mezzo in feudo nuovo per se e suoi figliuoli maschi, con i dovuti emolumenti, ragioni, pertinenze, e beni feudali, tra i quali vi è il molino in solido del Sig. Zabaldano, caccie e facoltà di proibirle.

La Investitura prima del 1374 fatta in persona de Zabaldani aggiunge col mero e misto Impero, e total giurisdizione, pescagioni, acque, forni, e regali.

Il Podestà deve essere uno dei consignori del Luogo, ed il Luogotenente uno di essi nobili, od uno degli uomini della Terra, conforme ad una sentenza arbitramentale antica fra detti Signori e gli uomini, seguita ed accettata.

Le appellazioni, con la fedeltà degli uomini, e l'Ordinario, che importa doppie 118 1/4 d'oro, sono di S. A.

Fa fuochi 124, bocche 642, soldati con Grana, Registro lire 115.

40 - Grazzano.

La giurisdizione è di Monsignor Abate della Chiesa di esso Luogo, il quale deputa un Vicario per le Cause Civili e Criminali, eccettuati li delitti di lesa Maestà, di omicidio, di adulterio, false monete, rapina di Vergini, e certi altri casi.

La detta Abadia, che rende mille scudi di entrata, è Iuspatronato di S. A., la quale vi ha dipiù la caccia, la fedeltà, le appellazioni, e l'Ordinario di doppie 172 3/4 d'oro.

Nella Chiesa di questo Luogo vi è sepolto Aleramo, Capo stipite dei Marchesi del Monferrato, che se ne morì l'anno 986 (?).

Fa fuochi 205, bocche 989, soldati 130, Registro lire 165.

41 - Ottiglio.

La giurisdizione suole dipartirsi di tre in tre anni, delli quali la Comunità ne hà sette mesi con il pedaggio, fodro, molino per la metà, vetaglio, forni, osteria, torchio, caccia, ed altre pertinenze.

L' Ill.re Sig. Valentino Pozzobonello, mese uno acquistato dall'Avo, e loro beni, in feudo paterno, per se, eredi, e successori, suoi legittimi figli, altri in feudo nuovo, per discendenti maschi solamente.

Li M.to M.ci Signori Fabrizio, Dottore Aurelio, fratelli, M.to Rev. Sig. Canonico Tiberio, e Gio. Francesco, Giovanni Pietro, Giovanni Mario, Adriano, e Ferdinando, Agnati, della Mola, mesi due acquistati dal Proavo, in feudo nuovo e gentile.

L' Ill.mo Sig. Vincenzo Zabaldano, un mese e giorni otto, con fodro di ducati 39 de' 60 dovuti dalla Comunità per se e suoi eredi e successori maschi, legittimi e naturali, da se discendenti, e di legittimo matrimonio nati.

M.r Annibale figliolo del già Sig. Teofilo, Fabio, e Cesare, del già M.r Bernardino, Gio. Battista del già M.r Maurizio, zio e nipoti de Colli, un mese acquistato dall'Avo e Proavo, per se e loro discendenti maschi, con altre proprietà feudali, come discendenti dalla Signora Luigia, Ava e Proava paterna, la quale ne era investita in feudo nobile, e gentile per se e suoi eredi qualunque, o che avessero parentela con lei.

La Ill.re Signora Flavia e Sig. Giorgio Gambaloita, giorni quindici, acquistati dall'Avia materna, non ostante che la Signora Lelia, madre, ne fosse stata investita per i maschi solamente, secondo la natura del feudo.

Finalmente l'Ill.re Sig. Gio. Paolo Picco, tutto il restante, che è di un anno, mesi undici e giorni sette, compresa la porzione del Sig. Francesco Cerruto, morto senza discendenza, e quella del Sig. Vincenzo Picco, che nuovamente l'ha alienata, fra' quali mesi ve ne sono quattro e giorni venticinque, con l' altra metà del suddetto molino, in feudo antico, per se ed eredi discendenti e successori suoi maschi, con i dovuti salari, emolumenti, fodri, fitti, censi, onori, preeminenze, terreni, e pertinenze.

Hanno tutti questi Signori Consorti le loro porzioni dalla famiglia Marzenasca, il cui primo stipite Antonio del 1440 dal

Marchese Gian Giacomo, ne fu investito per se e suoi figliuoli, discendenti suoi di legittimo matrimonio, nati maschi solamente, in nobile, retto, e gentile feudo, col territorio, Castello, edificii, Castellania, mero e misto Impero, total giurisdizione, e possanza della spada, esercizio ed officio della Podestaria, bandi, multe, condanne, convenzioni, pene, confische, contraffazioni, ordinarii e straordinarii di qualunque qualità e condizione, molini, acque, e decorsi d' acqua, caccie, pascoli, ed altre ragioni.

Li pose S. A., in tutto e per tutto in suo luogo.

Fa fuochi 219, bocche 1023, soldati 186, Registro lire 175.

42 - Frassinello.

Infeudato agli Ill.mi Signori Cesare Nemours per una parte, e per l' altra metà alli Signori Massimiliano e Sagliino parimenti Nemours, col mero e misto Impero, e total giurisdizione delle Cause Civili e Criminali, beni, ragioni, e regali, molini, dazii, redditi del forno per la metà, e l' altra è della Comunità, onorevolezze, ed altre pertinenze.

S. A. ha la fedeltà degli uomini, le appellazioni, e l'Ordinario, che importa doppie 112 d' oro.

Fa fuochi 124, bocche 642, soldati 108, Registro lire 107.

43 - Olivola.

La giurisdizione è divisa in due anni, e l' Ill.mo Sig. Cesare Nemours ne ha mesi cinque e mezzo, altrettanti l' Ill.re Sig. Massimiliano Nemours.

Il Mag.co Sig. Giacomo Filippo Marescalco di Cella, dieci mesi, meno sei giorni.

L' Ill.re Sig. Gio. Antonio Guazzo, quindici giorni in feudo paterno.

La M.to Ill.re Signora Fulvia San Giorgio Gambaloita, quindici giorni ogni anno.

M.ri Gio. Battista e Dominico de Galloni, venti giorni ogni anno.

Gli Ill.ri Signori Raimondo, Armodio, e nipoti, de Calori, giorni quattro ogni anno, in feudo nuovo, con li suoi emolumenti, salarii, ragioni, onorevolezze, pertinenze e beni feudali.

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l' Ordinario che importa doppie 21 1/2 d' oro.

Fa fuochi 34, bocche 189, soldati con Frassinello, Registro lire 20.

44 - Sala.

La giurisdizione, che anticamente era in solido della Famiglia della Sala, si divide in due anni, dei quali le Ill.me Signore Paola ed Elena, figlie del fù Sig. Ottavio Bellone, già investito per se e suoi figlioli e discendenti, eredi, e successori maschi, legittimi e naturali, salve le ragioni di qualunque terzo, ne hanno mesi quindici, con un terzo del molino per i maschi da esse discendenti solamente in virtù della facoltà, concessa da S. A., per quanto a lei toccava, al suddetto Sig. Ottavio donatario per le suddette porzioni della Signora Bartolomea della Sala, sua Madre, abilitata alla successione del feudo, di poterne così disporre, sovra le quali il Sig. Claudio, fratello di detto Sig. Ottavio, vi ha pretensione.

Il predetto Sig. Claudio Bellone, giorni quindici in feudo paterno.

Li M.to M.ci Signori Gio. Francesco, Emilio, ed Enrico della Sala, un mese e mezzo.

Il M.co Sig. Gio. Battista, del fu Sig. Pietro Antonio della Sala, altrettanti.

M.ri Gio. Battista, Agostino, Gio. Pietro, ed Ortensio della Sala, giorni quindici.

Li M.to M.ci Signori Secondo e Cesare fratelli Rolla, un mese, e di più il Sig. Secondo, in feudo nuovo, in solido, giorni otto.

Gli Ill.ri Signori Nicolò, Gio. Paolo, ed Antonio, fratelli della Noce, mesi tre, e giorni ventitrè, con gli altri due terzi del molino in feudo paterno come si è detto.

Il feudo fu già in solido della famiglia Sala, ed il primo della Casata fu Guglielmo detto *Boggeri*, il quale soprannome ancor dura in alcuni di detta famiglia, ed ebbe la Investitura nel 1369 dal Marchese Giovanni per se e suoi eredi maschi solamente da esso legittimamente discendenti, in retto, vero, nobile, e gentile feudo, con gli uomini, fedeltà, omaggio, Castello e territorio, mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, ampio dominio e signoria, acque, pascoli, acquatici, caccie, macellazioni, pene, bandi, multe, condanne, molini, fondi, fitti, forni.

Ora, in cambio, è pagato il censo di ducati 48 ad essi Signori dalla Comunità per detti forni alla rata della Giurisdizione.

Godono pure li medesimi Signori le utilità, le onorevolezze, regali, tratti, ed emolumenti, possessioni, beni, ed altre pertinenze, le quali prerogative sono anche in alcune delle ultime Investiture nominate espressamente.

Fa fuochi 152, bocche 609, soldati con Ottiglio, Registro lire 107.

45 - Cella, ora Cellamonte.

La giurisdizione è divisa in quattro quartieri.

Nel Primo Quartiere partecipano:
Il Sig. Alberio Marescalco per mesi quattro.
Il Sig. Bernardo Boverio per mesi due.
Il Sig. Lodovico Marescalco per mesi sei.

Nel Secondo Quartiere:
Il Sig. Giacomo Oglero per mesi sette, e giorni otto.
Il Sig. Agostino Tibaldeo per giorni quindici.
Vaca ora per la morte del Sig. Bartolino Mariscalco senza figli maschi per giorni quindici.
Eredi di Germano Vialardo per giorni otto.
Sig. Luigi Carisio per giorni trent' uno e mezzo.
Sig. Bernardo Boverio per un mese.
Ettore e fratelli Galloni per giorni otto.

Nel Terzo Quartiere.
Sig. Gerardo Scoffone per un mese.
Sig. Castellano e fratelli de Cotti per un mese.
Vaca ora per la morte del suddetto Sig. Bartolino il feudo di mesi tre ed undici giorni.
Sig. Antonio Serra per giorni otto.
Sig. Pietro Secondo e Girolamo Mario Cocconati per mesi tre.
Sig. Costantino ed altri de Cani per mesi tre.

Nel Quarto Quartiere.
Li suddetti Signori Pietro Secondo e Girolamo Mario Çocconati per mesi quattro.

Sig. Gian Battista e fratelli de Morra, per un mese, giorni ventisei, ed ore ventidue.

Eredi delli Signori Castellaro e Luigi Marescalco per un mese, giorni sei, ed ore due.

Sig. Giacomo Filippo, e fratello de Marescalchi per giorni trenta.

M.r Antonio Giacomo Bocca per giorni quattro.

Sig. Gio. Giacomo Oglero per giorni venti e mezzo.

Vaca per morte del Sig. Luigi Cavaliate, tre giorni ed un terzo.

M.r Pietro Castello per giorni tre e mezzo.

Sig. Gaspare Marescalco per giorni trentaquattro.

Sig. Simone Pocaparte per giorni cinque.

Il Marchese Teodoro I nel 1335 concedeva la Investitura di Cella a Giordano Marescalco di questo Luogo in feudo nobile, gentile, paterno, avito e proavito.

Nel 1485 il Marchese Bonifacio I paleologo rinnovava la Investitura al Consortile di Cella, e vi sono nominati li Marescalchi, i Pocaparte, ed i Cani, in feudo nobile, gentile, signoria, e regali.

Ora il Consortile di Cella ha giorni undici in feudo nuovo, nel quale non partecipano il suddetto Çarisio e M.r Alessandro Marescalco, col mero e misto Impero, total giurisdizione, multe, pene, bandi, e condanne Civili e Criminali, forno, pedaggio, beni, ragioni, onorevolezze ed altre pertinenze.

S. A. ha le appellazioni, fedeltà degli uomini, e l' Ordinario, che importa doppie 33 1/2 d' oro.

Il predetto Sig. Boverio tiene tre mesi e mezzo in feudo nuovo, con autorità di disporre nella figlia, non avendo maschi, ed, in difetto, ne figlioli del Sig. Marco Aurelio, suo fratello, con la medesima ragione per altrettanti, concedendogli S. A. che nella sua Investitura si esprimano le prerogative di questo feudo contenute nelle più antiche de suoi possessori, provata l'identità.

Fa fuochi 61, bocche 328, soldati 51, Registro lire 32.

46 - Rosignano.

La Podestaria, cioè la giurisdizione Civile e Criminale si esercisce dalla Comunità per i suoi Consoli, la quale Comunità pretende anche contro li Signori di poter procedere in certi casi,

che sanno di criminale leggermente, come d'ingiurie, mentite, insulti, furti, sino a scudi cinque in circa, e per i delitti, ove interviene il sangue, le cause saranno portate avanti questo Senato.

La Castellania, cioè la giurisdizione criminale, è di molti Consorti, e si partisce in quattro anni governandosi per quartieri, i quali tengono ancora il nome degli Antecessori, benchè molti feudi siano alienati.

I più antichi ed i primi nel feudo sono quelli della Sala, altre volte Signori in solido, discesi da quel Bartolomeo della Sala Cameriere del Marchese Gian Giacomo, primo investito nel 1438, loro Proavo ed Abavo, in feudo nobile, retto e gentile per se ed i suoi figlioli ed eredi da esso legittimamente discendenti, per linea mascolina solamente.

Primo Quartiere.

Fu del Sig. Gerolamo della Sala, ed ora è tutto degli Ill.mi Signori Silvio e nipoti de Gambera, i quali di più nel Secondo Quartiere dal fù Sig. Gio. Guglielmo della Sala hanno gennaro e febbraro in feudo avito.

M.r Gio. Francesco Pallavicino, i primi ventisei di marzo in feudo nuovo.

Li M.to M.ci Signori Domenico, Prospero, Teodoro e Dottor Francesco Guaita, i cinque restanti di marzo, aprile e maggio, e li diecisette di giugno, in feudo paterno.

Il M.to M.co Signore Antonio Guazzo i quattordici restanti di giugno, luglio, e gli otto primi di agosto in feudo paterno.

Secondo Quartiere.

M.ri Gullielmo, Gio. Francesco, Gerardo, e Lorenzo de Re, li 23 restanti di agosto, e li primi otto di settembre, in feudo paterno ed avito rispettivamente.

Li M.to Mag.ci Gaspare, Emilio, Alberto, Delfino, e Gerolamo, fratelli Salomoni, li ventidue ultimi giorni di settembre, in feudo paterno.

Li Mag.ci Signori Gullielmo, Emilio, e Carisio della Sala, il mese di ottobre.

M.r Stefano Damiano della Porta i venti primi giorni di novembre in feudo avito.

La Camera Ducale, in luogo di Gio. Giacomo della Porta,

confiscati li ultimi undici giorni di novembre, ed i primi dieci di dicembre.

Gli Ill.^{ri} Sig.^{ri} Marc'Antonio, Ascanio, Carlo, Gullielmo, Aurelio, e Gio. Francesco, figlioli del Signor Mario Bobba, li ventuno restanti di decembre in feudo paterno con tutto il Castello.

Terzo Quartiere

Seguita il quartiere del fu Sig. Aurelio della Sala, e Pocaparte, nel quale Mr Domenico Buttigella ha gennaro in feudo nuovo, e li quindici restanti delli predetti Signori Salomoni, in feudo paterno.

Li M.^{to} Ill.^{re} Sig.^{r} Carlo ed Ill.^{re} Sig. Senatore Gio. Battista, e fratelli Morra, giorni sette e mezzo, in feudo nuovo, i primi di marzo.

M.^{ri} Rainero e Domenico, fratelli Imarisii, li ventiquattro e mezzo restanti di marzo, in feudo nuovo.

Li predetti Signori Bobba, aprile in feudo come sovra.

Il M.^{to} Mag.^{co} Sig.^{r} Agostino Dottor Guazzo, maggio in feudo nuovo.

M.^{ri} Nicolino, Andrea, e Francesco, fratelli Imarisii, giugno in feudo nuovo.

Il M.^{to} Mag.^{co} Sig.^{r} Simone Pocaparte, luglio, agosto, e settembre, acquistati dal Padre e Zio.

Il M.^{to} Mag.^{co} Sig. Eusebio Ferrari di Crescentino ottobre in feudo nuovo.

Li sopranominati Signori Salomoni, novembre e dicembre, in feudo paterno.

Quarto Quartiere.

Già del fu Sig. Bernardino, padre del Sig.^{r} Pietro Antonio della Sala, ora è tutto delli predetti Signori Bobba, come sovra, eccetto novembre e decembre che sono del M.^{to} Mag.^{co} Sig.^{r} Gio. Battista, figlio pupillo del Sig. Pietro Antonio, coll'esercizio del mero e misto Impero, e total giurisdizione, Castellania, bandi, e condanne, multe, molini, acquedotti, caccie, pescagioni, dazii, pedaggio, emolumenti, beni, e onorevolezze.

Il Predetto Sig. Emilio Sala, col Sig.^{r} Dottore Cornacchia, e Mr Bonifacio Castello, hanno quivi alquante proprietà in feudo nuovo.

Fa fuochi 200, bocche 1052, soldati 160, Registro lire 491.

47 - Corsione.

Fu donato dal Ser.^{mo} di fel. mem. Duca Gullielmo all' Illmo Sig. Conte Teodoro S. Giorgio, ed ora è posseduto dall'Illmo Sig. Conte Guido, suo figliolo, col Castello e Castellania, Luogo, distretto, territorio, e fini, col mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, uomini, omaggio, e fedeltà di essi, con altre ragioni e pertinenze, con prerogativa ed ordine di primogenitura.

Fa fuochi 57, bocche 302, Soldati . . . . . , Registro lire 38.

48 - Villa San Secondo.

La giurisdizione Criminale suole essere della Comunità, salvo per gli omicidii, stupri, ed altri delitti, ne' quali la Camera soleva partecipare per il terzo, ma la cognizione e gli emolumenti di tutti gli altri casi, ne quali il Prencipe farà ed ha fatto come si dirà abbasso, spettano a Monsignore Illmo e Rev.^{mo} Iulio Petrozanni, primo Consigliere di S. A. Ser.^{ma}, in persona del quale e del fu M.^{to} Ill.^{re} Sig. Fabrizio suo figlio S. A. ha eretto il Luogo in Contado con ordine di primogenitura ne figlioli, e discendenti da esso Sig. Fabrizio, legittimi, naturali, maschi solamente, in infinito ed in perpetuo, escluse totalmente le persone Ecclesiastiche, eccetto quando fossero ultimi discendenti, nel qual caso continui per sua vita il feudo col territorio, mero e misto Impero, possanza delle spade, e totale giurisdizione, e loro pieno esercizio, Ufficio della podestaria e sue deputazioni e confermazioni pel rotolo della Comunità, con gli uomini, fedeltà di essi, prime appellazioni, con facoltà di conoscere, procedere, e giudicare per se e per gli altri in tutte le Cause Civili, Criminali, e miste di qualunque genere, tanto leggiere quanto gravi e toccanti l' interesse, una persona pubblica e privata, un comune, un collegio, ed università, e per ragione di qualsiasi caso, maleficii, e quasi eziandio di quelli, che tacitamente od espressamente risultano, e possano procedere, e potranno anche venire per qualunque occasione, ragione, o causa siano imposte od ordinate, e che si imporranno ed ordineranno dagli editti, costituzioni, ordini, gride, e Decreti Ducali, tanto fatte quanto se si faranno, ancorchè fos-

sero di non delitto, di delitto, e contenessero pene capitali, e confische di beni, o pene pecuniarie, o arbitrarie a S. A., e successori, o si dicesse che si applicassero al fisco Ducale o si distribuissero in altri usi, con tutte le suddette pene, loro esazioni, e commutazione in altre ordinarie, pene fiscali di maleficii, bandi, multe, condanne, confische di beni campestri, dazii, beni vacanti, pedaggi, gabelle, angarie, perangarie, caccie, uccellazioni, pescagioni, ragioni di proibirle agli altri, torri, fortezze, edificii, terreni incolti, e colti, selve, boschi, prati, pascoli, torrenti, fonti, rivi, acque e loro decorsi, molini, acquedotti, battenderi, paratori, chiese, ponti, vie pubbliche, forni, salari, ordinaria composizione, tasse de' cavalli, taglie, collette, fodri, beni, prerogative, preeminenze, entrate, e regali di ogni sorte e per qualunque causa, tanto di ragione quanto di usanza, pensata e non pensata, eziandio non comprese nel corpo della ragione e sopravenienti in futuro, ed insomma nel medesimo luogo, grado, e stato di S. A. per le cose suddette, con i suoi dipendenti, emergenti, annessi e connessi, in feudo nobile, gentile, antico, avito e paterno. [1]

S. A. si riserva il supremo dominio, la milizia, la tratta foranea, la gabella del sale, il registro, registrazione di Instrumenti, seconde od ultime appellazioni, la tolleranza degli ebrei, ed ogni altra ragione non transferta in esso Reverendissimo in genere ed in specie.

Fa fuochi 89, bocche 441, soldati . . . . . , Registro lire 80.

49 - Cunico.

La Giurisdizione Civile e Criminale nella prima instanza è per tre quarti e mezzo, cioè per tre anni e mezzo, dell' Ill.re Sig. Carlo Bovero, due di porzione antica, il restante in feudo nuovo.

Il mezzo quarto restante è del M.to Mag.co Sig. Gio. Battista Boetto, col mero e misto Impero, possanza della spada e totale giurisdizione e pertinenze.

L' Investitura dell' anno 1439 addì 9 decembre concessa dal Marchese Gian Giacomo al nob. Giacomo Boetto concede in feudo

[1] Il Duca Vincenzo diede al Petrozanni, suo primo Ministro di Stato, questo feudo con larghissime ed innumerevoli concessioni, ed il Baronino, trattandosi di un suo Mecenate, le enumera tutte dettagliatamente.

nobile e gentile, antico, avito, e paterno, per se e suoi figlioli legittimi e naturali e loro Eredi e successori da se discendenti maschi, con patto e facoltà che detto Giacomo, e suoi Eredi e successori, potessero permutare con quali si voglia beni immobili anche posti fuori del Luogo suddetto, purchè la cosa permutata equivalesse e sortisse natura feudale. Al quale Giacomo e suoi, come sovra, spettassero anco tutte le condanne e bandi, tanto civili quanto criminali, salve le ragioni della Comunità, la quale ha il molino sopra la Versa, e forno però non feudale.

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l'ordinario che importa doppie 106 d'oro.

Fa fuochi 128, bocche 523, soldati 47, Registro lire 112.

50 - Montiglio.

Infeudato alli M.^{to} Ill.^{ri} Signori Manfredo Malpassuto, Capitano Ettore, Alberto, Gio. Battista e Rev.^{do} Sig. Antonio, figlioli del fu Signor Giovanni Francesco, Gian Giacomo e Giovanni fratelli, del fu Sig. Gio. Battista, tutti de Cocconati, Paolo e Marc'Aurelio, fratelli, del fu Sig. Domenico Meschiavino, Bernardino e Valerio, fratelli, del fu Sig. Valentino, Lorenzo e Gio. Maria figlioli del fu Sig. Secondino, Tomaso e Giorgio fratelli, del fu Sig. Lodovico, tutti de Coccastelli, e qualche altro, tutti, Consignori, con gli Uomini, fedeltà degli Uomini, mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, beni, regali, onorevolezze, pascoli, gerbidi, acque, molino, e molte altre prerogative e pertinenze per le porzioni di ragione a ciascuno di essi signori spettanti.

Il feudo e la giurisdizione sono uniti sì, ma gli uomini e redditi di essi, tanto civili quanto criminali, sono divisi.

Altre infinite prerogative sono espresse nelle loro antiche Investiture, e riferite in gran parte nel privilegio di confirmazione fatta dall' Invittissimo Imperatore Carlo V, quando questo Stato era nelle sue mani, nell' anno 1536 li 8 di giugno, e sono con li uomini, le successioni, terre, bandi civili e criminali, acque, pascoli, caccie, pescagioni, tallonei, avocazioni, fodri, roide, carreggi, ed altre pertinenze, con titolo Contile, in feudo retto, gentile, ed onorifico, per li maschi e per le femmine, con facoltà tra essi Signori Consorti di vendersi ed accomprarsi il feudo

senza licenza di alcun superiore, e di deputare un Giudice del Luogo, il quale abbia a conoscere tutte le Cause Civili e Criminali, pecuniarie, e capitali, eziandio tra essi Consignori, e di formare Statuti e Capitoli, e quelli riformare, cassare, ed annullare a loro arbitrio, anco senza confermazione, come sopra, i quali poi siano in osservanza; e d'imporre taglie lecite senza intervento degli uomini e delli Consignori e suoi antecessori.

Sono pure in possesso pacifico di reggere ed amministrare la Repubblica e uomini di detto Luogo, con privilegio di non essere tenuti a riconoscere il Superiore, per virtù del qual privilegio ed Investitura essi Consignori e loro uomini non potessero essere comandati in alcun modo, e specialmente in tempo di guerra, con dichiarazione che niuno di essi Signori fosse costretto di ricevere alcun forestiere di qualsivoglia condizione acquistante beni nel Luogo, e fini di Montiglio, se tal acquistante non si sottometterà alla fedeltà, successioni, ed altri obblighi, come sovra, non potessero più franchitarli dalle dette obbligazioni, se non di consentimento di tutti gli altri Consignori.

Il pedaggio, forno, Iuspatronato della Chiesa Patronale e Cappellania del Castello, dove si battezzano e si fanno le altre funzioni Ecclesiastiche per detti Signori solamente dal loro Cappellano, sono delli predetti Signori.

La prima Investitura è dell'anno 1228, ed è fatta al Sig.r Uberto Malpassuto dal Marchese (di Monferrato) Bonifacio, ed impone l'obbligo che detto Sig.r Uberto e suoi Consorti darebbero ogni anno in perpetuo al detto Marchese e suoi Eredi un alloggiamento insieme con cinque cavalcature.

Nell'anno poi 1232 Oberto Cocconito ed Oberto Alpatazzo, pure de Cocconito, dopo che Malpassuto ebbe presa la prima Investitura dal Marchese Bonifacio, fecero, l'infrascritta aderenza col medesimo Marchese:

« Anno Domini Millesimo Ducentesimo Trigesimo Secundo, Indictione quinta, die lunæ decima Kal. Decembris. Dominus Bonifacius Marchio Montisferrati fecit Comfraternitatem cum Oberto de Cocconito et Oberto Alpatatio de Cocconito, asserens se in perpetuum ipse D. Bonifacius Marchio ipsos Obertum de Cocconito ed Obertum Alpatatium de Cocconito defendere et pro ipsis guerram facere, similiter supradicti Domini de Cocconito promiserunt prædicto Domino Marchioni fa-

cere, excepto D. Marchione Salutiarum, contra quem non intendunt pro alio bellum inire, et ita pro suprascriptis attendentibus prænominatus D.nus Bonifacius Marchio Montisferrati iuravit attendere et observare, similiter et prænominati Obertus Alpatatius de Cocconito et Obertus etiam de Cocconito Condomini Montilii, salvo ut supra.

« Actum in Villa Cocconati in domo Johannis et Oberti Rovera de Cocconato, præsent. Domino Ansaldo de Laverio, Bartholomeo Alpin, Petro Mario, Johanne Bramondo Ottino de Ast.

Et Ego Ruffinus Araucabò, notarius palatinus his omnibus interfui, et iussu prefati Domini Marchionis sic scripsi ». [1]

Nel detto Luogo di Montiglio S. A. ha le Appellazioni.

Fa fuochi 291, bocche 1512, soldati 100, Registro lire 158.

51 - San Giorgio (Monferrato).

Luogo col Castello commodo e di bella veduta, tutto di S. A., con terre ed altri redditi feudali, che tutti si affittano per doppie 800 e più all'anno, e l'Ordinario, che importa doppie 182 1/3 d'oro.

L' Ill.re Sig. Gio. Paolo Picconi ha alquante proprietà feudali, di quelle che erano state assegnate in pagamento alla Signora Lucina [2] Paleologa per la sua dote, in feudo nobile, gentile, retto, e nuovo, e per chi avrà causa da lui o da' suoi.

Fa fuochi 163, bocche 738, soldati 100, Registro lire 174.

52 - Treville.

Fu eretto in Contado da S. A., ed infeudato nel già Ill.mo Sig.r Conte Giulio Strozzi, mantovano, con ordine di primogenitura ne' maschi, ed, in difetto, ne' Signori Ercole e Cesare suoi fratelli, e nelli Sig.ri Uberto e Giulio Cesare, detto Pompeo, suoi Nipoti, e loro figli maschi, servato l' ordine di primogenitura, col mero e misto Impero, e plenaria giurisdizione, pene, multe, bandi, confische di beni, ordinaria composizione, tasse de' cavalli,

[1] Quest' atto puzza di falsificazione.

[2] Consorte del Sig.r Flaminio Paleologo, figlio naturale del Marchese Gian Giorgio.

omaggio, fedeltà degli uomini, pedaggi, dazi, acque e loro decorsi, molini, e pescagioni, forni, e regali, emolumenti, onorevolezze e pertinenze, con le caccie, rispetto solamente alli nominati di sopra.

Concede pure facoltà ad essi Signori di poter, a nome ed utilità di S. A., proibirle ad altri, con prerogativa che niun altro Ministro Ducale non si possa frammettere in tale conservazione e proibizione, con facoltà al predetto Sig. Conte Giulio di eleggersi uno dei detti suoi figlioli, fratelli, o nipoti, qual si vorrà, nel quale e ne' suoi figlioli maschi continui il feudo, con ordine di primogenitura, i quali mancando, succedano gli altri sopranominati più prossimi con lo stesso ordine.

S. A. si riserva la milizia, caccie, e la facoltà di proibirle, come sovra.

Questo feudo nobile, gentile, antico, paterno, ed avito ora si trova, col beneplacito di S. A., trasferito nel Conte Hieronimo Amorotto, Cavaliere Mantovano.

Fa fuochi 84, bocche, 362, soldati 28, Registro lire 80.

53 - Uvilie.

Castello di assai commoda abitazione, con belle stanze, appresso Rosignano, dato all' Ill.re Sig.r Vincenzo Picco, del fu Antonio, in retto, nobile e gentile, antico, avito, paterno, e proavito feudo per se ed i suoi Eredi e successori, col mero e misto Impero e total giurisdizione, case, edificii, arali, giardini, e quali siano beni.

Anticamente aveva il privilegio che i malfattori, fuggendo colà, fossero salvi.

54 - Roncaglia (Monferrato).

Cassinali in numero di dodici, con moggia 160 di terreni posti tra le fini di Rosignano, Conzano, Camagna e Terruggia, i quali sono sottoposti alla giurisdizione di Casale in Civile ed in Criminale.

Quivi l' Ill.re Sig. Conte Mercurino Gattinara Lignana ha due masserie feudali, una detta Buscarolo di moggia trecento, e l'altra

detta Roaldo di moggia centoventicinque, in feudo nobile, e gentile, antico, avito, e proavito.

Fa fuochi 28, bocche 64, soldati arruolati ne' luoghi vicini, Registro esente.

55 - Cereseto.

Eretto da S. A. in Marchesato, del quale è investito l' Ill.re Sig. Mario Savorgnano, come successore nominato nel feudo dal fu Ill.mo Sig.r Germanico Savorgnano [1] suo fratello, primo investito in virtù delle facoltà che teneva, e donatario di S. A., con ordine di primogenitura ne' suoi figlioli, eredi, e discendenti maschi, legittimi, e naturali, col territorio e fedeltà degli uomini, col mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, prime appellazioni, immunità, caccie, pescagioni, ragioni di proibirle, acque e loro decorsi, fonti, rivi, rivaggi, molini, artificii, paratori, e battenderi, tanto fabbricati che da fabbricarsi, con autorità di fabbricarne, edifici, mura, fosse, torri, fortezze, meruine, cascine, terreni, possessioni, roide, plaustrali e murali, mediante il dovuto pagamento, taglie, collette, composizioni ordinarie, tasse de' cavalli, ed altri regali di ogni sorte, ragione di ivi tenere ed affittare osteria, e di far pane da vendere, e vietare agli altri, proventi, onorevolezze, entrate, ed altre pertinenze, in feudo nobile, e gentile, paterno, avito, antico, limitato e ristretto ne' suoi discendenti solamente.

S. A. si riserva la milizia, e le ragioni della Comunità e del Terzo.

Fa fuochi 124, bocche 591, soldati 196, Registro lire 94.

56 - Salabove.

Infeudato per la metà alli M.to Mag.ci Sig.ri Vincenzo ed Elena giugali de Nuvoloni, in persona de' quali e de' suoi successori maschi, legittimi e naturali S. A. ha eretto in Contado tutto il feudo, con ordine di primogenitura, bandi, pene, multe, confiscazioni, e con la cognizione delle prime appellazioni di tutto il

[1] Friulano, Ingegnere Militare, ed autore della Cittadella di Casale, e servì molto la Repubblica di Venezia.

feudo tanto in Civile quanto in Criminale, sebbene dipendessero dagli altri Convassalli, con le caccie e ragioni di proibirle, e finalmente con tutte le facoltà, concessioni, e prerogative, contenute nell'Investitura del Sig. Conte Baldassarre Billiani per il feudo di Rocchetta, con dichiarazione che, in difetto della legittima prole discendente dalli suddetti Signori giugali, o qualsivoglia di loro, o non disponendo, o contraendo l'uno o l'altro di essi altrimenti, succeda l'Illmo Sig. Conte Francesco Scozia Seniore, e così i figlioli maschi primogeniti.

Paga di ordinario a S. A. ducati 12 1/2 d'oro.

Fa fuochi .., bocche 237, Soldati 37, Registro lire 30.

57 - Serralunga (Monferrato).

Eretto in Marchesato da S. A. in persona dell'Illmo Sig.^{r} Carlo Guasco Conte di Gacino, alessandrino, con ordine di primogenitura ne' suoi figlioli maschi, discendenti e naturali, e di legittimo matrimonio nati, escluse del tutto le persone di Chiesa, se non quando l'ultimo discendente maschio fosse Ecclesiastico e ne' suoi ordini costituito, nel qual caso per sua vita continui in lui il feudo con gli uomini, fedeltà degli uomini, mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, prime appellazioni in tutte le cause, pene, bandi, multe, condanne, confische di beni, regali, molini, forni, pescagioni, caccie, ragione di molare e di fornare, ed andare a caccia, indi proibire agli altri le pescagioni e le caccie, rivi, torrenti, acque e loro decorsi, torri, mura, fortezze, fossati, rupi, ruine, edifici, oliveti, castagneti, selve, pascoli, fitti, e censi, proprietà, emolumenti, onorevolezze, ed entrate, in feudo nobile, gentile, retto, antico, avito, proavito, e paterno, salva la milizia a piedi ed a cavallo.

Fa fuochi 146, bocche 378, soldati 25, e Registro lire 127.

58 - Castellazzo (Moferrato).

Luogo dipendente dalla suddetta Terra di Serralunga, con Territorio separato.

Fa fuochi 23, bocche 103, soldati 13, Ragistro con il suddetto.

59 - Fornelio.

Altro Luogo dipendente come sovra.

Fa fuochi 43, bocche 218, soldati, 90, Registro concorre come il suddetto.

60 - Moncalvo.

Terra di gran mercato, con Castello in fortezza.

Il Castellano, fra gli altri utili, ha la cognizione dei Criminali.

Il Podestà, eletto a Rotolo della Comunità, conosce solamente le Cause Civili, e tutto il Luogo è immediato di S. A.

Li M.to Ill.ri Signori Ettore e Rolando Conti Natta, fratelli, sono investiti in feudo avito della gabella e dazio della Currea de' frutti ed ortaglie, manipolo, e statera, e misura del raso di questo Luogo. La loro prima Investitura del 1432 fu concessa dal Marchese Gian Giacomo al Sig.r Enrietto Natta, ampliata in nobile e gentile feudo, con tutte le pene, bandi, condanne, multe, emolumenti, contraffazioni, ne' quali cadessero li contravventori, e fraudatori, contro i quali possa procedere il Castellano di Moncalvo, tenerli e punirli, ponendolo in tutto e per tutto S. E. in luogo suo per se e figlioli discendenti suoi in infinito, maschi, legittimi, e naturali.

Fa fuochi 495, bocche 2491, soldati 300, Registro lire 470.

61 - Ponzano.

Terra infeudata già al M.to Ill.re Sig.r Commendatore Marcello Donati [1] con titolo di Contado ed ordine di primogenitura nei suoi maschi, ed, in difetto, nelli Ill.ri Signori Nicolao e Giulio, fratelli Donati, suoi Cugini germani, e loro successori parimenti maschi, in feudo nobile, gentile, e retto, antico, paterno e avito, con gli omaggi, fedeltà, mero e misto Impero, e totale giurisdizione, possanza della spada, signoria, fitti annui, fodri, acconciamenti, censi, acquedotti, forni, molini, caccie, pescagioni, re-

[1] Era un valente medico ed Archiatro della Corte di Mantova.

gali di ogni sorte, bandi, pene, multe, condanne però sovra le pene pecuniarie, le quali se eccedono la somma di 25 scudi, il soprappiù è della Camera Ducale, ragioni, beni, onorevolezze, pertinenze, ed entrate, con le prime appellazioni.

Di quest'anno 1603 il Sig. Duca Ser.mo ne ha fatto contratto con li M.to Ill.ri Signori Gullielmo ed Alessandro del fu Sig.r Cavaliere Lucido de Cattanei, e Valeriano Cattaneo, loro zio, in feudo nobile e gentile con titolo di Contado, ed ordine di primogenitura per loro e suoi figlioli, e suoi discendenti legittimi e naturali maschi primogeniti in infinito, o per una figlia primogenita e per i suoi figlioli e discendenti maschi; solamente nel caso che detti barba e nipoti mancassero lasciando detta figlia femmina, o più, le quali abbiano a succedere con ordine successivo, quando la prima morisse senza figlioli maschi. Di più quando una volta il feudo sarà ritornato in un maschio nato da una delle suddette figlie, che abbia da continuare la linea di quello e de' discendenti maschi con ordine di primogenitura ne' maschi, col mero e misto Impero, possanza della spada, totale giurisdizione, e fedeltà degli uomini, con le terre, vigne, prati, possessioni colte ed incolte, boschi, zerbi, monti, preeminenze, e ragioni totali spettanti, e che potessero in qualsivoglia modo spettare nanti al detto contratto, e con i fitti, fodri, forni, censi, acque e decorsi loro, pescagioni, caccie, molini, e regali, multe, pene, e qual si voglia condannagione, con la prima e seconda cognizione delle cause.

Si riserva S. A. la milizia puramente, che sarà in detto territorio, la quale raccomanda al suddetto Signor Gullielmo, come Capitano.

Li Mag.ci Signori Bartolomeo ed Alberto fratelli de Salvetti hanno solamente le prorietà ed edificii feudali sopravanzati nella lunga lite, che avevano con il predetto Sig.r Conte, di molte pretenzioni, in favor del quale fu data la sentenza.

Altri beni vi ha il Sig.r Capitano Carlo Damiano di Moncalvo.

Fa fuochi 180, bocche 776, soldati 59, Registro lire 40.

62 - Castelletto Merli.

La sua Giurisdizione si divide di otto in otto anni, de' quali

la Camera Ducale ne ha cinque mesi e mezzo, quattro col molino, che era del Sig.^{r} Gio. Battista Bellone, uno e mezzo del Sig.^{r} Ottavio Bellone, morto senza figlioli maschi.

La Comunità anni due e giorni diecinove, in tre volte.

Il Mag.^{co} Sig.^{r} Cesare Merlo mesi nove.

Mr Gio. Francesco Merlo giorni quindici.

Il Mag.^{co} Sig.^{r} Ettore Vela, come marito della Signora Francesca, con le Signore Vittoria, Domenica, e Barbara, figlie del fù Sig.^{r} Gio. Battista Quartero, un mese e sei giorni, in feudo paterno.

Mr Pietro Maria Bordone primieramante marito della Signora Barbara, figlia del già Sig.^{r} Baldassar Merlo, un mese e sei giorni.

Mr Stefano Rigatto, come marito della Signora Vittoria figlia come sovra, altrettanto.

Mr Giacomo Morico, come marito della Sig.^{a} Francesca, come sovra, altrettanto.

Il M.^{to} Mag.^{co} Alberto Vela, come marito della Signora Delia, altrettanto.

Li Mag.^{ci} Sig.^{ri} Gio. Antonio, Lodovico, e Giulio Cesare Aracci, quattro mesi.

Li Nobili Emanuele e Corrado fratelli Aracci, due mesi.

Li Mag.^{ci} Sig.^{ri} Alberto e Bartolomeo fratelli Saliceti, un anno ed un mese, de' quali il Sig.^{r} Alberto ne ha nove mesi meno dieci giorni, e certi beni in feudo nuovo per se, eredi, e successori, discendenti suoi maschi.

Li M.^{to} Mag.^{ci} Signori Emilio ed Enrico della Sala, giorni quindici.

Li M.^{to} Mag.^{ci} Signori Francesco e Gio. Battista fratelli Fresia Pleia, un mese in feudo paterno.

Il M.^{to} Mag.^{co} Sig. Gullielmo della Sala, un mese e mezzo.

Il M.^{to} Mag.^{co} Sig.^{r} Gio. Battista della Sala, del fu Sig.^{r} Pietro Antonio, tre mesi.

M.^{ri} Agostino, Gio. Pietro, ed Ortensio della Sala, un mese e dieci giorni.

L' Ill.^{re} Sig.^{r} Capitano Carlo Damiano, otto mesi, acquistati dall'Avo paterno per se, eredi e successori suoi.

Il M.^{to} Mag.^{co} Sig.^{r} Orazio Damiano, tre mesi in feudo nuovo.

M.r Vespasiano Luco, altrettanto, col mero e misto Impero, total giurisdizione, forni, edificii, beni, ragioni, onorevolezze, e pertinenze.

L' Investitura rinnovata dal Marchese Teodoro II nel 1403 al Nob. Giorgio Araccio per una duodecima, fa menzione di regali, e quella del 1484 rinnovata per dette parti agli antecessori de Merli dal Marchese Bonifacio, [1] ha per se, suoi eredi, e successori da se legittimamente discendenti.

L' Ill.re Sig. Gio. Vincenzo Zabaldano ha dalla Comunità un censo annuo feudale di lire 7 1/2.

S. A. le appellazioni, la fedeltà, e l'Ordinario di doppie 112 3/4 d' oro.

Fa fuochi 183, bocche 931, soldati 191, Registro lire 156.

63 - Guazzolo.

Cantone di Castelletto Merli suddetto, dalla cui giurisdizione dipende, e le sue proprietà e beni feudali sono tutti del Sig.r Gullielmo della Sala.

Fa fuochi, bocche, soldati, e Registro col detto Luogo.

64 - Tonco.

Infeudato col Castello e la giurisdizione alli M.to Ill.ri Signori della famiglia Natta, cioè alli Signori Conti Ettore e Rolando, fratelli, Sig.r Senatore Girolamo, Annibale, Alessandro, Alberto, e Gabriele figlio del già Sig.r Carlo, Secondo e Pietro Francesco, nella cui successione pretende ora il Conte Ettore predetto, per un Quarto ciascuno. Però la giurisdizione si esercisce per Capitanato, il quale dura due anni, deputandosi a rata tra essi Signori, col mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, bandi, confische, e contravvenzioni ordinarie e straordinarie, ragioni, e pertinenze di ogni sorte.

L' Investitura del 1435 fatta dal Marchese Gio. Giacomo allo

1 Bonifacio I della schiatta Paleologa.

Spettabile Sig. Enrietto Natta, suo Vicario e Consigliere, dà di più in feudo retto, nobile, e gentile per se, figlioli, e discendenti suoi di qualunque sorte in infinito, però maschi, con l'Ufficio di Podestaria, e sua elezione nelle Cause Civili e Criminali, salarii, proventi, multe, pene, caccie in tutto il territorio, fiumi, rivi, acque, redditi del terzo della molitura del molino del Luogo, senz' alcuna sorta di spesa e carico, e di altri molini che per l' avvenire si fabbricassero, i quali in niun modo si potessero fare senza espressa licenza. Inoltre un censo di ducati quindici di oro, che deve ogni anno pagare la Comunità per la Podestaria, ed il quarto de' bandi ed emolumenti da' medesimi provenienti, pascoli, beni, onorevolezze e regali, ed autorità di proibire le caccie, ed il porto d' armi per decisione di questo Senato sino dal 1561.

La Comunità ha li forni con gli emolumenti.

S. A. ha la fedeltà degli uomini, le appellazioni, e l'Ordinario di doppie 385 d' oro, sopra le quali ne gode 184 l' Illmo Sr Conte Guido S. Giorgio Aldobrandino, e 9 1/2 gli eredi del fu Sig.^{r} Gio. Battista Lecco.

Sopra queste fini vi hanno li M.^{to} Ill.^{ri} Sig.^{ri} figlioli del fu Sig. Gaspare Mazzetto, e l' Ill.^{re} Signora Margherita Stanga moggia dieci di terreni feudali indivisi fra essi, ed avuti dal fu Sig.^{r} Girolamo Gabiano, quelli in feudo paterno, questi in feudo nuovo.

L'Ill.^{re} Sig. Gio. Francesco ha dal predetto Sig.^{r} Girolamo molte altre proprietà ed edificii, in feudo nobile e gentile, antico, avito e paterno, e, come vuole l' Investitura del 1420 fatta del Marchese Gian Giacomo al Sig.^{r} Gullielmo Gabiano per i maschi e per le femmine, con esenzione della milizia, la quale fosse occorsa a lui ed ai suoi eredi successori sopportare per detto feudo perpetuamente.

65 - Alfiano, Sanico, e Casarello. [1]

Formano un feudo delli M.^{to} Ill.^{ri} Sig.^{ri} Ettore e Rolando fratelli Natta, nuovamente da S. A. eretto in Contado in persona

[1] Sanico e Casarello sono due frazioni di Alfiano.

di amendue, con aggiunta delle prime appellazioni, di primogenitura ne' loro maschi, con l' Officio di Podestaria e suo pieno esercizio e deputazione, mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione in tutte le cause Civili e Criminali, pene, bandi, multe, subastagioni di beni di ogni sorte, dipendenti, emergenti, e connessi, salari, proventi, uccellazioni, caccie, e ragioni di proibirle, con facoltà di fabbricare molini sopra queste fini, con le acque e loro decorsi da fonti che vi scorrono, e come vuole la Investitura del 1432 del Sig.r Ettore Natta, che ebbe in dono per se, suoi Eredi, e successori di qualunque sorte, e per quelli a chi dasse, la quale Investitura ancorchè fosse data dal Marchese Gian Giacomo, nondimeno fu rinonciata, e quasi di nuovo concessa da Madama Anna nel 1538, di mente, come asserì, degli Ill.mi Duchi e Marchesi Federico e Margherita.[1]

Fa fuochi 122, bocche 689, soldati e Registro con Tonco.

66 - Oddalengo Piccolo.

Eretto in Contado da S. A. in persona dell' Ill.mo Sig.r Guido Gonzaga, figlio del Sig.r Alessandro, mantovano, il quale ne tiene la metà con ordine di primogenitura ne' suoi figlioli, eredi e successori, legittimi e naturali, e di legittimo matrimonio nati, maschi, ed, in difetto, del Sig. Alessandro primogenito dell' Ill.re Sig. Federico suo fratello e successivamente ne' primogeniti di lui o de' fratelli, se ve ne saranno, e mancando totalmente la linea mascolina di amendue essi fratelli, nel figliolo primogenito maschio della figlia primogenita di esso Sig. Conte Guido, sicchè, non essendovi maschi, succedano le femmine una volta, o più, in infinito, secondo la natura del feudo, come abbasso si dirà, sempre serbato l' ordine di primogenitura, con la fedeldà degli uomini, prime appellazioni, ancorchè dipendano dalle sentenze di altri Consignori, la metà del Castello, pescagioni, caccie e facoltà di proibirle, riservate in ciò le ragioni de' medesimi Consorti, del Comune, e degli uomini.

[1] Anna di Alençon era vedova del Marchese Guglielmo II Paleologo, e nel 1538 era Governatrice del Monferrato per Margherita sua figlia e Federico Gonzaga suo genero.

S. A. si riserva la milizia.

L' altra metà, meno quattro giorni di giurisdizione dell'anno, i quali sono del M.to Mag.co Sig. Alberto da Prato, antichissimo Vassallo del detto feudo, investito in nobile, retto, gentile, avito, proavito, antico, e paterno feudo, è degli Ill.mi Signori Rolando e Francesco Fresia, per se, suoi eredi e successori, in feudo paterno, e, dopo la morte del suddetto Sig. Alberto da Prato, quelli quattro giorni suddetti s'intendevano consolidati con la detta parte posseduta dalli medesimi Signori Fresia, col mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, censo, fodri, molino, proprietà, beni, onorevolezze e pertinenze.

L'investitura del 1324 fatta dal Marchese Teodoro I a Bonifacio da Prato ha di più bandi, pene, multe, aggiunte di pene, acquedotti, pascoli, regali di ogni sorte, con patto che gli eredi di detto Bonifacio, così maschi, come femmine, legittimi e legittimamente nati, potessero succedere nel feudo, nè fossero obbligati a' tempi debiti dimandare la Investitura, nè offrire la fedeltà, se non fossero legittimamente ricercati dal Marchese predetto, e suoi successori.

Fa fuochi 60, bocche 367, soldati 15, Registro lire 70.

67 - Oddalengo Grande, o di Stura.

Continua, come già anticamennte, il feudo intiero nella famiglia de Bossi, la quale ne era investita in feudo nobile, gentile, avito e paterno, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, omaggio, fedeltà degli uomini, ragioni del Patronato della Chiesa, regali, forni, acque e loro decorsi, molini e pescagioni, caccie, censi, redditi, taglie, fodri, composizioni, tassazioni, beni, proprietà, edificii, pertinenze, onorevolezze di ogni sorte, con ragione di imporre collette e taglie, gli uomini del Luogo, ed altre preeminenze, per se, suoi eredi, e successori maschi legittimi e naturali da essi discendenti.

Ma non è molto che da alcuni de Consorti fu alienato per la metà nelli M.to Ill.ri Signori Carlo e Senatore Gio. Battista Morra fratelli, i quali pochi giorni dopo il suo acquisto, l'hanno venduto, come anche tutti gli altri Signori della detta Famiglia, a Monsignore Ill.mo Rev.mo Petrozanni, con l' istesso titolo di Contado, e con primogenitura, e prerogative, oltre le predette,

che esso ha su Villa San Secondo suo primo feudo, ed in particolare concessione che, ritrovandosi il medesimo Monsignore in dignità Ecclesiastica, possa eleggere il Capitano della milizia eretta in detto luogo, e deputarvi un luogotenente, un alfiere, dei sergenti, e degli altri ufficiali, quali tali eletti e deputati, come sovra, levare, mutare, e subrogare, tante volte quante gli piacerà, e con facoltà di riscuotere e convertire in uso proprio tutte le pene, che da' medesimi Ufficiali e soldati si incorreranno per quali si voglia delitti, ancorchè militari, servendo però a' medesimi soldati i privilegi concessi da S. A. Dopo la vita del medesimo Monsignore il Conte primogenito discendente da lui, e quello che, servata la forma della sopradetta primogenitura, succederà nel feudo e Contado sia Capitano e goda tutte le facoltà, come sopra, concesse.

Fa fuochi 149, bocche 777, soldati 208, Registro lire 133.

68 - Scandaluzza.

Feudo, nel quale la Camera Ducale ne aveva poca parte, cioè giorni dieci.

La giurisdizione si parte ogni anno.

Li M.[to] Ill.[ri] Signori Ettore ed Alberto, fratelli de Cocconiti, ne hanno due mesi.

Li Nob.[i] Francesco e Bernardino fratelli, e Gio. Antonio de Tosi, mesi due e mezzo, in feudo nobile, e gentile.

M.[ri] Gian Giorgio e fratelli de Iseretti, giorni otto in feudo paterno.

Li Nob.[i] Vercello e Bernardo fratelli, Gian Giacomo e Gio. Francesco, fratelli de Bergamo, giorni venti.

Il M.[to] Mag.[co] Sig. Cristoforo Fabaro medico, mese uno in feudo nuovo.

Li M.[to] Mag.[ci] Sig.[i] Antonio, David, Girolamo, e Gio. Angelo, fratelli Mazzola, mesi otto in feudo nuovo, col mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, e altri emolumenti, beni, censi, onorevolezze, ragioni e pertinenze, la fedeltà, la appellazione. L' Ordinario, che importa doppie 56 1/2 d' oro, de' quali se ne ricavano 18, che si pagano al Sig.[r] Lorenzo Montiglio, spetta a S. A.

Fa fuochi 60, bocche 263, soldati con Moncucco, Registro lire 54.

69 - Murisengo.

Il Castello con tutta la giurisdizione, fuorchè un mese dell'anno, è degli Ill.mi Signori Lelio, Vincenzo, e Francesco Antonio figlioli, e Conte Francesco nipote, del fu Sig.r Presidente Scozia, cioè mesi sette e giorni tredici, in feudo antico rispettivamente, col mero e misto Impero e totale giurisdizione e suo esercizio, molini, proprietà, emolumenti, pertinenze, ed onoranze.

Il suddetto mese è della Comunità, con obbligo di rimetterlo alla Camera Ducale ogni qual volta che ella in qualunque modo venisse ad avere parte della giurisdizione.

La fedeltà, le appellazioni e l'Ordinario di doppie 197 d'oro, sono di S. A.

Fa fuochi 272, bocche 868, soldati 132, Registro L. 188.

70 - Corteranzo.

La giurisdizione si suole dividere di due in due anni, ed è in tutto della Famiglia de' Nobili de Giuniperi, fuorchè una piccola porzione, la quale il primo anno è in solido delli Nobili Bernardo, Domenico e Giacomo fratelli, i quali nell' altro anno partecipano anco di giorni dieci in feudo nuovo per i loro eredi e successori maschi, legittimi, e naturali, e da ciascuno di essi discendenti in infinito.

M.r Bonifacio, per mesi tre.

M.ri Uberto e Paolino, per due.

M.ri Filippo e Giacomo Antonio fratelli, per quindici giorni.

M.ri Gio. Battista, Alessandro, e Ludovico, fratelli, per altrettanti, e di più per giorni dieci, in feudo nuovo.

M.ri Antonio, Biagio, e Gullielmo fratelli, mese uno.

M.r Enrietto Giunipero, giorni venti.

M.ri Orazio e Matteo fratelli, altrettanto.

M.ri Giorgio Francesco, Antonio, Stefano, e Gio. Domenico, fratelli, giorni dieci.

M.ri Defendente e Giacomo, cugini, un mese.

M.r Livio Rolfo, giorni dieci ed alquante ore, in feudo nuovo, col mero e misto Impero, possanza della spada e totale giurisdizione, beni, emolumenti, onorevolezze, e pertinenze.

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l'Ordinario di doppie . . . .

Fa fuochi 21, bocche 123, soldati con Murisengo, Registro lire 21.

71 - La Piovà.

La giurisdizione di questo e degli infrascritti due Luoghi annessi si esercisce per Capitanato di cinque in cinque anni.

Li due primi sono delli M.^{to} Ill.^{ri} Signori Alessandro, Gian Giacomo, Gabriele, Gian Battista e Prospero, figlioli del fu Sig.^{r} Bartolomeo, Tolomeo e Carlo Massimiliano del fu Sig.^{r} Antonio, ed Ercole figliolo del fu Sig.^{r} Percivalle, de' Conti di Cocconato e Signori di Passerano, in feudo nobile, retto, gentile, antico, avito, e paterno, per se, eredi, e successori maschi, e da essi legittimamente discendenti, e da legittimo matrimonio nati, con facoltà concessa ad essi Signori, e loro successori, di poter per suo uso solamente comprare vettovaglie fuori e nel territorio di S. A. in questo Stato, e condurle nel luogo di Passerano, avendone prima licenza da S. A., ogni anno, e quando sarà bisogno, pagando li pedaggi ne' luoghi soliti, od accordandosi con i pedaggieri, vendere, permutare, e fare ogni sorte di contratti delle proprietà dipendenti da questi feudi nelle fini e territori di essi Luoghi, senza licenza di S. A., a' Consorti nei feudi, ed ivi abitanti, ed eziandio a quelli di altre Terre, contribuendo però l'acquirente ne' carichi, alla rata del Registro in detti Luoghi, con la Comunità del Luogo, ove abiteranno essi forastieri, a rata di quelli della Piovà, con patto che nelle Cause Civili e Criminali non gli si possa dar Consultore nel tempo della loro giurisdizione, con la caccia, e ragioni pertinenti per il decorso di acque nelle fini della Piovà e alli loro molini.

Il terzo anno è delli M.^{o} Ill.^{ri} Signori Urbano ed altri figlioli del fu Sig.^{r} Conte Lodovico Montafia, in feudo nuovo per se ed eredi suoi discendenti et femmine. Ora la Camera ne ha il possesso.

Il quarto anno è della Camera Ducale, la quale ha più di tre mesi nel seguente anno per la parte che era delli Signori di Robella.

Il quinto anno per nove mesi è del M.^{to} Mag.^{co} Sig.^{r} Bartolomeo Saliceto per la metà in feudo nuovo per se, eredi, e discendenti suoi maschi. L'altra parte l'ha acquistata il Sig.^{r} Camillo Padre per se, suoi eredi, e successori, col mero e misto Impero, possanza della spada, totale giurisdizione, bandi, pene, multe, condanne, confische di beni, censi, fitti, terreni, onorevolezze ed altre ragioni.

Le appellazioni, e la fedeltà, sono di S. A.

Fa fuochi 110, bocche 652, soldati con Pino, Registro lire 50,

72 - Cerreto.

Infeudato nel sopra detto modo, contro la Comunità, del quale Luogo pretendono li predetti Signori Passerani alcuni fitti per le terze vendite, successioni, ed altre ragioni.

Fa fuochi 74, bocche 315, soldati con Pino, Registro lire 47.

73 - Castelvero.

Annesso alla Piovà, dove il soddetto Sig.r Saliceto, con li Signori Camillo e suoi figlioli partecipanti per un quarto, ha un censo annuo della Comunità di ducati trenta d' oro, per la metà acquistato dal detto Sig.r Camillo padre, e per l' altra in feudo nuovo, come sovra, il qual censo era altre volte della Famiglia Coccastella, investita in feudo nobile, gentile, con privilegio, che in tempo di Milizia i Vassalli non potessero essere astretti, se non in un serviente pedestre per un mese dell' anno.

Fa fuochi 35, bocche 178, soldati con Pino, Registro lire 59.

74 - Coniolo.

La giurisdizione di questo Luogo si suddivide in due anni, de quali la Famiglia de Fassati ne ha mesi quattordici in questo modo.

L'Ill.re Sig. Bonifacio ne ha mesi cinque e giorni venticinque, cioè mesi quattro e giorni dieci in feudo nobile, e gentile, retto, paterno, avito, proavito, ed antico. Il restante in feudo nuovo.

Gli Ill.ri Signori Gio. Federico, e Felice, del fù Sig.r Lodovico, altri mesi sei e giorni quindici, cioè mesi quattro e giorni dieci in feudo nobile, e gentile, come sovra. Il restante in feudo paterno.

L' Ill.re Sig.r Lodovico, del fu Sig.r Gio. Antonio, mese uno e giorni ventidue, in feudo nobile, e gentile, come sovra.

I dieci mesi restanti sono della Famiglia de Facerii in questo modo.

Il Sig.r Bonifacio giorni trentanove in feudo nuovo.

I predetti Signori figlioli del Sig.r Lodovico Fassati ne hanno la metà, cioè mesi sei e mezzo e tre giorni, sei in feudo paterno, il restante in feudo nuovo.

M.r Antonio Facerio, del fu Sig.r Alessandro, giorni diecinove e mezzo in feudo nobile, gentile, come sovra.

Il Sig.[r] Agostino Facerio altri giorni trentuno in feudo nobile e gentile, come sovra.

L'Ill.[mo] Sig.[r] Conte di Valenza, altrettanto in feudo avito, col mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, omaggio, fedeltà degli uomini, Signoria, pedaggio, porto, dazio, fiume del Po, edificii, pertinenze, acque, forno, frutti, dazio di Torcello per la metà diviso conforme alla giurisdizione, regali, giare, boschi, alluvioni del Po solite a dividersi ogni diciotto anni, tra essi Consorti da una parte, e la Comunità di Morano dall' altra.

S. A. ha le appellazioni.

Fa fuochi 71, bocche 354, soldati 71, Registro lire 33.

75 - Torcello.

Corte altre volte di S. A., congiunta con le fini di Casale, e posta in fertilissimo sito, ricavandosi grani, vini, legna, e fieno in gram copia e bontà.

Ha una torre eminente, con alcuni alloggiamenti, ove altre volte era il Castello, ed ivi si fa osteria ordinariamente, e vi sono cassine ed abitazioni commode, particolarmente per i massari e lavoranti.

Ora si trova eretto in Contado e transferto nel fu Ill.[mo] Sig.[r] Conte Giulio Strozzi, parte sotto titolo di permutazione, avendo S. A. avuto in cambio la corte di Suave sul Mantovano, e parte col titolo di donazione per il soddetto Sig. Conte Giulio, suoi figlioli, e discendenti maschi, legittimi e naturali, e di legittimo matrimonio nati, e per li Signori Cesare suo fratello, e Giulio Cesare nominato *Pompeo* suo nipote, e loro figlioli, e discendenti maschi, legittimi, e naturali; in difetto de maschi, che le femmine succedano con ordine di primo genitura, ed, essendovi de maschi, restino sospese le femmine, in feudo nobile e gentile, antico, avito, e paterno, col mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, e facoltà di conoscere e terminare tutte le cause Civili, Criminali, e miste, tanto nella prima, quanto nella seconda cognizione, con tutte le multe, pene, condennazioni, confiscazioni de beni, ed altri emolumenti, e redditi giudiziali, omaggio, fedeltà degli uomini, fiumi, acque, loro decorsi, pescagioni, caccie, e ragione di proibirle, con dichiarazione che gli

uomini, che di presente e per l'avvenire abiteranno in detto Luogo, siano immuni ed esenti da tutti li carichi personali imposti, eccettuati quelli che si imponessero per pubblica utilità, e necessità.

Ora si trova il detto Contado in capo del soddetto Sig. Conte Giulio Cesare nominato *Pompeo*, e chiamato alla successione del Sig.r Conte Cesare per la facoltà concessagli da S. A., nel quale Sig. Pompeo e suoi figlioli e discendenti maschi, legittimi, dovrà continuare il detto feudo con ordine di primogenitura, con facoltà di nominare una femmina e sue discendenti femmine, le quali, in difetto de maschi, come sovra, abbiano da succedere.

Fa fuochi 33, bocche 171, soldati ..... territorio esente, moggia 1200.

76 - Pontestura.

Immediato di S. A. con Castello di commoda abitazione sopra la riva del Po.

L'Altezza suol deputare il Castellano a suo beneplacito, il quale, oltre la custodia del Castello, ha la cognizione delle Cause Civili e Criminali, però ne Criminali la metà della giurisdizione e degli emolumenti spetta alli Signori di Camino, i quali hanno anco la metà dell'utile del porto, del pedaggio, delle ghiare, possessioni, pescagioni, ed altri proventi, e ragioni spettanti al detto Castello, in feudo nobile e gentile, antico, avito, proavito, e paterno, per se e gli eredi maschi discendenti dal primo investito.

Gode parte di queste entrate la M.to Ill.rè Sig.a Contessa Isabella, Madre delli Signori Lelio e Carlo de predetti Conti, per l'assegno del restante delle sue doti di scudi mille e novantatre d'oro, fintanto che il Sig. Lelio abbia anni venticinque, al qual tempo queste ragioni feudali hanno da ritornare immediatamente alli maschi, secondo la natura del feudo, ma, se durante questo termine, ella prima se ne morisse, ha la facoltà di disporre del valore di questi redditi sopra questo territorio.

L'Ill.mo Sig. Conte San Giorgio Aldobrandino vi ha la sua massaria feudale detta *Montiggio*.

S. A. affitta il moleggio per sacchi 406 di formento, e l'Ordinario importa Ducati 264 $^{2}/_{3}$ d'oro.

Fa fuochi 228, bocche 1203, soldati 176, Registro lire 253.

77 - Solonghello.

Anticamente era tutto della famiglia Gabiana, ora per una certa parte li M.to M.ci Signori Gullielmo e Curzio fratelli de Gabiano hanno di giurisdizione quattro mesi dell'anno.

Il M.to M.co Sig. Domenico Pezzana, mesi quattro e mezzo, in feudo nuovo.

M.r Girolamo Ricetta, come marito della Sig.a Eleonora Gabiana, giorni venti per i maschi solamente, in feudo retto e nobile.

Li M.to M.ci S.ri Gian Battista Dottore e Francesco de Cortini, mesi due e giorni venticinque, in feudo paterno, col mero e misto Impero, e total giurisdizione, bandi campestri, forni, molini, ragione di mollere (sic) e di fornare, acque e loro decorsi, caccie, pescagioni, fodro di fiorini ventuno dovuto per la Comunità, beni, onorevolezze, e pertinenze.

M.r Girolamo Ricetta ha sopra queste fini alcune proprietà eudali in feudo nuovo, retto, e nobile, fedeltà degli uomini. Le appellazioni, e l'Ordinario, che importa scudi 71 $^{3}/_{4}$ d'oro, sono di S. A.

Fa fuochi 94, bocche 386, soldati con Mombello, Registro lire 63.

78 - Camino.

Infeudato con titolo di Contado alli M.to Ill.ri Signori Barnaba Zio, e Lelio e Carlo Scarampi, in feudo nobile, gentile, antico, paterno, avito, e proavito, con Castello, tutto il territorio, ed ogni ragione del territorio, fortezze, con gli uomini, fedeltà degli uomini, omaggi, successioni, eredità, acconciamenti, pene, multe, bandi, fitti, decime, redditi, fodri, taglie, esazioni, angarie, perangarie, carichi, pedaggi, curree, pescagioni, molini, forni, usi di cacciare, pescare, mollere, e fornare, acque e loro decorsi, giare, isole, pascoli, regali, ragione di imporre pene e bandi, e riscuo-

terli, con tutto il mero e misto Impero, onnimoda giurisdizione e castigo, eziandio sugli estranei, i quali in qualunqne modo sortiscano il loro foro, honori, autorità, ragion di patronato, utilità, onorevolezze, ed entrate, ed infine con l'istessa possanza per ragion di feudo che avevano già gli Ill.mi Signori Marchesi di Monferrato.

Il fodro, che deve la Comunità, è in solido del predetto Sig. Conte Lelio, con ordine di primogenitura.

S. A. ha le appellazioni.

Fa fuochi 174, bocche 679, soldati 131, Registro lire 153.

79 - Brusaschetto.

È delli Signori suddetti Conti di Camino, con ogni dominio, signoria, giurisdizione, mero e misto Impero, omaggio, fedeltà, successioni, regali, utilità, onorevolezze, e ragione di ogni sorte, in feudo nobile, antico, per se ed eredi del primo investito, il censo, e primogenitura, come sovra.

S. A. ha le appellazioni.

Fa fuochi 33, bocche 155, soldati col predetto, Registro lire 24.

80 - Castel S. Pietro.

Infeudato per una quarta parte in comune alli suddetti Sig.ri Conti di Camino, con la fedeltà degli uomini, mero e misto Impero, possanza della spada, caccie, e ragioni del Patronato di eleggere e nominate il Rettore della Chiesa, e di collettare gli uomini, censi, proventi, emolumenti, beni, onorevolezze, e qualunque altro regalo, in feudo nobile, gentile, antico, per se ed eredi del primo investito.

Per le tre parti restanti è in solido del Sig.r Conte Lelio, con un censo dovutogli ogni anno dalla Comunità, in feudo nobile, gentile, e retto, con l'ordine di primogenitura, posto come sovra, e con le medesime prerogative che ha l'altra quarta.

Le appellazioni spettano a S. A.

La metà degli Uomini è delle infrascritte Reverende Monache.

Fa fuochi 85, bocche 369, soldati con Camino, Registro lire 100.

81 - Rocca delle Donne.

Villa infeudata alle Suore di S.[ta] Maddalena di Casale, le quali anticamente albergavano nel suddetto Luogo, e deputano il Podestà, godendo gli utili di quella giurisdizione.

Fa fuochi 26, bocche 226, soldati ...., Registro Territorio esente.

82 - Gabiano.

Infeudato al M.[to] Ill.[re] Sig.[r] Antonio Montiglio con titolo di Contado, ed ordine di primogenitura ne maschi solamente ed in infinito, con gli uomini, omaggio, fedeltà degli uomini, prime, seconde appellazioni, ed ulteriori, mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione in tutte le cause Civili e Criminali, multe, pene, bandi, confische, rivi, torrenti, acque e loro decorsi, ed in specie le acque e giare del Po, con il Porto e ragione di portinare (sic) rispetto a questo luogo solamente, roggie, molini, e ragion di macinare, forni, pescagioni, caccie e facoltà di proibirle, composizioni, tasse de cavalli, pedaggi, gabelle, pascoli, beni, e regali di ogni sorte, in feudo nobile, gentile, antico, paterno, avito, proavito, per se e suoi figlioli e discendenti da figlioli primogeniti.

Fa fuochi 181, bocche 922, soldati 207, Registro lire 276.

83 - Mombello.

Infeudato all' Ill.[mo] Sig. Conte Julio Guerrero, mantovano, in virtù dell'assegno fattogli da S. A. di scuti 20.000 d'oro che gli doveva per il compimento della permuta fatta con esso lui della Corte di Castione sul Mantovano, in cambio di quella di Ponte Malio dato a S. A., con tutti i redditi e ragioni di questo Luogo, quanto sia solamente per la somma di scuti cinquecento d'oro, di lire sei di moneta mantovana annualmente, e per il restante delle entrate, computata la porzione e le ragioni che aveva in questo feudo il Sig. Conte di Gabiano, ne fu investito l' Ill.[mo] Sig.[r] Conte Vincenzo suo figlio, il quale l' ebbe in dono da S. A. con titolo di Contado ed ordine di primogenitura nel

detto Sig. Vincenzo e suoi discendenti maschi, ed, in difetto di essi, per gli altri figlioli maschi del Sig.r Conte Julio, servato sempre l' ordine di primogenitura, col mero e misto Impero e total giurisdizione, uomini, omaggio, fedeltà degli uomini, pene, multe, emolumenti, e regali di ogni sorte, pedaggi, molini, acquedotti, pescagioni, caccie, forni, servigi, roide, condotte, acque, fitti, fodri, dazi, beni, ragioni e pertinenze, salvo la milizia, della quale ne fa Capitano per sua vita il Sig.r Conte Vincenzo.

Fa fuochi 294, bocche 992, soldati 207, Registro lire 276.

84 - Varengo.

È annesso al Contado di Gabiano.

Fa fuochi 55, bocche 272, soldati con Gabiano, Rigistro lire 115.

85 - Cerrina e Montalto.

Terra del medesimo Sig.r Conte di Gabiano, con l' istesso ordine di primogenitura e prerogativa, con libera facoltà di fabbricarvi Castello e sue fortificazioni, come li piacerà.

Fa fuochi 198, bocche 470, soldati con Gabiano, Registro 113.

86 - Moncestino.

Eretto in Contado nel 1565 dall' Imperatore Massimiliano II, e confermato l'anno seguente dal Sig. Duca Gullielmo Gonzaga, fu infeudato con gli infrascritti due Luoghi agli Ill.ri e M.to M.ci Signori della Famiglia Mirolia, cioè alli Sig.ri Alfonso Gullielmo, e Bartolomeo, Cugini, e figlioli rispettivamente, per la metà di giurisdizione, che costituisce quattro anni di otto.

Alli Sig.ri Bernardino, Francesco, Gaspare, e Mario, per un quarto dell'altra metà.

Alli Sig.ri Ugonino e Gian Pietro fratelli, per altrettanto.

Alli Sig.ri Gio. Francesco, Benedetto, Girolamo, Gio. Luigi, Gio. Vincenzo, e Gio. Battista, quattro figlioli minori del fu Sig. Facio, Zanotto e Bartolomeo, fratelli, per altrettanto.

Alli Sig.ri Bonifacio ed Orazio, minori figlioli del fu Sig.r Lorenzo, per altrettanto.

Fa fuochi 157, bocche 636, soldati 114, Registro lire 70.

87 - Villamirolio.

Annesso al Contado di Moncestino, come sovra, fuorchè della fedeltà, quale si giura a S. A.

Fa fuochi 111, bocche 617, soldati con Moncestino, Registro lire 113.

88 - Rosingo.

Annesso come sovra, con la fedeltà, però non tutti li Signori ne hanno parte, perchè la metà è delli Sig.ri Alfonso, Gullielmo e Bartolomeo, colla giurisdizione di due anni di quattro.

Un quarto è delli Signori Bernardino e Francesco Bernardino.

L'altro quarto è delli Sig.ri Gio. Francesco, Benedetto, e quattro figliuoli del fu Sig. Facio predetto.

Fa fuochi 30, bocche 88, soldati con Moncestino, Registro lire 20.

I Mirolii godòno mero e misto Impero, pieno dominio, possanza della spada, omaggi, fedeltà, totali pedaggi, caccie, pescagioni, pascoli, alluvioni, giare, riviere, monti, paludi, terre colte ed incolte, vineate, boschive, prati di quà e di là del Pò, porto natante, onori, regali, onorevolezze, pertinenze, beni, ed altre ragioni e pertinenze, con un fodro di fiorini 80 in Moncestino, 62 in Villamirolio, Rosingo 16, dovutogli ogni anno da quegli uomini secondo le loro porzioni, in feudo nobile, avito, e gentile, paterno ed antico, per se ed eredi loro.

Le prime appellazioni solamente sono in solido delli predetti Signori Conti Alfonso, Gullielmo, e Bartolomeo, donategli, non sono molti anni, da S. A. in feudo, come sovra, per se e loro eredi, discendenti capaci del feudo.

Sopra le fini di questo ultimo Luogo ha alcuni beni Enrico Sorbo di Varengo, in feudo nuovo.

89 - Mirolio.

É un recinto di muraglie vecchie scoperte e del tutto abbandonate, separato e lontano dalle abitazioni di Moncestino, e di Villamirolio, posto nel terminamento di questi due Luoghi, lungi un miglio dal Po, ed in mezzo vi sono i colli, il quale si riconosce da quei Gentiluomini di Moncestino da Monsignor Rev.^{mo} di Casale per le medesime giare, isole, porto, dazi, ed altre regalie di Moncestino e Villamirolio.

Fu rovinato questo Luogo per il sollevamento fatto dagli abitanti, i quali non potevano soffrire il Conaggio.

90 - Brusasco.

Era feudo degli Ill.^{ri} Palamide, e Girolamo, figlioli del fu Sig.^{r} Claudio Cesare Dodolo, del quale feudo ne ha la metà il predetto Sig. Girolamo, parte per donazione fattagli dal Sig. Gian Giacomo suo fratello, Cavaliere di Malta, eccetto l' infrascritta porzione del Sig.^{r} Coppa, con tutte le cognizioni nelle Cause, Civili, Criminali, e miste, col mero e misto Impero, total giurisdizione, e possanza della spada, multe, pene, bandi, ed emolumenti, caccie, ragioni di proibirle, regali del Po, molini e ragion di macinare, e di astringere tutti quelli, i quali sino al presente sogliono macinare et molare, cioè le Comunità di Cavagnolo, Marcorengo, Moranzengo, Tonengo, Cunico, Colcavagno, Castel Cebaro, Rinco, Scandaluzza, porto, ragion di transito sul Pò con intero pedaggio, forni e ragione di fornare, pascoli, pescagioni, beni, giare, alluvioni, redditi, onoranze, in feudo nobile, antico, avito, e paterno per i maschi, ed, in difetto, per le femmine in infinito.

Il M.^{to} Mag.^{co} Sig. Lorenzo Coppa aveva di giurisdizione il mese di settembre con alquanti corpi di beni feudali assegnatigli in pagamento di Ducatoni 2050 d'oro, dovutigli dalla già Signora Eleonora, Madre di detti Signori Dodoli, in feudo nuovo. Ora esso Sig. Coppa ha per convenzione rimesso il tutto alli Sig.^{i} Dodoli.

La ragione di proibire le caccie e di costringere gli altri a molare a loro molini patisce qualche contesa.

Quella di proibire i forni è stata nuovamente tolta via mediante scudi 40 d' oro all' anno, che gli pagano li particolari del Luogo, così l' accordo.

S. A. ha la fedeltà, l'Ordinario, che importa scudi 45 $^1/_2$ d'oro.

Fa fuochi 116, bocche 682, soldati con Moncucco, Registro lire 132.

91 - Cavagnolo.

Resta la giurisdizione per la maggior parte della Casa Provana, cioè delli M.[to] Mag.[ci] Signori Gaspar, Ippolito, Gio. Francesco, Zaccaria, fratelli, per mesi dieci dell'anno, eccettuati giorni 23 nel mese di maggio ogni ottavo anno, che sono delli infrascritti Serra e Bersano.

Ne hanno gli Ill.[ri] Sig.[ri] Raimondo ed Armodio fratelli, Percivalle, ed altri figlioli del già Sig.[r] Orazio, e Massimiliano Calori, due mesi restanti dell' anno, acquistati dal Padre ed Avo rispettivamente, ma non ci hanno altro che la semplice giurisdizione.

M.[r] Giacomo Bersano, quindici giorni ogni ottavo anno, con il forno, emolumenti, beni, proprietà, ed onoranze, semplicemente in feudo nuovo per se, suoi eredi, e successori maschi, da se legittimamente discendenti.

Il M.[to] Mag.[co] ed Ecc.[te] fisico Sig.[r] Antonio Serra ha di giurisdizione otto giorni solamente, come sovra, acquistati dalla Camera Ducale, in feudo nuovo per i suoi figlioli e discendenti suoi maschi, ed, in difetto, per una figlia legittima e naturale, e quando più fossero, per quella solamente che più piacerebbe a lui di nominare, così però che, avendo ella de maschi di legittimo matrimonio, per uno solamente di essi figlioli, da nominarsi ad elezione del Sig.[r] Antonio, o della figliola, alla successione del feudo, sicchè dopo quello poi sempre perpetui nella linea mascolina, ed in infinito, con i dovuti emolumenti, salarii, onorevolezze, ragioni, beni, e pertinenze.

La Investitura del 1436, concessa agli antenati Provani, ha di più col territorio il mero e misto Impero, total giurisdizione, il fiume Po, le acque, acquatici, giare, pascoli, e ragioni di regalie, in feudo nobile, gentile, antico, avito, e paterno, con molte alluvioni, molini, artificii, pedaggi, pene, multe, ed altre pertinenze per gli eredi e successori suoi.

Il suddetto Sig. Gio. Francesco tiene altri beni in feudo nuovo per se, figlioli discendenti, eredi, e successori suoi maschi, legittimi e naturali.

Similmente M.[r] Gio. Antonio e Gio. Battista fratelli de Cella, in feudo, come sovra.

Il censo e fodro che paga la Comunità del Luogo ogni anno di ducati 40 di oro in oro, altre volte delli Signori Provani, ora è delli Signori Calori suddetti, dodici in feudo paterno ed avito rispettivamente, ed i ventotto restanti in feudo nuovo e paterno. La metà del censo è con termine di riscatto.

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e le caccie.

Fa fuochi 99, bocche 435, soldati con Moncucco, Registro lire 193.

92 - Marcorengo.

La metà del Castello e della giurisdizione è ded M.[to] Mag.[co] Signor Giacomo Cocconato, e l'altra metà delli M.[to] Mag.[ci] Sig.[ri] Secondo e Conte fratelli pure de Cocconati, col mero e misto Impero, possanza della spada e total giurisdizione, con gli uomini, beni, ragioni, commodità, onoranze, ed altre pertinenze.

La Investitura del 1410 fatta al Nobile Matteo de Brozzolo de Signori de Cocconato dal Marchese Teodoro II dice, in feudo nobile e gentile, antico, avito, e paterno, per se, eredi, e successori suoi, da lui discendenti in perpetuo, con le multe, pene, bandi, forni, molini, paratori, e battanderi, ragione di imporre, levare, e fabbricare le suddette cose, acque e suoi decorsi, caccie, pescagioni, regali, Signoria, pascoli, proventi, ed entrate, con suoi dipendenti, emergenti, e pertinenze di qualunque sorte, con la clausula *ad habendum*.

La Fedeltà, ancorchè nelle Investiture ulteriori de Signori se ne faccia menzione, si giura tuttavia a S. A., la quale ha le appellazioni.

Fa fuochi 400, bocche 1244, soldati con Moncucco, Registro lire 48.

93 - Moranzengo.

Infeudato all' Illmo Sig.^{r} Conte Mercurino Gattinara, Padrone di Ozzano, con la Castellania, Podestaria, fedeltà degli uomini, mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, caccie, fitti, censi, censo annuo, taglie, roide, regali, emolumenti, beni, ed altre pertinenze, in feudo nobile, gentile, antico, avito e paterno.

Fa fuochi 32, bocche 224, soldati con Monteu, Registro lire 48.

94 - Bozzolino (Castelpiano).

La metà di tutta la giurisdizione, con tutto il Castello della Motta, è degli Ill.^{mi} Sig.^{ri} Pietro zio, e Nicola nipote de Provani, in feudo nobile, gentile, antico, avito, e paterno.

Li Ill.^{mi} Sig.^{ri} Francesco Provana, Gran Cancelliere del Ser.^{mo} di Savoia, e Sig. Bartolomeo Provana, suo fratello, hanno tre quarti dell' altra metà di giurisdizione, e tre quarti del Palazzo, o sia Castelpiano, in feudo, come sovra.

L'Ill.^{re} Sig.^{r} Marco Antonio Baiino, Dottor di leggi di Torino, ha l' altro quarto di Castelpiano, e la quarta parte restante di questa ultima metà, che è un ottavo di giurisdizione, tutta acquistata dall' Avo Paterno, con beni, in feudo nuovo, e con facoltà di costrurre molini, battanderi, e quali siano altri artificii, col mero e misto Impero, possanza della spada, uomini, pedaggio, ragione di pedaggiare, acque, pescagioni, caccie, forni, roide, fodri, fitti, censi, emolumenti, confische, ed altre pertinenze.

Fa fuochi 54, bocche 244, soldati con Sciolze, Registro lire 22.

95 - Tonengo.

Feudo parimenti del Sig.^{r} Conte Mercurino suddetto, il quale per due parti su sette ne prende la Investitura da S. A., col mero e misto Impero, e totale giurisdizione, omaggi, fedeltà degli uomini, ufficio della Podestaria, e Castellania, utilità, emolumenti suoi, in feudo, come ha Marcorengo.

Per le cinque restanti ne prende l' Investitura da Monsignor Vescovo di Casale, in feudo nobile, gentile, antico, onorifico, e

perpetuo, con l'omaggio degli uomini, total giurisdizione, caccie, acque, e oro decorsi, pescherie, artificii, pedaggi, forni, pascoli, ed altre pertinenze, con la ragione del Patronato delle Chiese, per i maschi solamente.

Fa fuochi 40, bocche 170, soldati con Monteu, Registro lire 36.

96 - Pogliano.

Cantone dipendente da Moncucco infrascritto, come abbasso si dirà.

Fa fuochi 2, bocche 8, soldati concorre con Moncucco.

97 - Vergnano.

Cantone dipendente da Moncucco.

Pogliano è infeudato agli Ill.mi Sig.i Orazio, Carlo, Cavaliere Gian Battista, Alessandro Dottore, ed Annibale, fratelli e figlioli del Sig.r Priamo Grisella, altre volte de Proliani, per la metà, e per l'altra metà all'Ill.re Sig.r Luigi Grisella.

Vergnano parimenti per la metà è degli Ill.ri Sig.ri figlioli del fu Sig. Priamo, e per l'altra metà del M.to Mag.co Sig.r Achille Grisella, coi debiti emolumenti, salari, fitti, beni, onorevolezze, in feudo nobile, retto.

La Investitura di Pogliano rinnovata del 1420 alli Nobili Gio. Tomaso ed Antonio, fratelli de Pogliani, dal Marchese Gian Giacomo, ha questa Clausula di più, col mero e misto Impero, e regali.

La stessa Investitura fa menzione di Vergnano, ed è amplificata con queste parole, col mero e misto Impero, e total giurisdizione, regali ed onorevolezze, in feudo nobile, retto, antico, avito e paterno.

Fa fuochi 16, bocche 83, soldati e Registro concorre con Moncucco.

98 - Moncucco.

La giurisdizione ed il Castello si suddividono in terzi, e due terzi sono delli predetti Signori fratelli figlioli del fu Sig. Priamo

Grisella, uno di porzione antica, e l'altro in feudo paterno, l'ultimo terzo è del Sig. Luigi Grisella, con le sue debite onorevolezze e pertinenze.

La Investitura prima di questo feudo fatta dal Marchese Gian Giacomo nel 1440 al Nobile Giorgio de Solari, da quali Solari essi Signori Grisella hanno causa, ha queste aggiunte, col mero e misto Impero e total giurisdizione, possanza della spada, fortezze, pascoli, caccie, pescagioni, acque e loro decorsi, pene, bandi, multe, confische, onorevolezze, fitti, ed entrate, in feudo nobile, retto, e gentile.

S. A. ha concesso alli suddetti Vassalli la fedeltà, e le appellazioni, con la caccia per privilegio concesso.

Fa fuochi 91, bocche 502, soldati 318, Registro lire 96.

99 - **Monteu** (**da Po**).

La giurisdizione si divide ogni quattro anni, e di questi li Sig.ri Fluvio ed Anselmo, fratelli, detti *di Monferrato*, ne hanno mesi ventuno e giorni sette.

Gli Ill.ri Signori Costantino, Gio. Michele, e Pompeo Radicati, mesi sei e giorni ventitre indivisi.

Il M.to Mag.co Sig. Gio. Giacomo Gorle, figliolo del Sig. Capitano Cesare, due e mezzo, in feudo nobile, gentile ed antico.

Il M.to Mag.co Sig. Capitano Cesare suddetto, uno e mezzo, in feudo nuovo.

Li M.to Mag.ci Signori Gio. Francesco, Gaspar, ed Ippolito, fratelli Provani, due indivisi con gli infrascritti Capelli.

Li Nobili Gio. Antonio, Francesco, Girolamo, e Pietro Antonio, figlioli del già M.r Gio. Battista Capello, otto in feudo paterno.

Li M.to Mag.ci Sig.ri Francesco e Defendente, fratelli de Insula, due in feudo paterno.

Lo speciale M.r Gio. Battista Barello, due in feudo paterno, ed alquante proprietà in feudo nuovo.

M.r Domenico Barello altrettanto in feudo nuovo, col mero e misto Impero, e totale giurisdizione, officio e salario del Podestà, pedaggio, dazio, pene, multe, condanne, bandi campestri, per un terzo, roide, fodri, pescagioni, caccie, e pertinenze.

Il Censo o sia fodro di ducati ventiotto, altre volte delli Si-

gnori Provani, è partito per la metà fra il Sig. Costantino Radicati, e li Signori fratelli de Insula, quelli in feudo nuovo, questi in feudo paterno, e lo paga la Comunità.

L'Investitura di questo Censo, fatta dal Marchese Giovanni IV Paleologo, nel 1453 al Signor Baldassar Provana antecessore, da in feudo nobile, gentile, per se e suoi eredi e successori, il porto del Po. Ma le giare, moliture, forni, ed i bandi campestri, sono della Comunità.

La fedeltà degli uomini, e le appellazioni sono di S. A.

Fa fuochi 100, bocche 528, soldati 142, Registro 253.

100 - Piazzo.

La giurisdizione è di dieci in dieci anni, ma la porzione del Sig Gio. Battista Turco, che è la terza parte, cioè tre anni e mesi quattro, è feudo della Mensa Episcopale di Casale.

L'Ill.mo Sig. Conte Mercurino Gattinara, un anno ed un mese.

Gli Ill.ri Sig.ri Francesco, Scipione e Leonardo, fratelli Grossi, una vigesima parte, cioè mesi sei, in feudo antico, avito, e paterno.

Li Ill.ri Sig.ri Costantino, Giovanni, Michele, e Pompeo Radicati un anno.

Li Mag.ci Signori Adamo e nipote Radicati di Casalborgone, mesi sei.

Li M.ci Sig.ri Gio. Antonio, Francesco, Girolamo, e Pietro Antonio Capelli, ne hanno mesi dieci, meno quattro giorni ogni anno bisestile, ed in altra partita mesi otto in dieci anni, cioè mesi trentadue, e giorni venti, in feudo paterno, nobile, e gentile.

M.r Giovanni Zerbino, due mesi in feudo nuovo, ora è del figliolo del Sig.r Paolo.

Il M.to Mag.co e Rev.mo Sig.r Priore Cesare Delfino, giorni dieciotto ogni bisestile, sono mesi uno e mezzo.

Li M.ci Sig.ri Lodovico ed Alessandro Delfini, fratelli, venticinque giorni, come sovra, fanno mesi due.

Il Mag.co Sig.r Rodomonte Delfino giorni sette, come sovra, in dieci anni fanno giorni diciasette, col mero e misto Impero, e totale giurisdizione, censo, beni, pertinenze, ed onorevolezze.

Le appellazioni e la fedeltà sono di S. A.

Fa fuochi 71, bocche 238, soldati ...., Registro lire 87.

101 - Lavriano.

La sua giurisdizione è decennale, sebbene da qualche Investitura appaia essere undecinale, tuttavia si osserva la prima di ogni dieci anni, de quali li Mag.ci Sig.ri Lodovico ed Alessandro, fratelli Delfini, hanno otto mesi, cioè dal primo febbraio (dal qual mese principia sempre l'esercizio della giurisdizione) sino al primo di ottobre, il novembre è del molto Mag.co Sig. Priore Cesare Delfino.

Li M.to Mag.ci Sig.ri Gio. Batta e Bartolomeo Provani hanno mesi undici dell'anno seguente in feudo nuovo.

Il mese restante, che è agosto, è di M.r Paolo Zerbino.

Gli otto anni, che sopravanzano, sono continuamente del Sig.r Rodomonte suddetto, in feudo paterno, con i suoi emolumenti, redditi, censi, fodro, taglie, roidi, alluvioni del Po, giare indivise con la Comunità, ragioni, onori, e pertinenze.

Il Porto sul Po è della Comunità, la quale lo riconosce dalla Camera Ducale, dandogli il terzo netto dell'incasso.

S. A. ha le appellazioni, la fedeltà, e l'Ordinario, che importa doppie 83 di oro.

Fa fuochi 83, bocche 394, soldati con Monteu, Registro lire 80.

102 - Mondonio.

La giurisdizione si parte di tre in tre anni in questa forma.

I primi sei mesi del primo anno sono del Mag.co Sig. Melchiorre Sessa, in feudo nuovo.

Gli altri sei del primo anno dell'Ill.se Sig.r Francesco Scozia, di porzione antica.

I primi sei mesi del secondo anno del Mag.co Sig.re Bartolomeo Turco, in feudo paterno, e degli altri sei del secondo anno partecipa il suddetto Sig. Scozia per giorni venti e mesi due, in feudo nuovo.

Il Sig. Turco per giorni venti in feudo paterno.

Il Sig. Sessa per altrettanti, in feudo nuovo.

M.r Antonio de Dominibus, per mesi due.

Il suddetto Sig. Scozia ha tutto il terzo anno in solido, cioè mesi sei in feudo nuovo, e per gli altri sei, avuti dalla Camera,

in feudo parimenti nuovo, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, multe, pene, bandi, acque e suoi decorsi, molini, censi, fodro, beni, ragioni, onorevolezze, pertinenze, e regali. Queste prerogative non sono espresse nell' Investitura di porzione antica del Sig. Scozia, eccetto quella prima col mero, etc.

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l' Ordinario, che importa doppie 40 d'oro.

Fa fuochi 48, bocche 281, soldati con Pino, Registro lire 38.

103 - Pino.

La metà della giurisdizione era posseduta già in feudo nobile, gentile, antico, avito, e paterno, dal Mag.co Sig.r Dottore Pietro Gullielmo Avogadro per i maschi e per le femmine secondo la terminazione fatta dal Senato sopra una sua antica investitura. Essendo morto il suddetto Sig.r Avogadro senza figlioli maschi, e ruminate meglio le scritture, ora si stima che si dichiari essere la detta metà devoluta alla Camera di S. A..

Gli altri Signori Francesco ed Ivaldo, fratelli Scozia, hanno l'altra metà in feudo nobile, gentile, e retto, col mero e misto Impero, esercizio delle total giurisdizione, uomini, censi, fodro di ducati venti, beni, redditi, ragioni, onorevolezze, e pertinenze.

La fedeltà, le appellazioni, e l' Ordinario, che importa doppie 39 d'oro, sono di S. A.

Fa fuochi 53, bocche 276, soldati 25, Registro lire 37.

104 - San Sebastiano.

La giurisdizione solita essere annuale, come altre volte era tutta della famiglia Radicati, così al presente ancora per la maggior parte.

La Camera Ducale, in luogo delli Signori Gio. Lorenzo ed Alberto Radicati morti senza figlioli maschi, ha nel primo anno giorni venticinque, sebbene non senza forza e contraria protesta.

L'Ill.re Sig.r Costantino Radicati ne ha tre mesi, e giorni undici.

L' Ill.re Sig.r Gio. Michele Radicati di porzione antica, un mese e giorni nove in feudo paterno.

Il M.to Mag.co Sig.r Pompeo Radicati, un mese.

Il M.to Mag.co Sig.r Giorgio Radicati, giorni trenta.

Il M.to Mag.co e Rev.do Sig. Priore Çesare Delfino, diciotto in feudo nuovo.

Il M.to Mag.co Sig.r Giacomo Basso, un mese e giorni dieci, in feudo nuovo.

Il M.to Mag.co Sig. Bartolomeo Leone, Dottor di leggi, giorni otto o poco più, in feudo nuovo, per se, suoi eredi e successori, maschi, legittimi e naturali.

Il M.to Mag.co Sig.r Reinero Rosso diciotto giorni.

Il Mag.co Sig.r Lodovico Basso, giorni nove.

Il Mag.co e Rev.do Sig. Cesare, suo fratello, uno.

Il Mag.co e Rev.do Sig. Giacomo Basso, cinque.

Il M.to Mag.co Sig. Gio Francesco Provana, cinque in feudo nuovo.

Il M.to Mag.co Sig.r Senatore Lelio Ardizzone, quindici in feudo nuovo. Gli emolumenti però dipendenti dalla giurisdizione sono in lite con il Sig.r Gio. Michele suddetto.

Lo Speciale Sig.r Gullielmo Gastaldo di Piazzo, dieci giorni, in feudo nuovo, col mero e misto Impero, e total giurisdizione, Officio e salario del Podestà, pene, bandi, multe, condanne, confische di beni, porto sopra il Po, pedaggio, molini, collette, taglie, fodro annuo di fiorini ottanta dovuto per la Comunità, forno, alluvioni, due parti delle cinque delle giare, acque, decorso di esse, ingegni, artificii, caccie, pescagioni, emolumenti, fitti, onoranze, utilità, proventi, preeminenze, ed altre ragioni di pertinenze.

La Investitura del 1429 fatta dal Marchese Gio. Giacomo a certi Nobili e Signori di questo Luogo, prima aderenti, ed allora divenuti Vassalli di S. A., è concessa in feudo retto, gentile, nobile, proavito, avito, paterno, ed antico, per se, suoi eredi, in infinito, e da essi discendenti, figlioli legittimi.

La Comunità ha le tre parti restanti delle ghiare, con la caccia, e facoltà di fabbricar e tener molini sovra il Po, pagando la terza parte della molitura alli Signori, di tenere navigli da pescare, e trafficare le sue cose, e di trasportarle senza pagamento.

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, con l'Ordinario, che importa doppie 193 d'oro.

Fa fuochi 150, bocche 510, soldati con Moncucco, Registro lire 127.

105 - Bersano (ora Berzano di S Pietro).

É unito al Contado di Cimena in persona dell' Illmo Signor Conte Cristoforo Castiglione, con l' istessa natura e prerogativa di Çimena, come si dirà abbasso.

Fa fuochi 83, bocche 473, soldati ..., Registro lire 96.

106 - Cinzano.

Investito alli M.^{to} Ill.^{ri} Signori Lelio e Girolamo della Rovere, ciascuno per la metà in feudo nobile, gentile, antico, retto, paterno, con gli omaggi, fedeltà degli uomini, mero e misto Impero, total giurisdizione, possanza della spada, beni, ragioni, onorevolezze, e pertinenze.

È impegnato all'Ill.^{re} Sig. Conte Barnaba Scarampi di Camino per le doti della moglie, importanti dieci mila scudi, in feudo nuovo.

Le appellazioni sono di S. A.

Fa fuochi 61, bocche 281, soldati ..., Registro lire 73.

107 - Castiglione.

Feudo in solido dell' Ill.^{re} Sig. Francesco Castiglione, con gli uomini, omaggi, fedeltà degli uomini, Signoria, territorio, mero e misto Impero, e total giurisdizione, pedaggio, moleggio, acquaggio, fitti, roide, onoranze, regali ed altre pertinenze.

L'Investitura del 1419, riformante la precedente, concessa dal Marchese Gian Giacomo al Nobile Valfredo Castiglione, è in feudo nobile, antico, paterno, avito, proavito per se e suoi discendenti maschi, legittimi e naturali, in perpetuo.

Le appellazioni sono di S. A.

Fa fuochi 155, bocche 523, soldati ..., Registro lire 92.

108 - Cordua.

Luogo del suddetto Sig.^{r} Castiglione, della medesima qualità, e natura del precedente.

Fa fuochi 41, bocche 151, soldati ..., Registro con Castiglione.

109 - Ostero.

Ancorchè nella Investitura del Sig. Francesco Castiglione se ne faccia menzione, ora si riconosce dal Dominio di Savoia.

110 - Albugnano.

Terra altre volte dipendente dalla Prepositura e Capitolo de Monaci di Vezzolano, e del 1226 venne in potere del Marchese Bonifacio all' ora Padrone di questo Stato del Monferrato per concessione fattagli dal predetto Capitolo con alcune riserve, e particolarmente della metà bandi e giudicature gli fossero occorse, e colla condizione che non potessero essere infeudati ad altri, nè sotto qual si voglia titolo alienato il feudo, tutto, o parte.

Il Podestà suole essere deputato di concerto tra gli Agenti di S. A. ed il Vicario di detta Prepositura.

La fedeltà si giura immediatamente a S. A.

Fa fuochi 66, bocche 568, soldati ..., Registro lire 107.

111 - Sciolze.

Eretto in Contado dal Ser.^{mo} Sig.^{r} Duca Gullielmo del 1584 in persona del già M.^{to} Ill.^{re} Sig.^{r} Giovanni Rotari, alli cui figlioli è il feudo successivamente restato, cioè alli M.^{to} Ill.^{ri} Signori e Conti Baldassarre secondogenito, Melchiorre, Richerio, Bernardo, Amedeo, Teodoro, e Diego Francesco, con gli uomini, mero e misto Impero, giurisdizione totale, pedaggio, gabella, forni, molini, pascoli, beni, ed onorevolezze, acquatici, ed altre pertinenze.

La investitura del 1464, concessa e rinnovata dal Marchese Gullielmo [1] allo spettabile Erighino Rotaro, è in feudo nuovo, e gentile, ed aggiunge nominatamente con la fedeltà degli uomini, possanza della spada, acque, artificii, pescagioni, caccie, confische, condanne, regali ed altre ragioni.

La Comunità ha la sua metà del forno, non però feudale per la sua parte.

S. A. ha le appellazioni, la fedeltà è in lite con la Comunità,

[1] Guglielmo VIII.

pretendendo essa certa rilevazione di carichi, ancorchè si sii giurato in vita al Sig. Conte Gio. Francesco, il quale si dice aver promesso mediante la detta fedeltà ed alcunti fitti, decime e redditi, di rilevare la Comunità da tutti li carichi.

Fa fuochi 151, bocche 561, soldati 83, Registro lire 188.

112 - San Raffaele.

La metà della giurisdizione ed il Castello sono dell'Ill.re Sig. Pompeo Socio, Avvocato Fiscale con molti beni, in feudo nobile e gentile, in difetto però di legittima prole de suoi figlioli e discendenti maschi, li Mag.ci Sig.i Capitano Tomaso e Gio. Domenico, fratelli di esso Sig. Pompeo, e loro figlioli e discendenti, hanno da succedersi scambievolmente.

Gli Ill.ri Sig.ri Raimondo ed Armodio, Percivalle, ed altri fratelli figlioli del già Sig. Orazio, con Massimiliano Calori, hanno l'altra metà tanto del Castello quanto della giurisdizione, come quelli ne quali il Senato Eccellentissimo ha giudicato essere evenuto il caso del fedeicommesso fatto per la Signora Elena Provana, loro Avia Materna, e moglie del fu Sig.r Baldassarre Provana de Consignori di questo Luogo, e come più prossimi discendenti del detto Sig. Baldassarre *his modis et formis*, con gli uomini, e la fedeltà degli uomini, divisi fra li Consignori suddetti, mero e misto Impero, possanza della spada, porto e ragione di portuare, molino, pedaggio, taglie, collette, facoltà di collettare, composizioni, isole, giare, alluvioni, fitti, censi, proventi, preeminenze, ragioni, regali, beni, proprietà, ragioni in qualunque pertinenza, tanto sovra terre, quanto sovra acque, o fiumi di questo Luogo, e nelli stessi modi e forme de Provani nella Investitura prima concessa del 1451, alli Nobili Baldassarre, Martino, ed altri fratelli Provani, dal Marchese Giovanni, [1] cioè in feudo nobile, antico paterno, avito, e proavito, per se, loro eredi, e successori in finito.

Fa fuochi 116, bocche 514, soldati ..., Registro lire, 98.

113 - Cimena.

Infeudato all'Ill.mo Sig.r Cristoforo Castiglione, nobilissimo

1 Giovanni IV Paleologo M. di Monferrato.

mantovano, con ordine di primogenitura ne suoi figlioli e discendenti maschi primogeniti, legittimi e naturali in infinito, di grado in grado, e di uno nell'altro; in difetto, nell' Illmo Sig. Baldassarre suo fratello e sovravivente, ovvero ne suoi figlioli e discendenti maschi, come sovra, e questi anco mancando, nella persona della medesima famiglia Castigliona nominata già dall' Illmo Sig. Camillo loro Padre nel suo ultimo testamento, e successivamente ne suoi figlioli maschi in infinito, come sovra, servato l'ordine predetto, con titolo di Contado, con gli uomini, fedeltà degli uomini, mero e misto Impero, e total giurisdizione, cognizione delle prime e seconde cause, bandi, multe, condanne, pene fiscali de maleficii, confische de beni vacanti, composizioni ordinarie degli uomini, tasse de cavalli, taglie, fodri, collette, fitti, carichi, prestazioni di qualunque sorte, ordinari e straordinari, dazii, gabelle, molini, artificii, acque e loro decorsi, pescagioni, caccie e facoltà di proibirle, vie pubbliche, ponti, torrenti, beni, proprietà, regali, onoranze, e pertinenze di qual si voglia sorte, con questa forma e patto che il Contado e feudo debbano essere perpetuamente indivisibili, e vadi, come sovra, in feudo nobile, gentile, e retto, col territorio.

Riserva S. A. il raccorso a se, la milizia, ed il governo e reggimento suo, dazi generali, gabelle, ed altre esazioni, ed emolumenti spettanti al supremo ed alto Dominio, presente e futuro.

Fa fuochi 13, bocche 47, soldati con Pino, Registro ....

114 - Castel Vairo.

Torre, con territorio, e giurisdizione, separata altre volte dalla Comunità di Bersano e riconosciuta in feudo.

Ora è aggiunta ed incorporata al Contado suddetto di Cimena e Bersano, del quale S. A. l' ha fatta membro, con l'istesso ordine di primogenitura, concessioni, grazie, e riserve di Cimena.

115 - Castagneto.

La metà di tutta la giurisdizione è solita a dividersi ogni anno, come S. Raffaele, ed è delli Signori Socii predetti, cioè del Sig. Avvocato Pompeo per tre mesi acquistati dalla Camera Du-

cale, nella qual porzione nondimeno ponno succedere li Signori suoi fratelli, come si è detto di S. Raffaele, i quali Signori Capitano Tomaso e Gio. Domenico hanno tra loro due un mese della medesima giurisdizione, ed il Sig. Pompeo e Capitano assieme altri due mesi, meno otto giorni, in feudo nuovo, per se, loro eredi e successori maschi, legittimi, e naturali.

Il M.to Mag.co Sig. Percivalle Provana ha gli otto giorni mancanti alli Signori Socii, in feudo nobile, gentile, antico, paterno, avito e proavito.

Li M.to Mag.ci Sig.ri Baldassarre e Giorgio, fratelli Provani, due mesi in feudo come sovra.

Il M.to Ill.re Senatore Lelio Ardizzone quattro mesi.

Li Mag.ci Sig.ri Giulio Cesare, Fabrizio, e M.r Antonio figlioli del Sig.r Gianetto Provana, hanno solamente alquante proprietà feudali rimesseli dal Ser.mo Duca Gullielmo nella condanna contra essi seguita, in feudo nuovo.

La natura e proprietà del feudo sono le stesse che ha San Raffaele.

S. A. ha le appellazioni.

Fa fuochi 101, bocche 545, soldati 112, Registro lire 107.

116 - Incisa.

Marchesato consistente, ed ha sotto di se le otto terre infrascritte, cioè Incisa, Bergamasco, Castelnovo, Carentino, Vaglio, Monbaruzzo, Fontanile, e Ricaldone.

Incisa soleva pagare di censo alla Camera Ducale ducati 68, li forni si affittavano doppie 46, il pedaggio era affittato ducati 100, l'anno. Vi erano prati che solevano affittarsi ogni anno ducati 124, ed alcuni fitti gentili rendevano ducati 70.

Il molino soleva dare 250 sacchi di molitura.

Vi erano altri fitti di grano sino a sacchi 7.

Quattro massarie, cioè la Braida, per la quale si seminano, tra grano e barbagliata, sacchi 30, la Illua, nella quale si seminano sacchi 7 tra grano e barbagliata [1] . . . . . , in modo che in oc-

[1] Nel manoscritto non sono descritte le altre due cascine, e perciò si deve ammettere una lacuna.

casione di mediocre raccolto fruttavano per la parte domenicale, tra formento, barbagliata e marzaschi, circa sacchi 300.

Fa fuochi 231, bocche 783, soldati 156, Registro lire 222.

117 - Bergamasco.

Soleva pagare di censo ducati 60, li forni si affittavano ogni anno crosoni 90, il pedaggio era affittato ducati 300 all' anno, facendosi nel detto Luogo un gran mercato delle vittovaglie, che vi erano condotte in grande quantità.

Si riscuotevano alcuni fitti gentili, che potevano valere ducati sei cadun anno, ed alcuni prati si affittavano scudi 30 da grossi 108 all' anno.

Vi erano alcuni fitti perpetui di grano e barbagliata di sacchi 7 cadun anno.

Il molino rendeva ogni anno sacchi 250 di molitura.

Vi erano due massarie, in una delle quali si seminava, tra formento e barbagliata, sacchi 14, nell'altra sacchi 10, e fra tutte e due solevano dare al padrone sacchi 70, tra formento, barbagliata e marzaschi.

Fa fuochi 137, bocche 446, soldati 122, Registro lire 150.

118 - Castelnuovo.

Pagava di censo alla Camera Ducale ogni anno ducati 44.

Il pedaggio soleva rendere ducati sei.

Il forno era affittato doppie 6 all' anno.

Vi erano alcuni prati affittati ogni anno scudi 80.

Alcuni fitti di orto importavano ducati 15.

La vigna di Montiolina soleva pagare ducati 6.

La massaria detta la Bertonica seminava, tra grano e barbagliata, sacchi 32, e per la parte del padrone soleva dare e rendere, tra formento, barbagliata, e marzaschi, sacchi 80.

Fa fuochi 99, bocche 368, soldati con Incisa, Registro lire 87.

119 - Carentino.

Pagava alla Camera Ducale di censo ogni anno ducati 16.

Il pedaggio era affittato doppie 8.

Una massaria, detta la Serafina, seminava grano e barbagliata sacchi 10, e per la parte del padrone avrebbe reso sacchi 30.

Fa fuochi 54, bocche 181, soldati ..., Registro lire 56.

120 - Vaglio.

Pagava alla Camera Ducale di censo ogni anno ducati 12.

Il pedaggio rendeva scudi 4.

Vi sono anche li boschi, i quali solevano rendere alle volte sino a scudi 200 d'oro all'anno.

Fa fuochi 44, bocche 163, soldati ..., Registro lire 40.

121 - Mombaruzzo.

Pagava di censo ordinario ogni anno ducati d'oro 467.

Li redditi di quel Luogo spettanti alla Camera Ducale si affittano scudi 300 all'anno.

Fa fuochi 147, bocche 513, soldati 56, Registro lire 218.

122 - Ricaldone.

Pagava di censo ordinario ogni anno ducati d'oro 197.

Il pedaggio rendeva ogni anno circa ducati 30.

Fa fuochi 119, bocche 410, soldati ..., Registro lire 185.

123 - Fontanile.

Pagava di censo ordinario ogni anno scudi 261 di oro.

Fa fuochi 210, bocche 827, soldati 123, Registro lire 174.

Le entrate delle otto Terre, che formano il Marchesato di Incisa, si considerava che fra tutte potessero arrivare a scudi 4200 d'oro all'anno, oltre gli emolumenti che si potevano cavare dalla Cause Criminali.

Si discorreva anco che si potessero tirare delle acque per bonificare i terreni, e fare nuovi artifici, fabbricare ponti per faci-

litare i commerci de popoli, e dissodare alcuni boschi riducendo la terra a coltura per aumentare le entrate.

Nel 1588 furono le sopra accennate otto Terre vendute ed infeudate per il prezzo di scudi 119.000 d'oro in oro all'Ill.[mo] ed Ecc.[mo] Signor Michele Peretti Marchese di Romano e di Homento, con ordine di primogenitura per i maschi e per femmine discendenti da se, ed, in difetto della linea sua, per l' Ill.[mo] e Rev.[mo] Cardinale Montalto suo fratello, e dopo di lui per l'Ill.[ma] ed Ecc.[ma] Signora Flavia sua sorella e suoi discendenti maschi e femmine, legittimi e naturali in infinito, col sopradetto ordine di primogenitura, preferendo sempre i maschi, in feudo nobile, franco, e libero, con gli uomini, vassalli, e loro reggimento, la fedeltà de nobili e rustici, acque e suoi decorsi, con facoltà di derivarle, fiumi, molini, pescagioni, caccie, fiere, osteria, uccellazioni, miniere di pietre e di qualunque metallo, tesori nascosti, boschi, pascoli, pedaggi, dazii, gabelle, emolumenti, censi, entrate, regali, ragion del Patronato delle Chiese donatogli, onori e preeminenze, col mero e misto Impero, possanza della spada, confische di beni, con prima e total giurisdizione ed autorità, bandi, ragione e cognizione di tutte le cause e ragioni fiscali, multe, confische de beni de condannati e proscritti, e danni dati, facoltà di deputare Giudici delle prime e seconde appellazioni, di rimoverli, sindacarli, servati però gli Statuti ed usanze dei Luoghi, che sono in vera osservanza, con autorità di sentire tutte le cause, o per se o per altri, e di deciderle sommariamente, semplicemente *de plano*, senza strepito e figura di giudicio, avuto riguardo alla sola verità, eziandio con mano regia e fuori dell'ordine di ragione, come potrebbe S. A., così in Civile come in Criminale, e di delegarle, anco rimossa ogni appellazione, di avocarle di bel nuovo, commetterle, di bandire, confiscar banditi e condannati anco in pena dell' ultimo supplizio, di ribandire, aggratiare (graziare), e restituire al primiero stato di onore, di conoscere qualsivoglia sorte di misfatti, o gravi delitti, ancorchè di falsa moneta, omicidii clandestini, predatori e ladri di strada, e qualunque altro atrocissimo delitto, fuorchè di ribellione, o di lesa Maestà nel primo e secondo capo, o nei casi che in qualsivoglia modo riguardano la persona e Stato di S. A., e di procedere contro le persone privilegiate, soldati ed armigeri di S. A. e successori, o che hanno lettere di famigliarità e privilegi, purchè siano in uso, salvo gli ufficiali e famigliari, che attualmente

servono a sua S. A., di comporre e transigere sopra tutti i delitti, di commutare le pene ancorchè di morte in pecuniarie, e le pecuniarie in naturali, e di poterle rimettere in fare grazia, con patto che pervenendo il Marchesato suddetto e suoi Luoghi alle figliole femmine del suddetto Ecc.^{mo} Sig. Marchese Michele, ovvero alle dette Ill.^{me} Signore Sorelle, così maschi come femmine, possa S. A. a suo arbitrio investirli secondo la detta forma, ovvero ricuperare li predetti Marchesato e Terre per il prezzo chesi liquiderà allora in ragione di quattro per cento, da restituirsi con i miglioramenti, fuori di quelli che si facessero nelle Fortezze vecchie, o che di nuovo si fabbricassero, le quali non possino farsi in niun modo senza licenza di S. A., o de suoi successori in scritto, la quale licenza avuta, nè altrimenti, si avranno da restituire i miglioramenti fatti nelle Fortezze all'estimazione di due periti comuni, e di un terzo mezzano nel caso che discordassero i due primi.

Desiderando S. A. che, siccome le ragioni delle Chiese, ed altri beni di essi Signori, così anco, in caso di ricuperazione, non doversi contare nel prezzo, come sovra, con patto espresso che sino che sarà realmente restituito il prezzo del Marchesato, delle Terre, e miglioramenti, possino essi Signori rimanerne perpetuamente nel possesso, e che i loro beni non siano sottoposti nè obbligati a prestare a S. A. aiuto, tributo, o altre prestazioni, salvo in quanto gli obbliga il giuramento di fedeltà, nè possino essere costretti far residenza personale nel Marchesato, o altri luoghi di S. A., nè per qualunque atrocissimo delitto, se non di fellonia, o di lesa Maestà, o di ribellione contro la persona e Stato di S. A. e soccessori, possino essere privati del Marchesato, Luoghi, ed entrate, nè possino essere confiscati alla Ducale Camera quanto al dominio, nè quanto all'usufrutto.

E quando si avranno da pubblicare gride ed ordini generali in questo Ducato a nome di S. A., non de Ministri suoi, ma sotto il nome di S. E. e degli altri ufficiali si pubblicheranno nel detto Marchesato e Terre per vita solamente di essi Signori Marchesi e Cardinale, con le pene, multe de maleficii, confiscazioni provenienti dalle dette Gride.

Si dichiara che al suddetto Sig. Marchese ed altri, come sovra, sii lecito sempre, e quando loro piacerà, vendere il detto Marchesato, in tutto od in parte, a suo arbitrio, e senza licenza di

S. A., la quale sino dal tempo del contratto glie la concesse, purchè la vendita non si faccia in persona più potente di S. A., con questa limitazione che siano tenuti intimare al Sig. Procuratore Fiscale di S. A. il compratore, col reale prezzo e le condizioni, che vi intervenissero. La quale intimazione seguita, si aspetti per un mese la deliberazione di S. A., e volendo attendere al contratto, si preferisca chiunque per l'istesso prezzo e patti, purchè, durante il detto mese, dichiari affermativamente il suo animo, e fra altro mese immediatamente adempia le particolarità e condizioni predette, passati quali termini, e non curandosi S. A., possa esso Sig. Marchese e suoi effettuare la detta vendita con quel tale, o altri, che li parerà, purchè non segua con persona più potente, o uguale, come sovra.

S. A. si riserva il raccorso ed il supremo dominio, il giuramento di fedeltà, e le milizie ordinarie, delle quali ne fa perpetuamente Capitano, immediatamente dopo S. A., detto Sig. Marchese, ed altri sopranominati, con facoltà, in caso di inabilità, o di absenza loro, di nominare in suo Luogotenente un'altro abile, e beneviso al Prencipe, sicchè detti Signori, e loro Luogotenenti, in caso di inabilità come sovra, siano tenuti ubbidire a comandi di S. A. solamente, salvo ne casi emergenti all' improvviso, ne quali casi, e non altrimenti, abbino ad ubbidire solamente al Governatore Generale di tutto il Ducato, e di più, quando non fossero essi Signori personalmente nel Marchesato, i loro Luogotenenti siano obbligati ubbidire solamente al Governatore, come sovra.

Si riserva anche S. A. i dazii, ed emolumenti generali in tutto lo Stato, con facoltà di esigerli nel Marchesato per mezzo de Deputati dalli predetti Signori considerati sufficienti, e che diino sicurtà agli interessati di renderne giusto conto alli Ministri di essi Signori, con l'istessa prerogativa di astringerli, come si fa contro gli altri debitori Camerali, senza che impediscano i Commissari di S. A..

In oltre si riserva particolarmente S. A. il dazio generale, le tratta foranea, la gabella generale del Sale, il dazio della Comunità, la Zecca, l'Archivio, il Registro, la colletta per le spese del transito de soldati alla rata di tutto lo Stato, in sussidio o sia donativo per le doti delle Ser.me Sorelle e figliole di S. A., e per la conservazione dello Stato, l'obbligo di conferire alla costruzione

e riparazione del medesimo Stato, la totale esenzione delle case, le patenti, ed altri simili emolumenti generali, li quali fossero anche del Prencipe, di sua autorità, ovvero per convenzione con li sudditi surrogati invece delli sovra espressi, con dichiarazione espressa che S. A. non possa imporre alcun carico agli uomini delle predette Terre, se non quando s' imponesse generalmente in tutto lo Stato, i quali luoghi separa e libera dalla giurisdizione e soggezione degli altri Luoghi del presente Ducato di Monferrato.

124 - Cortiselle.

La Giurisdizione è in otto parti divisa, per cui spetta alli M.to Mag.ci Sig.i Agostino, Antonio Maria, e Lodovico, fratelli de Panizzoni, un ottavo ciascuno.

Per un'altro all'Ill.re e M.to Rev.do Signor Massimiliano Cavaliere di Malta, loro fratello.

Per ultimo quattro ottavi alli M.to Mag.ci ed Ill.ri Signori, e M.to Rev.do Gio. Matteo Abbate Celidonio, Silvio, ed Alberto, fratelli Suavi, in feudo paterno, col mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, uomini e loro fedeltà, bandi, multe, condanne, confische, emolumenti, onoranze, regali, molini, acque e loro decorsi, ingegni, artificii di ogni sorte, caccie, ragioni di caccie, facoltà di proibirle, pedaggio, forni, torchi, redditi, fitti, ed altre pertinenze, in feudo nobile, gentile, e retto, per se, e suoi discendenti maschi, legittimi, e naturali, e di ligittimo matrimonio nati, in infinito.

Le appellazioni sono di S. A.

Fa fuochi 69, bocche 304, soldati 73, Registro lire 71.

125 - Nizza.

Immediata di S. A., la quale deputa un Podestà Dottore ogni due anni a rotolo della Comunità.

Le chiavi delle porte si portano presso il Sindaco di essa Terra.

Paga di Ordinario scuti 618 $^{1}/_{4}$ d'oro.

É Terra grossa ed importante, posta in fertilissimo sito, circondata da muro per la più parte, eccetto in alcuni luoghi, che è

serrata da terrapieno, solita in caso di sospetto di guerra, a guardarsi con un presidio. [1]

Fa fuochi 488, bocche 2131, soldati 339, Registro lire 998.

126 - Castelvero.
127 - Calamandrana.

Sono villaggi sottoposti e dipendenti dalla giurisdizione di Nizza.

128 - Rocchetta Palafea.

Feudo per dieci parti delle dodici, o sia per dieci mesi dell'anno, di giurisdizione del M.to Ill.re Sig.r Conte Baldassarre Billiani, eretto da S. A. in Contado, con ordine di primogenitura ne suoi figlioli, e discendenti maschi primogeniti, di legittimo matrimonio nati, ed, in difetto di tutta la sua linea mascolina legittima e capace del feudo, nel Sig.r Silvio suo figlio legittimato e dichiarato da S. A. abile alla successione feudale, e di qualunque altra sorte, se così piacerà al detto Sig.r Conte Baldassarre, e ne suoi figlioli e discendenti maschi legittimi capaci del feudo, servato sempre l'ordine di primogenitura, col dominio e Signoria, uomini, omaggio, fedeltà degli uomini, mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, prime appellazioni, ancorchè devolvino dalla prima sentenza de Consorti, bandi, pene, multe, caccie e facoltà di proibirle, pedaggio, proventi, utilità, emolumenti, beni, proprietà, onori, regali, ordinario di scuti otto d'oro del sole, dovutogli ogni anno dalla Comunità, e qualunque altra ragione e pertinenza, in feudo nobile e gentile.

Le due parti ed i due mesi restanti sono del M.to Mag.co Sig.r Paolo Bruno, col mero e misto Impero, total giurisdizione, pedaggio, beni, redditi, e censi, con una certa parte del Castello, in feudo nuovo.

Il Mag.co Sig.r Gian Giacomo Clavo di Nizza ha dalla Comunità un fodro di scuti 30 $^3/_4$ annuale, in feudo nuovo acqui-

[1] Nizza, detta della Paglia, era considerata quale piazza forte, che difendeva la valle del Belbo. Sostenne gloriosamente parecchi assedi, ed in tempo di guerra il governo vi collocava un presidio sotto gli ordini del Governatore.

stato da certi suoi zii Clavi, gli antecessori de quali l'ebbero dalla Famiglia Sala, della quale il Primo investito fu lo spettabile Bartolomeo, Cameriere del Marchese Giovanni dell'anno 1441 in feudo nobile e gentile, per se e qualunque de suoi figlioli e discendenti maschi, legittimi, e naturali.

Fa fuochi 85, bocche 366, soldati 231, Registro lire 50.

129 - Cassinasco.

L' esercizio della giurisdizione si divide ogni anno, nel quale l'Ill.re Sig. Capitano Fabrizio Billiani ne ha mesi quattro, uno e dieci giorni in feudo paterno, il restante in feudo nuovo.

Gli Ill.ri Signori Antonio, Ercole, ed Ottavio fratelli, parimenti Billiani, due in feudo paterno.

L'Ill.mo Sig.r Conte Ambrosio Antonio Scarampo Crivelli, tre in feudo nuovo, oltre la porzione, che era della Ill.ma Sig. Contessa Francesca Maria Scarampa, nata Contessa Masino, morta senza figlioli, che è di mesi tre, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, omaggio, fedeltà degli uomini, cognizioni prime e seconde delle cause Civili, Criminali, e miste, pedaggio, caccie, pene, multe, commodità, onori, emolumenti, beni, ragioni, e pertinenze.

Venne concesso questo feudo nell' Investitura fatta nell' anno 1481 dal Marchese Gullielmo allo Spettabile Sig.r Enrichetto Bruno, Nodaro della Camera Apostolica, in feudo nobile, gentile, paterno, avito ed antico, per se e suoi figlioli maschi, legittimi e naturali, eredi, e successori da se discendenti, con le pescagioni, acque e loro decorsi, molini, ed adiacenti ad esso Luogo, e territorio. Dalli quali Bruni detti Consignori hanno avuto causa, e sono investiti con le stesse maniere, modi, e forma.

Le appellazioni seconde spettano a S. A..

Fa fuochi 99, bocche 488, soldati con la Rocchetta, Registro lire 51.

130 - Moasca.

Infeudato per cinque parti di otto alli M.to Ill.ri Signori Conti Lodovico, Galeazzo, e Leonino Secchi Soardi di Bergamo, però

il Sig.r Conte Leonino nipote ne ha più poco di due parti per se e suoi figlioli maschi, e femmine in difetto da maschi, da essi legittimamente discendenti.

Le tre parti restanti sono dell' Ill.mo Sig. Caio Cesare Santa Maria, col mero e misto Impero, e total giurisdizione, omaggio, fedeltà degli uomini, pedaggio, molino, ed altre onoranze, preeminenze, e pertinenze.

Intorno alla porzione del Sig. Caio Cesare suddetto nella Investitura del 1418, fatta per la metà solamente dal Marchese Gian Giacomo al Nobile Serafino Santa Maria, suo Consigliere, è concessa in feudo nobile, gentile e retto, paterno, antico, avito, e proavito, per se e suoi figlioli ed eredi di qualunque sorte, con la giurisdizione, Signoria, acque e suoi decorsi, caccie, uccellazioni, pascoli, forni, rivi, fossati, prati, ed altre ragioni.

È riservata a S. A. per detta metà solamente la superiorità ed alto dominio.

Fa fuochi 44, bocche 162, soldati con Santo Stefano, Registro lire 27.

131 - Santo Stefano Belbo.

La metà del feudo e della giurisdizione, cioè due anni di quattro, è dell' Ill.re Sig. Gio. Battista di Incisa, in feudo avito, e per l'altra delli Ill.mi Sig.ri Ercole ed Alessandro fratelli Conti di Gambarana, in paterno feudo, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, prime appellazioni solamente, pedaggi, torchi, molini, forni, acque e loro decorsi, acquatici, pescagioni, caccie, censi, redditi, entrate, in feudo nobile e gentile.

Sono riservati a S. A. l'omaggio, la fedeltà degli uomini, ordinarie composizioni, tasse de cavalli, sussidio delle doti, ed altre quali siansi prestazioni solite darsi a S. A. dagli uomini, con ogni superiorità.

L'Ordinario importa doppie 147 d'oro.

Fa fuochi 194, bocche 824, soldati 172, Registro lire 141.

132 - Castiglione Tinella.

Ha la stessa prerogativa, Investitura, riserva in natura del feudo di Santo Stefano, ed i medesimi Vassalli.

L'Ordinario è di ducati 81 $^1/_2$ d'oro.

Fa fuochi 139, bocche 476, soldati con Santo Stefano, Registro lire 78.

Il suddetto Sig. Gio. Battista Incisa ha ottenuto privilegio da S. A. cbe la porzione sua delli feudi predetti siano eretti in Contado, con ordine di primogenitura, mediante certa cessione fatta da lui a favore della Camera di S. A..

133 - Cossano.

Infeudato per tre parti di quattro al M.to Ill.re Sig.r Alfonso de Marchesi Busca, Signor de Neviglie, con i medesimi privilegi, prerogative, ed ordine di primogenitura, che Mangano qui abbasso.

Per l' altra quarta parte, agli Ill.ri Sig.ri Alessandro e Carlo fratelli de Marchesi suddetti, con le istesse preeminenze, eccetto di primogenitura, e del mercato, e le Investiture sue non fanno menzione delle femmine.

Fa fuochi 199, bocche 788, soldati ..., Registro lire 59.

134 - Rocca Cossano, o di Belbo.

È diviso in terzi, due de quali tiene il M.to Ill.re Sig. Giorgio Andrea de Marchesi Busca, cioè uno in feudo nobile, gentile, antico, avito, e paterno, l'altro in feudo nuovo, con le prerogative, privilegi, e natura del feudo di quest'ultima parte di Cossano.

L'altro terzo, già della Ill.ma Sig.ra Contessa di Masino, Francesca Maria Scarampa, è .n lite nanti questo Senato, tra il detto Sig. Giorgio Andrea Sig.r Procuratore Generale, ed il M.to Ill.re Sig. Aloisio Crivello Scarampo.

Fa fuochi 32, bocche 124, soldati ..., Registro lire 22.

135 - Mangano.

Feudo in solido del M.co Sig. Alfonso Busca Signor di Neviglie, con ordine di primogenitura ne maschi, ed in difetto, delle femmine, con il suo territorio, in Contado, Signoria, mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, uomini, omaggi, fedeltà degli uomini, prime, seconde, terze, ed ulteriori appellazioni,

querele e loro cognizioni, pene, bandi, multe, confische, beni vacanti, caccie e facoltà di proibirle, fiumi, acque e loro decorsi, acquatici, regali, decime, fitti, fodri, taglie, imposizioni, gabelle, pascoli, forni, molini, pescagioni, paratori, battanderi, ragione ed autorità d'imporre, fabbricare, e levare le suddette cose, o ciascuna di esse, redditi, entrate, proventi, terze vendite, successioni, angarie, perangarie, prestazioni, ragioni, beni, proprietà, e pertinenze di ogni sorte, in feudo nobile, gentile, avito, antico, e paterno, con questi privilegi nell' Investitura, concessa già del 1539 da Madama Anna d'Alençon, a nome, come asserì, degli Ill.mi Margarita e Federico Gonzaga Marchesi di Monferrato, al Sig.r Andrea, avo paterno di esso Signor di Neviglie, come già agli antecessori degli altri Signori Busca suddetti, sotto le quali forme, prerogative, e maniere, ripetute nelle nuove Investiture, sono investiti, che cioè questo Luogo, con gli altri due sovra esposti, gli abitanti, ed originarii, fossero esenti e liberi da tutte le taglie, collette e carichi, che si imponessero per gli Ill.ri Sig.ri Marchesi, eziandio per l'alloggiamento de soldati, e che nè gli altri antecessori predetti, nè suoi eredi e successori, potessero essere convenuti, nè costretti a comparire nanti detti Marchesi, se non in caso di fellonia, o per causa concernente l' interesse proprio degli Ill.mi Signori, nanti quali non potessero gli uomini interporre appellazioni, nè richiamare, nè dovessero essere citati, se non per cause concernenti l' interesse di essi Ecc.mi Prencipi, i quali però non potessero nelle Cause degli uomini intromettersi, nè in alcun modo impedire la giurisdizione di essi Vassalli nelle Cause Civili e Criminali nelle prima, seconda, terza, ed ulteriori instanze, e detti Vassalli non siano tenuti, per detto feudo ed altri sopradetti, riconoscere e prendere Investitura se non dagli Ill.mi Signori Duchi di Mantoa e Marchesi del Monferrato, e da loro successori legittimamente discendenti, e non da altri estranei, con facoltà di ordinare in uno di questi tre Luoghi un mercato per un giorno della settimana sotto certe franchigie e salvaguardie.

Fa fuochi 242, bocche 606, soldati ..., Registro lire 44.

136 - Bosia.

Feudo antico dell'Ill.mo Sig.r Carlo Gullielmo Valperga, Marchese di Caluso, per un quarto, con ordine di primogenitura; —

dell'Illmo Sig.^{r} Conte Guido San Giorgio Aldobrandino parimenti per un quarto; — del M.^{to} Ill.^{re} Sig.^{r} Carlo de Signori Marchesi di Ceva per un altro quarto, con ordine di primogenitura, — del M.^{to} Ill.^{re} Sig. del Carretto per un altro quarto, con gli uomini, mero e misto Impero, e total giurisdizione, fitti, censi, pedaggio, fodri, beni, ragioni, onorevolezze, e pertinenze.

Fa fuochi 66, bocche 260, soldati ..., Registro lire 48.

137 - Vesime.

Infeudato all'Illmo Sig.^{r} Conte Guido San Giorgio Aldobrandino, figlio dell'Illmo Sig. Conte Teodoro, il quale ebbe in dono questo feudo dal Ser.^{mo} Sig. Duca Gullielmo,[1] con la giurisdizione, mero e misto Impero, omaggi, beni, ragioni, onoranze, pertinenze, nel qual modo e forma, che ne era stato investito il Sig.^{r} Francesco Scarampo, che morì in Spagna, avendo lasciato la moglie gravida, e però fu custodito il parto d'ordine del predetto Ser.^{mo} Sig.^{r} Duca Gullielmo, stando ella in Piemonte, onde avendo partorito una figlia femmina, mentre che si disputava se fosse per la qualità del sesso capace del feudo, ed anco se fosse nata dentro li nove mesi, morì, per il chè, essendo stato il suddetto feudo dichiarato spettare alla Camera Ducale di Monferrato, fu dal predetto Sig.^{r} Duca Gullielmo, come sovra.

Fa fuochi 126, bocche 401, soldati ..., Registro lire 99.

138 - Cessole.

Membro altre volte del suddetto Luogo di Vesime, e conseguentemente di questo Stato, ora è occupato dal Sig. Duca di Savoia, avendo da alcuni anni in quà il già Sig. Galeazzo Scarampo, e suoi figlioli, preso Investitura sotto quel Dominio.

Fa fuochi ..., bocche ..., soldati ..., Registro ....

[1] Il Conte Teodoro San Giorgio sostenne le parti del Duca Gullielmo Gonzaga nella contesa contro i Casalesi, perciò il Duca lo colmò di favori, e di benefizii, ma il Conte Guido, suo figlio, abbandonò poi i Gonzaghi, e prese servizio nelle truppe del Duca di Savoia Carlo Emanuele I, e fu processato.

139 - San Giorgio Scarampo.

Infeudato al suddetto Ill.mo Sig.r Guido San Giorgio Aldobrandino, e donato pure dal Sig. Duca Gullielmo al Sig. Conte Teodoro, essendo pervenuto alla Camera nello stesso modo che è stato detto di Vesime.

Fa fuochi 54, bocche 199, soldati ..., Registro lire 40.

140 - Bubbio.

Infeudato all'Ill.mo Sig.r Conte Antonio Scarampo Crivelli per una metà come erede nominato del fu Ill.mo e Rev.mo Monsignor Vescovo di Lodi, il Sig.r Antonio Scarampo, in feudo nobile, gentile, antico, paterno, ed avito, per se, eredi, e successori suoi di qualunque sorte, e che averanno Causa da lui; e per l'altra metà come Cessionario della fu Ill.ma Sig.ra Francesca Maria Contessa di Masino, sotto li stessi modi e forme contenute nella Investitura di essa Signora, la quale ne era investita similmente per se, e suoi eredi in qualunque successione, in feudo antico, avito, e paterno, col mero e misto Impero, giurisdizione, omaggio, e fedeltà degli uomini, pedaggi, molini, regali, beni, ragioni ed onorevolezze, con le prime appellazioni.

Fa fuochi 148, bocche 585, soldati 105, Registro 72.

141 - Monastero.

Feudo in solido del M.to Ill.re Sig. Giovanni Francesco della Rovere, con ordine di primogenitura ne suoi discendenti maschi, purchè non siano persone Ecclesiastiche, e che il primogenito convenientemente provvegga a figlioli e fratelli da vivere e vestire nella sua casa, e le sorelle siano competentemente dotate, ed, in difetto di maschi, per le femmine, però quando il possessore del feudo non avesse maschi ma più femmine, ha facoltà di eleggerne una maritata, o no, purchè grata a S. A., la quale abbia integralmente e in solido da succedere, escluse le altre femmine, servato sempre ne discendenti delle femmine l'ordine sovra espresso ne discendenti maschi, sicchè l'ordine di primogenitura ne maschi abbia sempre ed in perpetuo luogo, e si osservi, e, mancando i

maschi onnimamente, siano ammesse le femmine, ancorchè una volta, o più, fossero precedute, ed escluse da maschi, e con questo che il feudo sia sempre e perpetuamente indiviso ed inalienato, e vadi come sopra, con gli uomini, omaggio, e fedeltà degli uomini, mero e misto Impero, e total giurisdizione, appellazioni, le quali s'interporranno per gli uomini abitanti, e che abiteranno, da qualunque gravame e sentenza del Podestà e Castellani, e loro Ufficiali, sicchè le altre appellazioni, che si interporranno, come sovra, dalli gravami e sentenze di detti Signori della Rovere, si devolvano a S. A., con i molini, collette, angarie, perangarie, gabelle, pedaggi, prestazioni ordinarie e straordinarie, acque e loro decorsi, pescagioni, caccie, utilità, pascoli, emolumenti, redditi, e qualsiansi pertinenze ed adiacenti al Luogo e territorio, in feudo retto, nobile, gentile, avito, e paterno.

Fa fuochi 156, bocche 585, soldati ..., Registro lire 112.

142 - Bistagno.

Infeudato in tutto e per tutto come sovra, con la medesima Investitura.

Fa fuochi 178, bocche 585, soldati ..., Registro lire 157.

143 - Sessame.

Infeudato all'Ill.re Sig.r Gio. Antonio Scarampo, con gli uomini, territorio, mero e misto Impero, e totale giurisdizione, censo, forno, pedaggio, fitti, beni, ragioni, e pertinenze, in feudo retto, nobile, e gentile, antico, avito, e paterno.

La fedeltà e le appellazioni spettano a S. A.

Fa fuochi 78, bocche 385, soldati ..., Registro lire 68.

144 - Ponti.

Infeudato per la metà all'Ill.re Sig. Cristoforo del Carretto, con gli uomini, giurisdizione, ragioni, onorevolezze, e pertinenze, in feudo antico, avito, paterno, con le prime appellazioni.

Per l'altra metà spetta all'Ill.re Sig. Gian Giorgio Guerrieri, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdi-

zione, fedeltà degli uomini, acque e loro decorsi, artificii, con la metà de forni, pedaggio, fodro, molini, bandi, roide, ed altre onoranze, e pertinenze, beni, e proprietà, in feudo, come sovra, con facoltà concessa ad esso Sig[r] Gian Giorgio, eredi e successori suoi, di disporre di questo feudo a loro piacere secondo la natura del feudo, cioè come può il Vassallo di nna cosa feudale, con le prime appellazioni.

La Investitura concessa del 1491 al Sig.[r] Cristoforo del Carretto, avo paterno del suddetto Sig. Cristoforo per la sua parte, non però espressa, che allora si fece Vassallo del Marchese Bonifacio, ha questo patto che nè esso Marchese, nè i suoi successori in avvenire, imporrebbe, ne farebbe imporre per detto feudo al detto Sig. Cristoforo, e suoi eredi e loro uomini, mai alcun carico, riservato quello della milizia, nel modo che sono obbligati gli altri Feudatari di Casa Carretta.

La caccia, con facoltà di proibirla, è in solido del Sig. Guerrieri, e ne pende lite nanti questo Senato con la Comunità.

Hanno quivi alcuni beni feudali l' Ill.[re] Sig. Gio. Francesco del Carretto, ed il Mag.[co] Sig.[r] Antonio Passero Dottore, secondo la forma e tenore delle antiche e nuove Investiture di questo Feudo.

Fa fuochi 115, bocche 448, soldati 90, Registro lire 98.

145 - Dego.

Rimesso da pochi anni in quà da S. A. all' Ill.[mo] Sig. Marchese di Garessio con gli infrascritti tre Luoghi, de quali ne era già investito il Sig. Alfonso Spinola suo padre, ma dichiarati spettare alla Camera Ducale per non aver egli pagata la condanna contro lui emessa di ducati 32.000, e mediante ducati 10.000 d'oro da S. A., come si è detto, rimesso e donato al predetto Sig. D. Francesco figliolo, in feudo nobile, antico, paterno, ed avito, per se, figlioli, e discendenti maschi e femmine primogeniti, salva sempre la ragione di primogenitura in infinito, sicchè i maschi escludano sempre le femmine, nè siano queste admesse che in total difetto di qualunque maschio, con facoltà però concessa ad esso Sig.[r] Marchese di poter disporre di questi feudi fra vivi, e per ultima volontà in alcuno di essi suoi figlioli maschi, quale si eleggerà ancorchè non primogenito, il quale immediatamente succederà con la sua linea mascolina, e come più gli piacerà, purchè essi feudi restino indivisi, stando ferma del

resto la forma della predetta primogenitura, col mero e misto impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, omaggi, fedeltà degli uomini, prime, seconde, terze, ed ulteriori appellazioni, esazioni, ed esecuzioni reali e personali, ed eziandio sino all' ultimo supplizio della vita inclusivamente, eccetto quando, e dove si debba eseguire pena di sangue, e della galera che passi due anni, all'ora tanto esso Sig. Marchese che i suoi, prima che vengano all' esecuzione, debbano darne avviso a S. A., e mandargli insieme il sommario autentico di tutto il processo, onde ne resti pienamente informata dello stato della Causa, ed aspettare quindici giorni la risposta, passati i quali, non rispondendo S. A. o per sue lettere, o non impedendo la esecuzione, possa procedere ad essa secondo il tenore delle sentenze date. Cosi pure le acque e loro decorsi, molini, caccie, forni, pedaggi, successioni, composizioni, decime, acconciamenti, confische, regali, fitti, entrate, e qualisiano altre pertinenze.

Di più autorità di potere li detti Marchesi, e suoi, erigere un Archivio nel Castello di questo Luogo per riporvi gli Instromenti ed atti giudiciali, che si faranno in queste quattro Terre, e di fare altre cose per la conservazione di detto Archivio, e per commodità ed utilità de sudditi in levare e registrare gli Instromenti, che vedrà concernenti, e di poter detti redditi delle possessioni e molini de Luoghi condurli in parti forestiere, e dove più li piacerà liberamente, cioè sacchi cento di grano, e cento di castagne, ad ogni anno, senza licenza e bolletta di S. A. e Signori suoi Ufficiali, e pagamento dei dazii, e che gli Abitatori de Luoghi possano senza impedimento somministrare frutti, che si avranno da uno o più Luoghi per necessità dell' altro.

S. A. si riserva i Dazii, ed emolumenti generali, cioè tratta franca, dazio del sale, Corniola, Zecca, tolleranza degli ebrei, donativi specialmente per maritare le sorelle e sue figlie, ed altri tanto imposti quanto da imporsi, le esazioni delle pene dovute per vigor delle Gride Ducali, che fanno di non delitto, delitto, e ragioni della milizia, la quale però debba soggiacere alla giurisdizione del Marchese, servandoli i suoi privilegi, ed altri qualunque emolumenti concernenti la conservazione e reggimento di tutto il Ducato, come sopra, superiorità ed alto Dominio, statuti, ragioni, ed usanze della Comunità, salva la confermazione ed informazione di esse a detti Signori Vassalli.

Fa fuochi 166, bocche 717, soldati 150, Registro lire 178.

146 - Piana.

Infeudato come sovra.

Fa fuochi 98, bocche 450, soldati con Dego, Registro L. 86.

147 - Cagna.

Infeudato come sovra.

Fa fuochi 46, bocche 246, soldati con Dego, Registro lire 38.

148 - Gisvalla.

Infeudato come sovra.

Fa fuochi 43, bocche 135, soldati con Dego, Registro lire come sovra.

149 - Camerana.

Ne è investito il M.[to] Ill.[re] Sig. Paolo d'Incisa in feudo avito, con ordine di primogenitura ne maschi solamente in infinito, con titolo di Contado, col mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione di tutte le cause civili, criminali, e miste, dazii, pedaggi, emolumenti, molini, pascoli, fitti, censi annuali e perpetui, terze, quarte, e quinte decime, beni, ragioni, utilità e pertinenze.

Di più che esso Sig. Paolo e suoi discendenti possano convenire con gli uomini circa le terze vendite e successioni senza detrimento delle ragioni del Prencipe, caso che il feudo a lui ritornasse, e permutare con detti uomini delle proprietà e redditi, surrogando le avute al feudo, e restandole assegnate a particolari, con le gravezze, e che tutti li beni, cioè proprietà, moleggi, fitti, acque e suoi decorsi, ed altri proventi spettanti al Prencipe, che faranno ed acquisteranno esso Sig. Conte e suoi discendenti, s'intenderanno essere feudali con l'ordine di primogenitura suddetta, riservato l'alto Dominio, ricorsi, querele, supplicazioni, seconde ed ulteriori appellazioni, in modo che non possa il Prencipe per tale riserva nelle prime cognizioni e prime appellazioni intromettersi, e, volendo far grazie, non possa in pregiudicio degli utili, che spettano ad esso Sig. Conte e suoi, quanto sia per rispetto degli emolumenti pecuniarii.

La fedeltà si giura a S. A. abbenchè il Vassallo possa averla, ma non astringere gli uomini a giurargliela, ed in ogni caso s'intenderà riservata a S. A. la ligia.

Fa fuochi 168, bocche 731, soldati 134, Registro lire 271.

150 - Gottasecca.

È del medesimo Sig. Conte d' Incisa, con l' istesso ordine di primogenitura, prerogative, facoltà di riserve come sovra.

Fa fuochi 73, bocche 398, soldati con Camerana, Registro lire 83.

151 - Cairo.

Questo feudo, con Vignarolo e pertinenze, si riconosce dall' antichissima famiglia Scarampa per tre quarti dello Stato di Monferrato, per l' altro del Ducato di Milano.

Del quarto dipendente da Milano l'Ill.mo Sig. Conte Ambrosio Crivelli Scarampi Conte di Lumello ne ha un quarto, e siccome si divide tutta la giurisdizione di tutto il feudo in un anno, così saranno giorni ventidue, o poco più, conforme alla qual divisione e calcolo si possa accrescere in più anni.

La parte dell' Ill.ma Sig.ra Francesca Maria Scarampa, che era un' altro quarto simile, che costituisce una sestadecima di tutto il feudo, ora deve essere del M.to Ill.re Sig. Conte Luigi figliolo del suddetto Sig. Conte Crivelli.

Gli Ill.ri Signori Gio. Battista, Carlo, ed Antonio, fratelli Scarampi, hanno la metà di tutto il suddetto quarto, che importa un ottavo di tutto il feudo, che sarà di un mese e mezzo, e senza pregiudizio di qualunque terzo pretendente.

Delli tre quarti suddetti dipendenti dal Monferrato ne hanno un intiero, cioè tre mesi, gli Ill.ri Signori Giulio Cesare e Bartolomeo, una trentesima seconda parte, cioè poco più di giorni undici avuto riguardo a tutto il feudo.

Gli Ill.ri Sig.ri Ottavio e Fabrizio, altri due de quattro fratelli Scarampi, un ottavo meno un terzo, mese uno, come sovra.

L' Ill.re Sig. Alessandro Scarampo tre ottavi, ed una centesima vigesima ottava parte, ed avuto riguardo a tutto il feudo sono mesi quattro, giorni diciotto, o poco più, in feudo nobile, gentile, antico, antichissimo, avito, proavito, e paterno, col mero e misto Impero, e totale giurisdizione, pedaggi, fitti, diritti, decime, censi, forni, acque e loro decorsi, caccie, pescagioni, regali, emolumenti, e pertinenze.

L' Investitura del 1419 concessa dal Marchese Gio. Giacomo a certi Nobili Scarampi, e riportata espressamente in alcune Investiture di questi Vassalli, che ne sono nuovamente alla forma della prima investiti, ha di più per se e qualisiano loro eredi e successori maschi della Casa, o sii parentela di ogni stipite de nobili Scarampi, con le appellazioni, querele, richiami, supplicazioni, e raccorso per qual si voglia gravame, eccetto quando il Vassallo, od alcuni di essi, facessero qualche cosa, o altrimenti cessassero in amministrare dovuta giustizia, per causa della quale, o de quali, il Marchese od i suoi sudditi patissero qualche danno, perocchè all' ora possa egli contro di essi Vassalli, e ciascun di essi e successori, procedere ed esercire nelle predette cose total giurisdizione, con questo di più che il Marchese non potesse in modo alcuno, nè sotto qualsivoglia pretesto, acquistare nè avere in questo luogo e sue pertinenze cosa alcuna di utile dominio, eccetto il dominio diretto, e solamente quello che potesse a loro pervenire per causa di delitti, che essi Vassalli commettessero contro di essi Marchesi e Successori per causa di infedeltà, nè potessero intromettersi, nè impedire gli uomini di questo Luogo, se detti uomini non si fossero ritrovati personalmente fuori del territorio, nel quale caso, tanto per via di contratto, di distratto, e quasi quanto de delitti o quasi, questi tali casi ritrovati personalmente fuori del territorio possino essere arrestati giuridicamente e ministrarsi compita giustizia per esso Marchese, e suoi, e loro Ufficiali.

Fa fuochi . . . ., bocche . . . ., soldati . . . ., Registro . . . .

152 - Villa Vignarolo.

Pertinenza di Cairo.

Fa fuochi . . . ., bocche . . . ., soldati . . . ., Registro . . . .

153 - Saleggio.

Dipendente altre volte da questo Stato, ed ora riconosciuto dalla famiglia Scarampa in quella maniera che riconoscevano il Cairo, ma da alcuni anni in quà, sebbene se ne prenda Investitura da questo Dominio, non se ne ha però vera ricognizione, nè obbedienza.

Fa fuochi . . . ., bocche . . . ., soldati . . . ., Registro . . . .

154 - Castel Valduzzone.

Dipendente come sovra.
Fa fuochi . . . ., bocche . . . ., soldati . . . ., Registro . . . .

155 - Cortemiglia.

Luogo di passaggio, e che sarebbe importante al Dazio Generale, se fosse riconosciuto in effetto, come soleva anticamente essere, da questo Stato, e solamente li Sig.ri Marchese Carlo Gulielmo Valperga e Gio. Antonio Scarampo da Sessame ne riconoscono una decima sesta parte, piuttosto per apparenza, che per altro, perchè la totale obbedienza è resa al Sig. Duca di Savoia.
Fa fuochi . . . ., bocche . . . ., soldati . . . ., Registro . . . .

156 - Carchere.

Altre volte si riconosceva da questo Dominio di Monferrato dal Marchese di Finale, ma per certo disparere nato tra lui e li Sig.ri Ministri di questo Stato, pretendendo egli di essere aggravato in certe particolarità contro la forma delle pretese sue Investiture e convenzioni, ebbe raccorso alla Corte Cesarea, dalla quale riportando ordine che la Causa fosse riconosciuta colà, e che intanto si soprasedesse dagli attentati, ha tralasciato il Marchese di prendere Investitura, e rendere obbedienza, e ne pende la lite nanti la suddetta Corte.
Fa fuochi . . . ., bocche . . . ., soldati . . . ., Registro . . . .

157 - Calizzano.

Riconosciuto già ed occupato dal Marchese del Finale suddetto, come le Carchere.
Fa fuochi . . . ., bocche . . . ., soldati . . . ., Registro . . . .

158 - Massimino.

159 - Usiglie.

Occupati come sopra.
Fanno fuochi . . . ., bocche . . . ., soldati . . . ., Registro . . . .

160 - Rocca Vignale.

Feudo dell' Ill.re Sig.r D. Francesco del Carretto, figliolo del già Sig.r Marchese Prospero, il quale dall' anno 1595 ne fu investito come di feudo sottoposto al Maiorato, e fideicommisso del Sig. Galeotto Seniore, [1] e dichiarato spettare al detto Signor Prospero Marchese maggiornato, con ordine di primogenitura, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, fedeltà degli uomini, fitti, censi, pedaggi, molini, ed altri beni, ragioni e pertinenze feudali, in nobile, gentile, antico, avito, e paterno feudo.

Il quale, dopo essere stato infeudato dell' anno 1393 dal Marchese Teodoro a certi Signori del Carretto sotto alcune convenzioni poste qui abbasso a Millesimo del 1480, per fellonia di Gio. Maria, Gio. Galeotto, Cesarino, e Scipione Carretti, fu devoluto a questa Camera, e del 1517 dal Marchese Gullielmo concesso in feudo alli Signori Galeotto Seniore e Gio. Vincenzo suo nipote, Carretti, proavo paterno del medesimo Sig. Marchese Francesco, per se, eredi, e successori, in perpetuo, senza avere relazione alcuna, nè tampoco fare menzione delle convenzioni e capitolazioni del 1393, che sebbene dal 1532 fosse il Sig. Gio. Vincenzo suddetto investito dal Marchese Gio. Giorgio sotto li patti, convenzioni, e forme contenute in detta Investitura del 1393, patisce nondimeno molti difetti, e fra gli altri che le concessioni di detto Sig. Marchese Gian Giorgio sono state dalla Camera di Carlo V rivocate ed annullate.

Fa fuochi 272, bocche 823, soldati . . . ., Registro lire 69.

161 - Altare.

Terra di passaggio per quelli che vengono dalla Riviera della parte verso Savona, e famosa principalmente per la fabbrica di vetri, essendo usciti da essa tutti gli Autori e Fabbricatori di simile arte, infeudata al detto Sig. Marchese Francesco del Carretto in feudo gentile, nobile, antico, avito, e paterno, con la giurisdi-

[1] Galeotto del Carretto, poeta e storico insigne, molto caro ai Marchesi di Monferrato Bonifacio I, Gullielmo II, e Bonifacio II. Moriva nel 1531, lasciando eredi due suoi nipoti Del Carretto.

zione, uomini e loro fedeltà, pedaggi, molino ed altre ragioni e pertinenze.

Sottoposto al Maggiorato, fu anche convenzionato questo feudo quale feudato.

Per tre parti di quattro incamerato, come Rocca Vignale, e del 1528 venduto dal Marchese Bonifacio al detto Sig. Galeotto del Carretto Seniore, il quale aveva l' altro quarto, senza menzione e relazione in tutto, come sovra, a Rocca Vignale.

Fa fuochi 208, bocche 754, soldati . . . ., Registro lire 84.

162 - Millesimo con le sue pertinenze, cioè **163 - Cosseria, — 164 - Biestro, — 165 - Acqua Fredda, — 166 - Chiono,** dipende per la metà dall' Impero, e per l' altra metà da questo Stato.

La prima è tenuta dall' Ill.mo Sig. Gio. Battista del Carretto, il quale ha anco un quarto di questa seconda.

L' altro quarto è dell' Ill.mo Sig. Francesco, figliolo del fu Sig. Marchese Prospero del Carretto, in feudo nobile, gentile, antico, avito, e paterno, con la fedeltà degli uomini, mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, fodri, censi, dazii, acquatico, e pertinenze.

Fa fuochi . . . ., bocche . , . ., soldati . . . ., Registro . . . .

167 - Mallare.

Infeudato per due parti delle tre alli M.to Ill.ri Signori Nicolò e Francesco, fratelli Spinola, con gli uomini, e l' intiera fedeltà di tutti gli uomini, salvo la milizia e cognizione di tutte le loro Cause per mantenimento e conservazione dell' arte militare, in feudo paterno e nuovo rispetto a certi fitti.

La terza parte restante è degli Ill.mi Signori Filippo e Gian Giacomo, fratelli del Carretto, in feudo antico, avito, e paterno, della quale ne hanno per una vigesima ottava parte li M.to Mag.ci Sig.ri Dottor Marco Antonio, Percivalle, Giulio Cesare, ed altri fratelli, figlioli del fu Sig. Giovanni Vicco, in feudo paterno, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, ferrera, pedaggi, molini, fodri, successioni, terze vendite, censi, fitti annui, beni, ragioni, onorevolezze, e pertinenze.

La maggior parte di questi redditi e beni sono delli Signori Spinola.

Fa fuochi 191, bocche 912, soldati 68, Registro lire 248.

168 - Cigliaro.

Fa fuochi 58, bocche 286, soldati . . . ., Registro . . . .

169 - Rocca Cigliaro.

Luoghi infeudati al Sig. Bernardino, col mero e misto Impero, fedeltà degli uomini, e total giurisdizione, ed altre ragioni, e l'Investitura concessa al Sig. Amedeo Pensa del 1532 aveva queste parole: « Pro se et eius filiis masculis, legitimis, et naturalibus, et, deficientibus masculis, pro foeminis, et quibus dederint, ita tamen quod si datio fieret in personis extraneis, deberent esse gratae Exe.mis Marchionibus », ma per la convenzione fatta fra li figlioli del suddetto Sig. Amedeo di erigere quelli feudi in primogenitura ne maschi, si dubita ora che per questa innovazione fatta sia pregiudicata la prerogativa della successione delle femmine, e sovra di ciò pende ora la lite nanti il Senato.

Fa fuochi 52, bocche 241, soldati . . . ., Registro lire 51.

170 - Perno.

Feudo del M.to Ill.re Sig. Cavaliere Gio. Battista Prato, cittadino di Alba, nuovamente eretto in Contado da S. A., col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, uomini, caccie, molini, ed artificii, facoltà di fabbricarne nuovamente, ragione di proibire la caccia, i molini, prime appellazioni, pene, condanne, confische, multe, bandi, acque, e loro decorsi, forni, fitti, redditi, emolumenti, entrate, regali, in feudo nobile, gentile, antico, avito, e paterno, con facoltà personalmente al detto Sig. Cavaliere solamente concessa di poter, senza nuova licenza, disporre per una volta sola del predetto feudo in qualunque modo si sia, purchè in suddito di S. A., e di nominare una delle sue figlie, in difetto de maschi, alla successione del Contado suddetto, salva la milizia e la ragione degli uomini, le seconde appellazioni spettanti a S. A.

Fa fuochi 26, bocche 169, soldati 90, Registro lire 19.

171 - Benevellò.

Eretto da S. A. in Contado e donato al fu Sig. Presidente Scozia [1] con ordine di primogenitura per se e per il M.to Ill.re Sig. Francesco, suo nipote, figlioli, eredi, successori, e discendenti da detto Sig. Francesco, primogeniti maschi in infinito ed in perpetuo, al qual nipote ora è restato, mancando la sua linea mascolina, per altri figlioli, eredi, e successori primogeniti e discendenti da esso Sig. Presidente, escluse sempre le persone di Chiesa, con gli uomini, loro fedeltà, mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, pene fiscali de maleficii, bandi, multe, condanne, confische de beni vacanti, pedaggi, dazii, gabelle, uccellazioni, caccie, autorità di proibirle, appellazioni e loro cognizioni, forni, ragione di fornare, torrenti, acque, acquedotti, e decorsi, molini, battanderi, paratori, artificii, ponti, vie pubbliche, taglie, fodri, collette, decime, beni, redditi, emolumenti, onorevolezze, e pertinenze, e quali si vogliano ragioni già spettanti al Conte Aleramo ed antecessori de Falletti, padroni del Feudo.

S. A. si riserva il Supremo Dominio, la fedeltà de Vassalli, la milizia, ed altre qualunque sue ragioni.

Fa fuochi 38, bocche 205, soldati con Verduno, Registro lire 36.

172 - Borgomale.

La giurisdizione si suole dividere tra i Consorti in diciotto parti, le quali consistono in due mesi l' una, e così di tre in tre anni.

Il Principale è il M.to Mag.co Sig. Gio. Falletto, il quale di diciotto parti ne ha sette, e così mesi quattordici, in feudo nobile, e gentile, antico, avito, proavito, e paterno.

L' Ill.re Sig. Galeazzo Ponzone tredici ottenii e mezzo in feudo nuovo.

Il M.to Ill.re Sig. Giorgio Andrea Busca un dozzeno ed undici ottenii in feudo nuovo.

Il M.to Mag.co Sig. Carlo Falletti un dozzeno in feudo nuovo acquistato dall' Ill.re Sig. Gio. Battista d' Incisa, che l' ebbe per via dell' Avia di Casa Falletta.

[1] Bernardino Scozia, Presidente del Senato di Monferrato.

Il M.co Sig. Gioachino Alfiero un dieci otteni in feudo nuovo.

L' Ill.re Sig. Tesoriero Francesco Picco altrettanto (vedi a Terraggia), e per il restante dieci otteni e mezzo (vedi abbasso) col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, uomini, omaggio, prime appellazioni, fitti, roide, pedaggi, decime, censi, fodri, molini, forni, ed altre ragioni.

Questo luogo anticamente era di tutta la famiglia Falletta, del 1506 per una terza parte, e del 1520 per una dodecima e vigesima quarta parte, lasciata l' antica aderenza per un dieci otteni e mezzo, è stata continuata verso il Ser.mo Sig. Duca Gullielmo dalli M.to Mag.ci Sig.i Vincentino ed Alessandro *etiam* Falletti, sebbene non l' abbiano fino a quest' ora confirmata e rivocata a S. A.

Fa fuochi 60, bocche 245, soldati . . . ., Registro lire 38.

173 - Somano.

Infeudato a diversi Sig.ri Conti di Lenguiglia, i quali anco giurano l' antica e solita aderenza al Ser.mo Sig. nostro Padrone.

Gli Ill.ri Signori Paolo e Marco Antonio fratelli, un quarto.

Gli Ill.ri Signori Gio. Giacomo Maria, Bonifacio e Gio. Francesco fratelli ne hanno un ottavo e un quarto.

L' Ill.re Sig. Gio. Tomaso un altro quarto con altre porzioni antiche, molino, fodri, battandero, pedaggio, e forni, in feudo nuovo, ed un mese di giurisdizione, un quarto, un anno, dividendosi la giurisdizione di quattro in quattro anni, la quale è poi per metà di esso Sig. Gio. Tomaso, col mero e misto Impero, possanza di spada, e total giurisdizione, con gli uomini, onorevolezze e pertinenze, in feudo nobile, gentile, antico, avito e paterno.

Pende la lite tra la Comunità ed i Signori suddetti per certa somma e quantità di danari, grano, e biada.

Le appellazioni, e fedeltà, spettano a S. A.

Fa fuochi 120, bocche 601, soldati con Verduno, Registro lire 48.

174 - Barolo.

Infeudato agli Ill.ri Signori Giacomo e Giovanni Falletti, quello per sette parti di dodici, questo per le cinque restanti, in feudo

nobile, gentile, antico, paterno, avito, e proavito, col mero e misto Impero, giurisdizione, uomini e loro fedeltà, pedaggio, beni, e pertinenze.

La porzione del Sig. Giacomo è con ordine di primogenitura, ancorchè nell' Investitura non se ne faccia menzione, ed anticamente facesse aderenza solamente, ma dell' anno 1480 per alcune porzioni, non però espresse, la sottopose al Vassallaggio lo Spettabile Sig. Teobaldo Falletto, la cui Investitura, fattagli dal Marchese Guglielmo, ha questi due patti tra gli altri, che il Sig. Marchese ed i successori non potessero, nè dovesseso imporre taglie, collette, o altri carichi sul Luogo o sia suoi uomini, ma fossero trattati secondo il solito costume degli uomini da feudatari delle parti Langhesi, [1] nè tampoco frammettersi nelle Cause della prima e seconda Instanza, per suoi figlioli legittimi e successori, e del 1482 per le altre parti.

Il nobile Gio. Lodovico Falletto, la cui Investitura, concessa come sovra, oltre a sopradetti capi, ha questi due seguenti, cioè che fosse lecito a detto Lodovico, suoi eredi, e successori, delle sue parti disporre, vendere, alienare fra i vivi, e testare a suo piacere, senza contraddizione e licenza di S. E. e successori, tra gli agnati solamente, e con quelli, che loro meglio parerà della Casa di esso Gioanni, e di accomprare e di acquistare beni feudali dagli altri Consorti, senza licenza come sovra, facendone però la dovuta ricognizione per se ed eredi, tanto discendenti da se, quanto agnati.

Fa fuochi 81, bocche 884, soldati con Verduno, Registro lire 54.

175 - Volta.

Membro dipendente dal suddetto Luogo di Barolo.

176 - Roddi.

Eretto in Contado del Ser.^{mo} Sig. Duca Gullielmo, e ne è Signora la Illma Sig.^{a} Donna Eleonora Pica della Mirandola, moglie primieramente del M.^{to} Ill.^{re} Sig. Colonnello Ascanio

[1] Chiamasi Langa la regione compresa fra il Tanaro e la Bormida, alla quale Barolo appartiene.

Andreasi, ed ora del M.^{to} Ill.^{re} Sig. Conte Enrico San Giorgio, con ordine di primogenitura nel Sig. Conte Silvio, figliolo del primo matrimonio, e ne suoi discendenti maschi, legittimi e naturali, e di legittimo matrimonio nati, ed, in difetto, nelle figliole femmine, e da esse discendenti in infinito, servato fra essi l'ordine di primogenitura, salvo però a lei ed a suoi successori, in totale mancamento di maschi e di femmine, di poter disporre del feudo alla forma delle precedenti Investiture, e con obbligo al primogenito di ritenere le armi della famiglia Pica congiunte con quelle della famiglia Andreasi in perpetuo ed in infinito, col mero e misto Impero, possanza della spada e total giurisdizione e Banco della giustizia, cognizione di tutte le Cause Civili, Criminali, e miste, e di tutte le appellazioni, facoltà di multare e condannare, pubblicazione de beni de delinquenti, omaggio, fedeltà degli uomini, fortezze, beni, ragioni ed azioni spettanti già alli Ill.^{mi} Signori Marchesi, dalli quali, cioè da Bonifacio II dell'anno 1520, ebbe causa la Illma Signora Gioanna, avia paterna di questa Signora, ne fu investita per se, suoi eredi, e successori, discendenti maschi, legittimi, e naturali, in infinito in stirpe, conforme alla prerogativa del grado, ed, in difetto, per le figlie legittime e naturali, e da esse discendenti, o maschi o femmine, come sovra, ed in mancamento di questi, per i suoi figlioli maschi naturali solamente discendenti in infinito dalla predetta Signora Gioanna, e per i discendenti maschi nati da detti figlioli naturali di legittimo matrimonio. In difetto di tutti, per la sorella di essa Sig.^{ra} Gioanna, o discendenti maschi, legittimi e naturali, la quale Signora, suoi eredi, e successori, potessero collocare sopra questo feudo le doti delle loro Madri, sorelle, e mogli, col consenso di S. E., come anche di venderlo in tutto, od in parte, ed obbligarlo ad effetto temporale, o perpetuo, cioè ne suoi figlioli, o mariti, ed eredi e successori da esse, e da essi discendenti, le quali cose dovessero avere il gradimento di S. E., ed essere confermate da essa, parimente di venderlo, alienarlo, obbligarlo, e concederlo in estranei, con coscienza e scienza, come sovra, purchè in persona grata al Marchese, e fattane la oblazione a lui per lo stesso prezzo, alla cui asserzione si dovesse stare, con la cognizione di tutte le Cause, ancorchè la cognizione e giurisdizione di esse per qualche ragione ed usanza spettasse a S. E., con autorità di multare eziandio in quelle Cause, nelle quali viene ad im-

porsi pena anco sino all' ultimo supplizio inclusivamente, di trattare e disporre de beni confiscati a suo piacere, nemmeno potesse il Marchese tirar gli uomini dal foro del Luogo per dette Cause, con le acque, e loro decorsi, fiumi, molini, caccie, ospizii, ed altre pertinenze, in feudo retto, nobile, gentile, antico, e paterno.

S. A. ha l' Ordinario.

Fa fuochi 208, bocche 819, soldati . . . , Registro lire 130.

177 - Verduno.

Per metà ne è investito l' Ill.re Sig. Dottore Mercurino Cerrato in feudo nobile, gentile, avito, paterno, ed antico, con gli uomini, loro fedeltà, mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, beni, ragioni, e pertinenze.

L' altra metà è degli Ill.ri Signori Lelio, Vincenzo, Antonio, e Conte Francesco, figlioli e nipote del Sig. Presidente Scozia, in feudo paterno, parte avuta dal Ser.mo Sig. Duca Gullielmo, parte del Sig. Benedetto Cerrato in dono insieme con la metà del censo e terreno, forno, pedaggio del Castello ed un quarto del molino.

La investitura del 1470 fatta dal Marchese Gullielmo in persona de' Nobili Giovanni e Giacomo, fratelli Cerrati di Alba, ha di più con le multe, pene, bandi, forni molini, paratori e battanderi, ragioni di imporre, levare, e fabbricare le suddette cose, e ciascuna di esse, acque e loro decorsi, caccie, ed altre ragioni, e proventi di ogni sorte, con esenzione amplissima per questo feudo e suoi abitanti da qualsivoglia carico reale, personale e misto, imposizioni, collette, e tassi, con i regali e Signoria, per se e tutti i loro figlioli maschi, legittimi ed eredi, e qualunque successore da essi in perpetuo legittimamente discendente.

Fa fuochi 110, bocche 474, soldati 144, Registro lire 100.

178 - Grinzane.

La metà, già dell' Ill.mo Sig. Domenico Bello, Gran Cancelliere di Savoia, figliolo del fu Sig. Petrino, è in lite tra la Camera Ducale ed il Molto Ill.re Sig. Conte Ottavio Bello, del Sig. Vincenzo, e la M.to Ill.re Signora Contessa Giulia, figliola ed

erede del suddetto Sig. Gran Cancelliere, morto senza maschi, tutte e tre parti diverse. Il Padre del qual Sig. Domenico insieme con li Sig.ri Bartolomeo, Antonio, e predetto Sig. Vincenzo, fratelli, acquistarono il feudo per se e qualunque suo erede, od eredi o successori, dal Sig. Nicolò di S. Damiano, che aveva causa da questo fisco per questa metà, altre volte de Calderari, primi Signori del Luogo, e tutti quattro del 1546 ne furono investiti da Madama Margarita [1] con le istesse maniere e forme de Calderari, a quali era infeudato in nobile, gentile, avito e paterno feudo, ed al primo Antecessore di essi Calderaro Antonio del 1448 dal Marchese Gioanni con questo patto che a lui ed eredi suoi fosse lecito disporre ed ordinare del feudo, tanto fra vivi, quanto con ultima volontà, in qualunque estraneo, non sospetto a S. A., con confirmazione della facoltà di estrahere e vendere grano, biade, e frutti, che si raccoglieranno sopra il Luogo ed in altri due infrascritti, a chi e dove più a loro piacerà, purchè non si conduchino in Luoghi poco amici all' A. S. e fattane prima l' oblazione a cittadini di Alba in tempo che ne avessero bisogno, col mero e misto Impero, possanza della spada e total giurisdizione, Podestaria, Castellania, bandi, multe, condanne Civili e Criminali, confische di qualunque beni, con gli uomini, loro fedeltà, molini, forni, acconciamenti, terze successioni, decime, primizie, vendite, servigi, roide, fitti, diritti, emolumenti ed utilità di ogni sorte, ragion di decimare, e del Patronato, pescagioni, caccie, paratori, battanderi, acque, e decorsi di esse, dazio, gabelle, pedaggi, ragioni, onori, preeminenze e regali, con possanza della spada, di fabbricare, costrurre, levare, erigere, ed esercire tutte e ciascuna delle predette cose.

Fa fuochi 28, bocche 136, soldati . . . ., Registro lire 9.

179 - Borzone.

180 - Babellino.

Ancorchè nelle Investiture se ne faccia menzione, come di Luoghi separati, tuttavia non se ne vede alcuna vestigia, ma in

[1] Margarita Paleologa, vera padrona del Monferrato, allora vedova del Duca di Mantova Federico II, e Tutrice del suo figlio Francesco III Gonzaga.

cambio ora sono fabbricate due cassine con massarie attorno, le quali serbano l'antico nome di Borzone e di Babellino, dipendenti da Grinzane.

181 - Montelupo.

Infeudato nuovamente ed eretto in Contado in persona del M.to Ill.re Sig. Cavaliere Gio. Battista Prato, con l'istessa natura, prerogativa di disporne senza veruna licenza di S. A., a riserva della milizia, della ragione delle terze, e seconde appellazioni, poste al sommario di Perno, come si vede di sopra.

Gli uomini del Luogo fanno rotolo per il Podestà, il quale deve essere Cittadino di Alba, e deputarsi ogni anno.

Fa fuochi 52, bocche 226, soldati concorre con Perno, Registro con Alba.

182 - Barbaresco.

Piccolo Luogo, eretto da S. A. in Contado, del quale è investito il M.to Ill.re Sig. Ottavio Bello, con la facoltà degli uomini, mero e misto Impero, possanza della spada e total giurisdizione, prime appellazioni, territorio, bandi campestri, acque, decorsi di acque, fiumi, pescagioni, ed altri regali, dazii, pedaggi, con esenzione di ogni carico ordinario ed estraordinario in ampia forma da tutti i carichi per i fondi, che detto Sig. Conte, ed il fu Sig. Silvio suo fratello possedevano infra le fini del Luogo sino alla somma di lire sei di Registro, con le caccie e ragione di proibirle, torre, siti, fosse, parte mura, ed altre pertinenze, con ordine di primogenitura ne suoi figlioli e discendenti maschi, legittimi e naturali, capaci del feudo, in infinito. In difetto, nel suddetto Sig. Silvio, ovvero ne suoi figlioli, e discendenti maschi, legittimi, come sovra.

Gli uomini fanno rotolo, come si è detto a Montelupo.

S. A. si riserva la milizia.

Fa fuochi 27, bocche 246, soldati e Registro con Alba.

183 - Alba.

Città antichissima e nobilissima, la quale da Plinio, Dione, e Tolomeo, è chiamata Pompeia. Fu fabbricata, come dice Boverio

Alessandrino, e si fa anco menzione nel supplemento delle Croniche, da Troilo, dal quale fu chiamata Troia, ma essendo assediata da Federico Barbarossa, ad istanza e con l' aiuto de Pavesi, l' ebbe in suo potere nell' Aurora, che volgarmente si dice Alba, e d' indi in poi fu chiamata Alba. [1]

Racconta Polibio che fu creata Colonia da Romani, e si chiama Pompeia per essere stata ristorata da Pompeo Magno.

Questa Città è bagnata dal fiume Tanaro da un canto, e dall' altro è circondata da colli assai ameni, con territorio buono e fertile. Ha il Vescovato con bellissimo palazzo e nobilissime stanze, con entrata di tremila scuti, con Diocesi, la quale si estende in diversi Stati, cioè di Milano, Impero, e Savoia, ed è fornita di belle Chiese, onorati Monasteri di Monache, ed assai commodi edifizii.

Dell' anno 1445 pervenne sotto l' obbedienza del Marchese Gioanni (di Monferrato), [2] avendo poi successivamente continuato a stare que' Cittadini e Popolo sotto l' immediata protezione de Serenissimi Padroni di questo Stato, ed ultimamente del 1592, conoscendo per vera esperienza di quanto commodo e beneficio a loro fosse lo stare sotto il particolare dominio del Ser.^{mo} Sig. Duca Vincenzo, non potendo la detta Città per debolezza sua reggersi bene, fece cessione a S. A. di tutte le entrate e beni, che aveva in Comune, come della cognizione delle Cause, del mero e misto Impero, e suo esercizio, delli dazii, pedaggi, gabelle, porti, molini, edifici, pascoli, transito sul Tanaro, ed altre pretensioni.

S. A. vi mantiene un Governatore con presidio di trenta soldati pagati, oltre altri descritti, con carica particolare della guardia e conservazione di essa Città, ed un Dottore per Podestà, obbligato tener Sindicato. Il suo officio è biennale, ed amministra giustizia in tutte le Cause. Anticamente soleva la detta Città

[1] È cosa nota che l' origine delle Città come l' origine delle genealogie principesche, sono quasi sempre avvolte nelle nebulose e nelle leggende. Così di Alba.

[2] Evandro Baronino cade in errore, perchè già nel 1280 Alba faceva parte dello Stato di Guglielmo VII detto il grande, Marchese di Monferrato, nel 1307 Roberto di Provenza Re di Napoli la tolse al Marchese di Monferrato, e nel 1314 l' Imperatore Enrico VII la diede al Marchese di Saluzzo, ma presto ritornò sotto i Monferrato.

essere di molto traffico per il commodo passaggio alla marina, ma per l' imposizione del Dazio generale per essere circondata da Stati alieni, è diminuito assai il commercio.

La Città resta immune per dieci anni, mediante detta rinoncia, da tutti i carichi, eccettuati quelli che concernano la pubblica utilità, necessità, e conservazione dello Stato alla rata. Rimangono eziandio esenti da qualunque gravezza reale, personale, e mista, fuorchè dal Dazio generale e del sale. Godranno questi favori anche quelli, che con la famiglia vengono ad abitare nella Città per cinque anni, se avranno industria d' arte, o mercanzia, e dopo anni dieci se l' avranno per loro e tutta la famiglia, dandosi in nota con i nomi e cognomi, e patria, a questo Maestrato, levandone il decreto, in absenza di S. A., da questo Consiglio. [1]

Ha le caccie e pescagioni, ma l' autorità di provvedere ai disordini è del Podestà con partecipazione di quei provveditori, le solite fiere con concessione che tutte le robe, che si condurranno da Piemonte, per entrare in Città non paghino il Dazio generale, ma solo all' uscire, purchè la Città sia la prima posta del Dazio.

Ha l' Archivio e il Registro, gli amministratori de quali, in numero di tre, devono essere degli abitanti della Città proposti dal Consiglio di essa, ed approvati da S. A., o da questo Consiglio, la liberazione delle consegne, che per causa del Dazio generale si deve fare dalle terre finittime delli redditi, riducendo le sue vittovaglie nella Città, la franchezza delle adaquature delle roggie presenti sovra il finaggio per le sue proprietà, conducendo l' acqua senza pregiudizio del terzo, e fuori del tempo di macinare, privilegio di essere contenuta nella prima instanza nel suo solamente, ed altre prerogative e ragioni.

Fa fuochi 785, bocche 3820, soldati 420, Registro lire 779.

184 - Rodello.

Anticamente infeudato nella famiglia Niella, il cui primo investito fu il Nobile Ramazzotto, Proavo ed Abavo degli infrascritti Signori, il quale ebbe questo Luogo in feudo nobile, e gentile, per se, suoi eredi maschi, e legittimi, discendenti dal

[1] Il *Consiglio di Stato* pel Monferrato, chiamato *Consiglio Riservato*, il quale rappresentava la persona del Sovrano.

suo Corpo, col mero e misto Impero, e total giurisdizione, e possanza della spada, pene, multe, caccie, regali, forni, molini, battanderi, acquatici ed altre pertinenze, dal Marchese Teodoro II del 1396.

Hanno solamente ora li M.to Mag.ci Signori Gio. Battista, e Giacomo, fratelli Niella una duodecima, e li M.to M.ci Signori Galeotto e Teodoro, loro nipoti, un terzo.

Il restante è del M.to Mag.co Sig. Carlo del fu Sig. Girolamo Falletto, una metà in feudo paterno, ed una duodecima parte in feudo nuovo, con gli uomini, pedaggio, forno, decime, censi, fodro di lire 150 di moneta langhese in luogo della quadragesima de frutti dovuti ogni anno dalla Comunità, beni, ragioni, e pertinenze.

La Comunità ha la terza parte de bandi campestri, e facoltà di andare a caccia, regali con certe limitazioni.

Le appellazioni spettano a S. A., e la fedeltà degli uomini è in disputa tra i Vassalli e l' A. S. S., alla quale ultimamente è stata giurata.

Fa fuochi 56, bocche 294, soldati . . . ., Registro lire 70.

185 - Guarene.

Del M.to Ill.re Sig. Traiano Rotaro Conte della Vezza, con gli uomini, omaggio, fedeltà degli uomini, territorio, Signoria, mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, prime appellazioni, acque e loro decorsi, molini, pescagioni, artificii, caccie, seghe, pedaggio, pascoli, onorevolezze, regali, beni, e qualunque ragione, in feudo nobile, gentile, retto, paterno, avito, proavito, ed antico.

Fa fuochi 248, bocche 945, soldati . . . ., Registro lire 233.

186 - Diano.

Terra immediata, confinante con Alba, con Castello assai commodo e di bella vista, tenuto con poco presidio.

S. A. suole deputarvi un Castellano a beneplacito, il quale ha cura delle guardie del Castello, e di amministrare la giustizia, vi ha le entrate e l' Ordinario di doppie 11 d' oro.

Fa fuochi 135, bocche 806, soldati 156, Registro lire 188.

187 - Isola.

Terra circondata da ogni parte dalle Terre dell'Asteggiana, infeudata in solido alli M.^{to} Ill.^{ri} Sig.^{ri} della famiglia Natta, cioè alli Sig.^{ri} Conti Ettore e Rolando, fratelli, per la metà.

Alli Sig.^{ri} Senatore Girolamo, Annibale, Alessandro, Alberto, fratelli, e figliolo del già Sig. Carlo Natta, per un quarto.

E finalmente alli Sig.^{ri} Marco Antonio, e Tomaso, figlioli del Sig. Geronimo, e Secondo, fratelli, per un altro quarto, col mero e misto Impero, e total giurisdizione, ragioni, beni, e pertinenze, censo annuo di genovini trent'otto d'oro dovuto ad essi Signori alla rata dal Commune.

L'Investitura, fatta dal Marchese Gioanni del 1446 al Sig. Secondo Natta, fa vedere con queste prerogative anche il territorio, possanza della spada, bandi, condanne, pene, multe, confische, contraffazioni ordinarie e straordinarie, forni, giare, peschiere, fonti, acque, fiume Tanaro, decorrenti sopra questo territorio, caccie, pescagioni, emolumenti, beni, onorevolezze, prerogative, regali, e pertinenze di ogni sorte, in feudo antico, nobile, gentile, paterno, ed avito, per se, figlioli discendenti suoi di qualunque sorte, in infinito, maschi però legittimi e naturali.

Le appellazioni, con la fedeltà, e l'Ordinario, che importa doppie 138 d'oro, sono dell'A. S.

Fa fuochi 112, bocche 540, soldati con Santo Stefano, Registro lire 190.

188 - La Motta.

Si riconoscono solo da questo Stato le muraglie, tenimento e sito del Castello, il quale in parte è rovinato, nè ha territorio.

È riconosciuto per la metà dagli Ill.^{ri} Signori Ottavio e Raffaele Asinari, e per l'altra metà sono tenuti prendere la Investitura gli Ill.^{ri} Signori Aurelio, Marco Antonio, ed Emilio Asinari, sebbene non l'abbiano per anco tolta dal Ser.^{mo} Sig. Duca Vincenzo, anzi questi ne prendono Investitura dal Sig. Duca di Savoia, ed i beni, le proprietà che vi sono attorno, si riconoscono dal Dominio di Savoia parimenti.

189 - San Damiano.

Terra immediata, di presidio di S. A., ove mantiene un Governatore ordinario, ed è circondata da Terre del Piemonte e della Chiesa.[1]

S. A. non vi ha altra entrata che l'Ordinario, il quale importa doppie 752 $^1/_5$ d' oro.

Il Sig. Gio. Battista, figliolo del fu Sig. Pietro Antonio della Sala, ha dalla Comunità un censo annuo di fiorini 70, conforme alle sue antiche Investiture nelle istesse maniere del fodro della Rocchetta Palafea e di Fontanile, come compresi in una istessa Investitura fatta agli Antecessori della Sala.

Fa fuochi 641, bocche 2776, soldati 158, Registro lire 724.

190 - Castelletto Molina.

Luogo eretto dal Ser.mo Sig. Duca Vincenzo in Contea in persona delli M.to Ill.ri Signori Lepido, e fratelli de Agnelli, Gentiluomini mantovani, con l' esercizio della giurisdizione, mero e misto Impero, fedeltà degli uomini, possanza della spada, col censo ordinario del detto Luogo, e tutte le commodità, ragioni, obvenzioni, proventi, e redditi spettanti e pertinenti alla predetta giurisdizione nelle antiche Investiture.

I Prencipi si riservano espressamente la fedeltà degli uomini, i delitti di eresia, false monete, e di Lesa Maestà, ancorchè le pene fossero commutate in pecuniare, e parimenti anco si riservano gli alloggiamenti da stipendiati, donativi per le nozze, sussidii per le prigionie ed assedii delle persone di essi Prencipi, ovvero per occasioni di guerre, sicchè si potessero imporre tasse a quegli uomini senza però diminuire le entrate de Vassalli.

Fa fuochi 35, bocche 158, soldati con Bruno, Registro lire 36.

191 - Bruno.

Castello eretto in contado da S. A. in persona del Sig. Senatore Ortensio Faà, con ordine di primogenitura, e con condizione che, mancando esso Sig. Ortensio senza figli maschi, la

[1] Apparteneva al Pontefice il Feudo della Cisterna prossimo a S. Damiano.

detta ragione di primogenitura pervenisse, come è successo, nel Sig. Conte Ardizzino suo fratello, il quale riconosce ora detto Contado per le due parti in feudo nobile, gentile, antico, paterno, avito, proavito, ed onorifico, per l'altra terza parte in feudo paterno, nobile, e gentile, con tutto il Castello, con mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, pedaggio, edificii, sedimi, giardini, possessioni, beni, redditi, emolumenti, ragioni ed onoranze spettanti e pertinenti a detto Contado.

Fa fuochi ..., bocche ..., soldati ..., Registro .... lire ....

192 - Maranzana.

Feudo del M.^{to} Ill.^{re} Sig. Conte Antonio Biandrà, eretto in Contado da S. A., con la fedeltà degli uomini, mero e misto Impero, e total giurisdizione, territorio, bandi, condanne, emolumenti, regali, caccie, acque e suoi decorsi, pescagioni, pedaggi, artificii, taglie, collette, beni, ragioni, usanze, terreni, onoranze, utilità e pertinenze, in feudo nobile, gentile, paterno, avito, proavito, ed antico, per se, eredi, e successori, con le prime appellazioni nuovamente da S. A. concessegli.

Fa fuochi 53, bocche 249, soldati ..., Registro lire 45.

193 - Quaranta.

Infeudato al M.^{to} Ill.^{re} Sig. Ercole Alberigi, con titolo di Contado, ed ordine di primogenitura, per se, eredi, e successori suoi maschi, legittimamente discendenti, ed, in difetto, negli Ill.^{ri} Sig^{ri} Cavaliere Orazio suo fratello, ed Ascanio zio, loro eredi, e successori, come sovra, con l'istesso ordine di primogenitura, in feudo nobile, gentile ed antico, col suo territorio, torri, fortezze, mero e misto Impero, possanza della spada, giurisdizione totale, fedeltà degli uomini, pedaggio, Ordinario, caccie, ragione di proibirle, regali, onori, ragioni, preeminenze.

La milizia è di S. A., come pure la ragione della Comunità e del terzo, e le appellazioni.

Questo Luogo col suo finaggio e territorio si congiunge con Bruno, Fontanile, Castelletto Molina, Mombaruzzo e Ricaldone.

Fa fuochi 66, bocche 276, soldati ..., Registro lire 51.

194 - Alice.

La giurisdizione, ed il Castello, sono dell' Illmo Sig. Conte Guido S. Giorgio Aldobrandino, con tutto il territorio, mero e misto Impero, e total giurisdizione, ed altre sue ragioni.

La fedeltà degli uomini, e le appellazioni sono di S. A. con l' Ordinario.

Fa fuochi 147, bocche 611, soldati..., Registro lire 111.

195 - Castel Rochero.

Infeudato al medesimo Sig. Conte con la medesima Investitura, e riserva a S. A. della fedeltà, appellazioni, ed Ordinario.

Il M.^{to} Mag.^{co} Sig. Antonio Maria Sburlato ha la metà del pedaggio e ragione di pedaggiare, e de beni feudali.

Fa fuochi 45, bocche 171, soldati...., Registro lire 44.

196 - Pareto.

Infeudato all' Ill.^{re} Sig. Gio. Giacomo Guerrero di Monchiaro, Consignore di Ponti, con ordine di primogenitura nei suoi figlioli, eredi, e successori maschi, ed, in difetto, nelle femmine con l' istesso ordine, così però che lasciando le femmine uno o più maschi, il feudo vadi ad essi maschi solamente, e sempre di poi resti mascolino, escluse perpetuamente le femmine, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, principalmente rispetto a delitti non spettanti alla Comunità, prime e seconde cognizioni, fedeltà degli uomini, caccie, pescagioni, ragion rispettivamente di proibirle, facoltà di esigere il pedaggio, rispetto l' aumento delle monete conforme alla norma e limitazione, acque, acquedotti, fiumi, torrenti, rive, selve, boschi, molini, ragione di fabbricarne, con altri edificii, regali e qualunque regalia spettante già a questa Camera.

I redditi della giurisdizione nella prima instanza sono della Comunità, la quale ha il pedaggio, forni, molini, artificii, pascoli, possessioni, boschi, bandi civili e criminali, ed altri emolumenti, eccettuati questi quattro delitti, cioè di Lesa Maestà, eresia, falsa moneta, ed omicidio, con i loro processi e condanne, pene, assoluzioni, pagando però per tale concessione a questo fisco lire 100

di moneta genovese, e come nel suo privilegio del 1475 avuto dal Marchese Gullielmo.

Pende lite in Senato tra la Comunità ed il Sig. Gio. Giacomo per molte pretensioni del Comune, presumendo di fargli torto il suddetto privilegio.

S. A. si riserva l' Ordinario censo dovuto per la Comunità, e la milizia, la quale, eccettuati i casi di delitti militari, non può declinare questo foro ordinario.

Fa fuochi 157, bocche 736, soldati 292, Registro lire 170.

197 - Montabone.

Alla famiglia Aquosana, che ne era anticamente padrona in solido, resta ora la giurisdizione per una sola ottava parte, cioè al M.co Sig. Traiano de Conti di Aquosana, il quale titolo si dava al primogenito delli Signori Marchesi di Monferrato.

La metà è del Mag.co Sig. Gio. Battista Accorso, il quale ne è investito senza pregiudizio del terzo.

I tre ottavi restanti sono delli Mag.ci Signori Vincenzo, Giovanni, e Francesco, fratelli Vassalli, in feudo nuovo per se, loro eredi, e successori maschi, senza pregiudicio, come sovra, col mero e misto Impero, e total giurisdizione, pene, multe, condanne, bandi civili, criminali, e campestri, confische de' beni, molini, pedaggi, bealere, acque e loro decorsi, acquaggi, caccie, pescagioni, servigi, redditi, fitti, terreni, onorevolezze, emolumenti, e pertinenze.

Hanno sopra queste fini terre feudali, altre volte delle pertinenze del Castello, M.r Giorgio Cazzola in feudo nuovo per se, eredi, e successori, — M.r Cristoforo, Annibale, e Francesco, zio e nipote de Tarditi, in feudo nuovo e paterno rispettivamente.

Il suddetto Sig. Accorso ha di più altri beni feudali, come figliolo ed erede della Sig.ra Maria d' Incisa, la quale ne era investita per se e suoi discendenti maschi, o le femmine, e mancando i figlioli legittimi dell' uno e dell' altro sesso, ed eziandio per quelli che fossero legittimati, ritorneranno detti beni in perpetuo in natura di franco, nobile, gentile, paterno avito, proavito, ed antico feudo, con facoltà di lui e suoi discendenti, come sovra, di disporne tra gli agnati di Casa loro, ed altri estranei per qualunque contratto, ed ultima volontà e senza impetrazione ed

aspettazione di altra licenza da S. A. di darli in dote alle figlie, ed obbligarli per le doti della moglie e nuore, eziandio in donazione per le nozze, servata però sempre la natura di esso feudo, circa la custodia de quali beni si hanno da osservare i bandi ed accuse, che si osserveranno per i beni di questa Camera Ducale, con le pene ed emende, in facoltà di deputarvi un Camparo, il quale deve giurare nelle mani del podestà d' Incisa di esercitare fedelmente il suo Ufficio ad esso giurisdicente ad ogni sua richiesta, ha da eseguire le pene, e bandi suddetti. E detta Signora Maria, eredi, successori, e discendenti suoi, che avranno causa e ragioni da essi nel sopradetto modo, possano godere di tutti li privilegi, franchezze, e commodità, che possono godere gli altri Vassalli per i loro beni feudali.

Le appellazioni e l' Ordinario, che importa doppie 49 $^2/_{12}$ d' oro, sono di S. A.

Fa fuochi 102, bocche 445, soldati con Rocchetta, Registro lire 47.

198 - Terzo.

Feudo dell' Ill.mo Sig. Guido Avellani, Presidente del Senato, con le prime appellazioni, ed ordine di primogenitura ne maschi degli Ill.ri Signori Girolamo, e Facello, suoi zii, nuovamente eretto da S. A. in Contado, coll' aggiunta dell' omaggio e della fedeltà degli uomini, in nobile, gentile, paterno, ed antico feudo, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, e suo pieno esercizio in tutte le Cause Civili, Criminali, e miste, con le multe, pene, bandi campestri, confische, e subastazioni de beni, salarii, ed emolumenti, dazii, pedaggio, facoltà di tenere sopra il fiume Bormida il porto per il transito, e di proibirlo agli altri, acque, e suoi decorsi, autorità di fabbricare e tenere molini in detto fiume, pascoli, roide, entrate, ed altre onoranze e pertinenze, con tutta la ragione che aveva la Camera nelle terze vendite, successioni, cause, e pescagioni, e con prerogativa nuovamente cencessa da S. A. al Sig. Presidente suddetto, e successori suoi nel Contado, di deputare il Capitano ed Officiali di qualunque sorte di milizia, arruolare e cassare soldati a suo piacere, purchè ogni anno mandi al Generale il rolo rifor-

mato, e di poter riscuotere e convertire in perpetuo tutte le pene, che perverranno, anco de delitti militari.

S. A. si riserva le seconde appellazioni.

Fa fuochi 73, bocche 289, soldati 100, Registro lire 96.

199 - Melazzo.

Infeudato all' Ill.re Sig. Amedeo Francesco Falletto in feudo nobile, gentile, antico, avito, proavito, e paterno, con mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, ragioni, onorevolezze, e qualunque pertinenza.

Di questo feudo ne fu pienamente investito il Mag.co Sig. Dottore Alessandro de Raude, milanese, dell' anno 1488 dal Marchese Bonifacio, per i suoi eredi, e successori, tanto maschi, come femmine, in feudo, come sopra, col mero e misto Impero, tutti i bandi Civili e Criminali, confische di beni, pene, multe, condanne, emolumenti, fitti, redditi, caccie, selve, acque, decorsi di acque, molini, forni, artificii, pedaggio, beni, e pertinenze di ogni sorte, salvo l' omaggio, fedeltà degli uomini, censi, taglie, composizioni, tassa di armigeri e cavalli, o dipendenti, delitti di lesa Maestà, eresie, falsa moneta, e loro cognizioni, pene, multe, confische, proventi di esse risultanti, e processure, con patto che detto Raude e suoi predetti non potessero essese gravati di alcun carico per il feudo, eccetto della milizia, conforme all' usanza del Monferrato, e con facoltà di S. E., in caso di alienazione, di poterlo riavere per il medesimo prezzo, avuto riguardo a miglioramenti. Dal figliolo del Raude del 1501 ebbe causa onerosa il Mag.co Sig. Antonio Sannazaro, Consignore di Giarole, il quale ne fu sotto gli stessi modi del Raude nuovamente investito dal Marchese Gullielmo, e del 1505 l' acquistò dal detto Sannazaro il Mag.co Sig. Falletto, all' ora Signore di Roddi, che ne ebbe dal medesimo Sig. Marchese Investitura simile a quella del Sannazaro e Raude, espressamente per i maschi e per le femmine, in feudo, come sovra.

Fa fuochi 151, bocche 592, soldati 184, Registro lire 205.

200 - Moncrescente.

Se ne vede fatta menzione in tutte le Investiture di Melazzo, come di luogo da per se, tuttavia in effetto non è altro che

una memoria del Castello quasi del tutto rovinato od a terra, posto in cima di un colle.

La caccia spetta alla Comunità per privilegio oneroso.

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l' Ordinario che importa doppie 210 $^{7}/_{12}$ d' oro.

201 - Castelletto Val d' Erro.

Infeudato per le tre parti delle quattro al M.[to] Ill.[re] Sig. Barone Beccaria, col mero e misto Impero, total giurisdizione, possanza della spada, uomini e loro fedeltà, caccie, censi, bandi, pene, condannazioni, confiscazioni, possessioni, ed altre ragioni feudali, e pertinenze spettanti alla Camera, dalla quale fece acquisto esso Sig. Barone, alla forma dell' Investitura concessa del 1589 al Sig. Gio. Stefano di Leva, morto senza discendenza, con le predette prerogative.

È riconosciuto l' altro quarto dalli M.[to] Ill.[ri] Sig.[ri] Raffaele Asinari e Cavaliere Ottavio, cioè un ottavo per caduno di essi, ma il Sig. Barone predetto pretende, per certo ordine particolare di S. A., avere in questo feudo la cognizione delle prime appellazioni, conforme al privilegio rapportato da S. A. per la Baronia di Morbello.

Fa fuochi 44, bocche 140, soldati con Morbello, Registro lire 31.

202 - Cartoso.

Infeudato alli M.[to] Ill.[ri] Sig.[ri] Cavaliere Ottavio e Raffaele Asinari, ciascuno per metà, con la fedeltà degli uomini, omaggio, Castello, giurisdizione, territorio, ragioni, preeminenze, e pertinenze.

Le appellazioni sono di S. A.

Fa fuochi 97, bocche 418, soldati 93, Registro lire 57.

203 - Ponzone.

Infeudato da S. A. con Castello in Fortezza, del quale si è sempre stato tenuto buon conto per la qualità del sito eminente e da una parte inaccessibile.

S. A. deputa un Castellano a suo beneplacito, il quale ha cura delle guardie del Castello con stipendio ordinario e certo presidio, che secondo le occasioni si accresce e si diminuisce.

La Podestaria è nuovamente separata dalla Castellania, gli esercizii de quali erano per il passato uniti ed in solido del Castellano, al quale resta la detta Castellania, essendosi ridotta la Podestaria al solito costume del biennio.

È deputato il Podestà da S. A., nominando la Comunità tre pratici.

Il molino, il pedaggio, ed i bandi campestri sono stati poco fà venduti da questa Camera alli M.[to] Mag.[ci] Sig.[ri] Capitano Matthia, Girolamo, ed Alessandro, fratelli Grattarola, del quale pedaggio sono esenti le robe, che si conducono per uso e servizio degli uomini del Luogo, e resta ogni uno franco al tempo delle fiere della Terra.

Fa fuochi 382, bocche 1589, soldati 293, Registro lire 171.

204 - Morzasco.

Feudo altre volte delli Sig.[ri] Conti di Lodrone, la linea de quali è finita nella persona della Signora Contessa Violante, ora da S. A., e per ragioni proprie, e come erede nominato da detta Signora, è infeudato per il prezzo di Crosoni 34.000 di Spagna al già Ill.[mo] Sig. Barnaba Centurione, genovese, col titolo di Marchesato in ordine di primogenitura, in feudo nobile, franco, e libero, per se, eredi discendenti, e successori suoi, quali si vogliono in infinito, legittimi però e naturali, ed, in difetto, per la Signora Girolama, moglie del Sig. Francesco Carcano, Dottore Colleggiato di Milano, e la Signora Anna Maria, moglie del Sig. Gio. Giacomo Doria, genovese, sue figlie naturali, e loro successori legittimi e naturali maschi e femmine, con lo stesso ordine preferendo sempre i maschi, e per tutti quelli di qualunque condizione, benchè estranei, in favor de quali esso e suoi discendenti daranno, disporranno, ovvero obbligaranno, tanto in vita, quanto in testamento ed ultima volontà, eziandio che si potesse dire trattarsi del pregiudicio di detti eredi, o discendenti e successori. Dopo la morte del detto Sig. Barnaba sono stati Investiti li Sig.[ri] Luigi ed Alberto, suoi figlioli, con facoltà di vendere o alienare il feudo senza licenza di S. A., purchè non a persona

più potente, nè eguale, nè diffidente a lei, nè che abbia titolo di Prencipe o di Duca, avendo l'A. S. per confidenti tutti quelli del Dominio di Genova, oltre quelli de proprii Stati, ed alla quale se ne debba dar notizia, ed abbia elezione con tre mesi di tempo di prenderlo per lo stesso prezzo e condizioni, che fosse concertato, pagando però effettivamente fra altri tre mesi, o tra il termine, e con le condizioni che fosse stabilito il pagamento della vendita, e non altrimenti, purchè non siano meno di sei mesi in tutto, i quali passati può effettuare la vendita senz'altra licenza, e quando a lui e suoi piacesse, con possanza di sottometterlo, obbligarlo, e vincolarlo, così per via di primogenitura, come in altro modo, che più gli accomoderà, con le condizioni, vincoli, ed obblighi verso i suoi successori ed altri compresi, che loro piacerà, e S. A. quì al presente per all'ora così conferma ed approva, con la fedelta degli uomini, omaggi, feudatari nobili, e rustici, feudi, subfeudi, pedaggi, gabelle, dazii, molini, forni, osterie, acque, decorsi di acque, fonti, fiumi, paludi, oliveti, vacchere, fenere, cartere, caccie, uccellazioni, pescagioni, luoghi minerarii, tesori nascosti, beni vacanti, saline, miniere di qualunque pietra o metallo, ragione di deviar acqua, servitù, usi, censi, frutti, utilità, emolumenti, redditi tanto in danaro, quanto in altre cose consistenti, pascoli, fitti, prerogative, oneri, pertinenze qualunque, regali, proprietà, e beni con ragione in tutte queste cose di proibire e concedere a chi, e tante volte quante a lui, e suoi, parerà, territorio suo, intiero Stato, Castello, cassine, edificii, massarie, possessioni allodiali e feudali, ragioni ed azioni pertinenti già a S. A., franche e libere da ogni carico, nella maniera, quanto all'esecuzione, che li godeva S. A., niuna esclusa, con le prime appellazioni, quali, quando non siano del Dominio di S. A., sono tenuti dar sigurtà del Sindacato, obligati però sempre di stare alli Statuti, privilegi, patti, ed usanze ragionevoli dello Stato, e Comune del Luogo, che sono in osservanza di rimuovere detti Ufficiali, di sindacarli conforme a decreti, come sovra, con le ragioni fiscali, multe, confische, beni de condannati, e proscritti, danni dati, Banco della Giustizia, cognizione di tutte le cause, mero e misto Impero, possanza della spada, eziandio sino alla morte naturale, e confische de beni inclusivamente, piena e totale giurisdizione, balia di sentire e decidere tutte le cause per se e per altri in tutte le instanze, anco sommariamente, sempli-

cemente *de plano*, senza strepito e figura di giudizio, avendo riguardo alla sola verità del fatto, e fuori d' ordine e di ragione, salvo ne casi di delitti eccettuati, e come potrebbe S. A., ed in Criminale, in Civile, ed in giudizio misto, di delegarle, anco rimossa ogni appellazione, in persone però suddite ed abitanti nello Stato di S. A., di avocarle, di nuovo commetterle, di bandire, e confiscare banditi e dannati, eziandio in pena dell' ultimo supplizio, e confiscazione de beni, di ribandire ed aggraziare, e restituire nel primo stato e forma, di conoscere quali siano delitti e gravi misfatti, anco di falsa moneta, omicidio clandestino, proditorio, assassinio, e derubazione di strada, e qualunque altro atroce, ed atrocissimo delitto, riservati que' di ribellione e di lesa Maestà nel primo e secondo capo, ne casi però ed in qual si sia modo, che riguardano la persona e gli Stati di S. A. solamente, di procedere anco contro qualunque persona privilegiata, soldati, ed armigeri dell' A. S. e successori, o che hanno da essi lettere di famigliarità, e privilegi di qualsivoglia immunità, secondo però la forma e tenore de medesimi privilegi, purchè siano in uso, ed altri qualunque, eccettuati i suddetti delitti di ribellione e di lesa Maestà, di comporre e transigere sopra qual siasi delitto, di commutare quali si siano pene, eziandio corporali, e di morte naturale, in pecuniarie, e le pecuniarie in corporali, di farne remissione e grazia, con dichiarazione, prima che di far eseguire le sentenze di morte naturale o di galera perpetua, o temporale che passi sei anni, o mutilazioni di piede, o delle mani, o cavar occhi, debba darne notizia a S. A., o al suo Senato, con quindici giorni di tempo, conforme al Decreto generale, et quanto alle grazie può farle tutte, come sovra, salvo ne delitti più atroci.

Quanto alle confische ed emolumenti in qualunque modo, spettano sempre al feudatario, nè possono i delinquenti alcuna grazia godere, se non hanno prima soddisfatto ad esso Feudatario, il quale, e suoi, come sovra, non sono tenuti prestare a S. A , nè a successori, alcun servizio, colletta, agiuto, difesa, tributo, od altra prestazione, salvo quando li obbliga la disposizione del giuramento di fedeltà, nè a cosa che sia in pregiudicio della sua Repubblica, e dell' obbligo verso l' anteriore, nemmeno abitare, nè risiedere personalmente in questo, o in altri Luoghi di S. A., come anco non ponno essere privati del feudo e redditi, per qualunque grave ed atrocissimo misfatto, ingratitudine, o

delitto di lesa Maestà, o ribellione contro la persona o Stato di S. A., con autorità a lui e suoi, come sovra, concessa di proibire a qualunque persona nella sua giurisdizione, fuorchè a quelli che godono de privilegi della milizia, con il tempo e pene, che loro parerà, ogni sorte di armi offensive e difensive, e permettere in detta sua giurisdizione il porto delle armi benchè proibite, eccetto gli archibuggi corti, stiletti, ballestrini, spade, pugnali, frantopini e fuselletti, proibiti da S. A., e trentacinque persone, oltre li ministri e servitori suoi, dieci de quali, ed esso Feudatario, e suoi sudditi, ponno portarle, senza incorrere in pena, per ambidue li Stati di S. A., esclusi i Luoghi de presidii, eccetto entrando in essi ed uscendo, ciascun genere di armi, salvo le proibite, come sovra.

Hanno di più facoltà detti Sig.[ri] Centurioni di estraere senza licenza, liberamente, francamente, e liberi da ogni gabella, tutti li grani, vittovaglie, ed altre cose provenienti dalle entrate del feudo, e da altri, che gli spettassero in questa giurisdizione per causa del contratto fatto con S. A., ancorchè prima gli avesse per via di locazione, od in altra maniera alienati, ed altri ne ricomprasse, purchè non eccedino le entrate, nè si cavino da altra giurisdizione che dalla sua.

Similmente restino detti Signori Feudatari e suoi suddetti liberi dal Dazio Generale, e tratta foranea, ed anco li massari, dal pagamento per li beni da S. A. venduti, tra quali, oltre il feudo, e prezzo suddetto, si comprendano in questa infeudazione alcuni prati posti nel finaggio di Carpaneto e loro reddito, il quale è senza giurisdizione, e la Massaria della Ganna, tanto per la parte che sta entro queste fini, quanto per l'altra, che resta nelle fini d'Orsara, il prezzo de quali prati e parte della Massaria posta nel finaggio d'Orsara è di Crosoni . . . ., perocchè l'altra parte della Ganna è compresa nel prezzo delli Crosoni 34.000.

S. A. promette di non concedere lettere di famigliarità, nè privilegio alcuno, nè mandar Commissarii, nè Ministri, nè far gride, nè editti, per li quali si faccia contro l'autorità, giurisdizione, e cognizione del Vassallo, fuorchè i privilegi della milizia, la quale S. A. si riserva, e ne fa Capo il feudatario e suoi, come sovra, mentre saranno nelli Stati di S. A., a quali sta il fare elezione di tutti gli Ufficiali, loro rimozione, e cambio, come a loro piacerà, che siano del Luogo, ovvero delli Stati di S. A.,

eccetto del Capitano, il quale si cambia ogni tre anni a vicenda tra l' A. S. ed il Sig. Marchese, presentando a lui il Feudatario per la sua elezione tre persone abili, delle quali l'A. S. ne sceglie una, con facoltà però, quando il caso lo meritasse, di interdire nelli detti tre anni il detto Capitano ed eleggerne un'altro sotto la detta forma, dandone fra quattro giorni notizia a questo Senato, e fra otto giorni a S. A. a Mantova.

Intorno alle altre riserve, veggasi a Incisa in tutto e per tutto come ivi, eccetto la esazione delli dazii.

Fa fuochi 98, bocchè 774, soldati 90, Registro lire 60.

205 - Orsara.

Feudo eziandio per il passato delli Signori Conti Lodroni, pervenuto a S. A. con gli infrascritti due Luoghi, come si è detto a Morzasco, nuovamente infeudato al M.to Ill.re Sig. Sebastiano Ferrari, con titolo di Contado, ed ordine di primogenitura ne suoi figlioli, eredi, e successori maschi in infinito, però solamente legittimi e naturali, con la fedeltà degli uomini, omaggio, mero e misto Impero, total giurisdizione, possanza della spada, e pieno esercizio nelle Cause Civili, Criminali, e miste, emolumenti, facoltà di eleggere e mettere Ufficiali, cioè Castellano e Giusdicente per rendere ragione nel Luogo, tanto in dette Cause, quanto nelle prime appellazioni, vale a dire con la prima e la seconda cognizione, Terre, mura, dazio, pedaggio, ragione di daziare e pedaggiare, metà del molino posto sopra il torrente Boello, [1] caccie, pescagioni, autorità di proibirle, acque, loro decorsi, multe, bandi, composizioni, confische, pubblicazioni di beni, pascoli di beni, terreni, selve, castagneti, prerogative, fitti, censi, redditi, proventi, e qualunque altra pertinenza, in feudo retto e nobile, e con questa forma, che il feudo debba essere perpetuamente indivisibile ed inalienabile, e vadi solamente ne figlioli e discendenti maschi, capaci di feudo, legittimi, e naturali, di esso Sig. Sebastiano, con l' ordine suddetto.

S. A. si riserva la milizia ed altre sue ragioni.

Fa fuochi 47, bocche 173, soldati 24, Registro lire 25.

[1] Ora si chiama Budello.

206 - Cavatore.

Infeudato al M.to Ill.re Sig. Baldassarre Balliano, con titolo di Contado, ed ordine di primogenitura, prerogative e natura del feudo della Rocchetta Palafea.

Fa fuochi 106, bocche 279, soldati con la Rocchetta, Registro lire 42.

207 - Grognardo.

Del M.to Ill.e Sig.r Bartolomeo Beccaria, Barone di Morbello, con la fedeltà degli uomini, mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, prima e seconda cognizione delle cause, multe, bandi, composizioni, condanne, confische, pedaggi, forni, acque, decorsi delle acque, molini, battanderi, e qualunque edificio, caccie e facoltà di proibirle, fodri, censi, pascoli, beni, ragioni, proprietà, pertinenze e regali in questa maniera, che il feudo sia in perpetuo indivisibile, e vadi ne figlioli e discendenti maschi, capaci di feudo, con ordine di primogenitura, ed, in difetto, nelli Sig.ri Gio. Battista, e Gio. Angelo, suoi nipoti, o sia ne loro figlioli e discendenti con l'istesso ordine, in feudo retto, nobile, antico, paterno, ed avito, per se e detti suoi eredi e successori maschi, legittimi, e naturali.

S. A. si riserva la milizia, della quale ne fa Capitano il M.to Ill.re Sig. Baldassarre, figliolo di esso Sig.r Barone, con facoltà di deputare un Luogotenente a suo nome, grato però e confidente di S. A.

Fa fuochi 67, bocche 175, soldati con Morbello, Registro lire 47.

208 - Acqui.

Città antichissima, stata fabbricata da Silvio figliolo di Enea,[1] ed anticamente si chiamava Silvia, ed ha poi mutato il nome in Acqui dopo che fu scoperta la virtù delle sue acque e bagni, i quali non sono meno meravigliosi per l'effetto che fanno nel risanare diverse infermità, quanto nel vedere sorgere una fonte

[1] Anche per Acqui la origine è favolosa ed inventata.

di acqua bollente ed atta a scorticare ed a pelare animali, ad impastar la farina per far pane, e ad altri simili servigi, e quasi nel medesimo sito ne scaturisce un' altra fonte di acqua ben chiara e fresca.

S. A. affitta essi bagni con altri suoi redditi a doppie 1300.

In Acqui sede il Vicegerente deputato da S. A. nelle Cause Criminali spettanti al Fisco Ducale oltre il Tanaro. [1]

Questa città nomina tre Dottori per la Podestaria, de quali S. A. ne elegge uno. Essa città ha il privilegio di conoscere per mezzo del Podestà le Cause Criminali, e le altre prerogative, ed a S. A. restano le appellazioni, con la fedeltà, e l' Ordinario che importa doppie 400 di oro.

L' Illmo Sig. Marchese del Carretto ha sopra queste fini una Massaria feudale di moggia duecento e cinque in circa, detta *Barbata,* in feudo nobile, gentile, antico, avito, e paterno, la quale ora gode il M.^{to} Ill.^{re} Sig. Alfonso del Carretto, suo zio, per sua vita solamente, con gravezza di pagare ogni anno a detto Sig. Marchese ducatoni 100, eccetto quando non restasse ad esso Sig.^{r} Alfonso de frutti della Massaria tanto, che ascendesse a ducatoni 100 liberi; e la gode in cambio di 300 scudi d' oro riservatisi nella donazione fatta per lui al Sig.^{r} Prospero, Padre di esso Sig. Marchese.

Fa fuochi 238, bocche 2194, soldati 327, Registro L. 382.

209 - Visone.

Feudo in solido delli M.^{to} Ill.^{ri} Sig.^{ri} Francesco e Traiano fratelli Jovine, altre volte detti Corba, nuovamente da S. A. eretto in Contado, con gli uomini, e fedeltà degli uomini, omaggio, mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, pedaggi, molini, battanderi, caccie, e ragione di proibirle, di pedeggiare e cacciare con ragione sul fiume Bormida e sul Torrente Visone, con le acque, decorsi delle acque, tasse de cavalli, composizioni ordinarie e straordinarie, ragioni, ed azioni, proventi ed emolumenti, debiture, fitti, censi, confische di beni, beni vacanti, e tutti i regali, prime ed ulteriori appellazioni, possanza

[1] Questo funzionario per solito era un Senatore e portava il titolo di *Sopraintendente alla Giustizia di oltre Tanaro.*

e facoltà di far grazia delle pene di sangue, e commutarle, nulla in se ritenendo il Prencipe che il supremo ed alto Dominio, in nobile, gentile, e paterno feudo, per se, suoi figlioli, e da se discendenti maschi, ed in mancamento, per altre femmine parimenti da esse discendenti in infinito, e loro eredi e successori.

Fa fuochi 72, bocche 286, soldati 137, Registro lire 75.

210 - Mollare.

Infeudato all' Ill.mo Sig.r Marco Antonio Spinola, genovese, Conte di Tassarolo, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, prime appellazioni, caccie, ragioni di cacciare, molini, forni, territorio, regali, confische, pubblicazioni di beni, multe, e beni a sua utilità, dazii, censi, fiumi, rivi, acquatici, ragioni, emolumenti, terreni, e qualunque altra pertinenza, in feudo nobile, gentile, avito, proavito, e paterno, per se, suoi eredi, e qualunque successore, maschio o femmina, a cui daranno o darà, o che avranno ragioni in causa da esso, ovvero da essi.

La Comunità ha facoltà di fabbricare resighe nell' acqua, di andare a caccia, eccetto a colombi domestici e che abitano nelle case, similmente di pescare.

Intorno alla fedeltà veggasi abbasso.

Fa fuochi 75, bocche 323, soldati 190, Registro lire 78.

211 - Cassinelle.

La Podestaria, e suo Ufficio, ed esercizio nelle Cause tanto Civili, quanto Criminali, e miste, è del predetto Sig.r Spinola, col mero e misto Impero, e totale giurisdizione, salari, emolumenti, ed altre sue ragioni, in feudo nobile, gentile, e come sovra, ma le prime appellazioni, censi, ordinarie composizioni, caccie, porto d' armi, facoltà di proibirle in questo Luogo e territorio per se, e da esso Sig.r Conte discendenti maschi solamente, delle quali prime appellazioni, censi etc., il primo Investito fu il Sig. Agostino Padre.

Del giuramento di fedeltà degli uomini, ancorchè se ne vegga esso Sig.r Conte essere stato Investito, non ostante che non ne sia mai stato al possesso in molte sue Investiture, in questa ultima S. A. se l' ha specialmente riservata.

La Comunità ha le medesime facoltà che quella di Mollare. Fa fuochi 78, bocche 376, soldati 104, Registro lire 89.

212 - Rivalta.

La Castellania e Podestaria, e così la giurisdizione Criminale e Civile, sono dell' Ill.mo Sig.r Conte Mercurino Gattinara Lignana, Signore di Ozzano, col mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, salari ed emolumenti suoi, in feudo nobile ed antico.

La Comunità prende Investitura del pedaggio, o sia dazio, e ragione di pedaggiare, dipendenti, emergenti, emolumenti, utilità e fodri, pene e multe, con parte del molino del Luogo fabbricato nel fiume Bormia, altre volte delle pertinenze del Castello, giurisdizione, e facoltà di fare e tenere ivi il porto, o sia nave per transitare i viandanti, proventi, e sua mercede.

Le appellazioni, la fedeltà, e l' Ordinario impegnato a Genovesi, sono di S. A.

Fa fuochi 132, bocche 608, soldati 280, Registro lire 148.

213 - Strevi.

Eretto in Marchesato da S. A., ed infeudato all' Ill.re Geronimo Serra, gentiluomo genovese, per i maschi e per le femmine, ed a chiunque darà il caso, con facoltà di poter disporre, così tra i vivi, come per via di testamento, od in ogni altra miglior maniera, come meglio parerà al possessore, ed imporvi sopra ogni e qualunque fideicommisso, o vincolo che gli parerà, di alienarlo, venderlo, impegnarlo, od ipotecarlo a cui piacerà, senza l' assenso di S. A., purchè tale alienazione si faccia in persona de naturali del Dominio di Genova, o de feudatari, o sudditi di S. A., la quale però non sii Prencipe, Duca, nè Marchese, altrimenti sia necessario il *Placet*, con gli uomini, omaggio, fedeltà degli uomini, territorio, mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, bandi, pene, multe, condanne, confische de beni, beni vacanti, bandi campestri, forni, osterie, pascoli, acque e loro decorsi, torrenti, roggie, molini, e qual si sia artificio, dazi, pedaggi, fodri, censi, caccie, pescagioni, facoltà di proibirle, torri, fortezze, beni, proprietà, emolumenti, preeminenze, e regali, con licenza

di deputare Podestà, e Castellano una persona suddita al Dominio di Genova, dando sigurtà in Monferrato di stare in Sindacato, con la cognizione di tutte le Cause Civili, Criminali e miste, niuna esclusa, con tutte le appellazioni, da essere conosciute o dal Feudatario, o da chi esso deputerà, fuorchè in Causa di lesa Maestà, e contro la persona e Stato di Sua Altezza, di fare ogni sorte di grazie, pecuniarie e corporali, di permutar le pene, di eseguirle senza averne, nè ricercarne licenza, eccetto ne casi di delitto di lesa Maestà Divina ed Umana, nel primo e secondo capo, di sodomia, falsa moneta, incendiarii, publici ladroni, assaltatori ed assassini di strade publiche, e delitto per assassinio commesso, ne quali non possa fare grazia, nè commutazione di pena, con obbligo, avanti che si eseguisca la sentenza capitale, o di mutilazione di membra, ovvero della galera che passi sei anni, di darne notizia a questo Senato, e ritardare dopo quindici giorni l' esecuzione.

Al Feudatario solo, o al da lui Deputato, spetta anche il prorogare e ristaurare tutti in tutte le Cause, tanto legali, quanto statutarie, e di commutarle, avuto riguardo alla qualità del fatto, eccetto le Criminali de delitti sopra eccettuati, come potrebbe, e come è solita S. A. in questo Stato.

Permissione di portare e tenere con otto uomini suoi in ambi li Stati di S. A., esclusi i presidii, ogni sorte di armi, eccetto gli archibuggetti piccoli da ruota, stiletti, ed altre armi proibite da S. A. generalmente.

La esenzione dal pagamento del Dazio, tratta foranea, Corniola, e qual si voglia altra per i frutti, che si caveranno dal feudo e da beni allodiali che possedesse, ed in qualunque modo acquistasse in questa giurisdizione e finaggio, sino alla quantità di diecimila Crosoni di capitale, sopra i quali non si possa imporre gravezza alcuna, ma debbano perpetuamente restare franchi ed immuni dalle taglie, di estraerli liberamente, e senza proibizione, dove più piacerà al Feudatario; così anco di introdurre nello Stato per suo uso e di sua Casa ordinaria solamente, utensili, grassine, ed ogni altra cosa, che gli accomoderà, ed estrarrà senza pagamento, come sovra, alla di cui fede, o sia del suo Giusdicente, si debba dar credito per le consegne, che in ciò riceverebbe dagli altri; nemmeno è tenuto far consegna delle bocche della sua famiglia per conto del sale e dell' abbondanza,

ma si bene sono tenuti i sudditi del Luogo, oltre quelli per conto de dazii, nè più nè meno, come fanno gli altri sudditi di tutto lo Stato, nè tampoco si possi al Feudatario imporre gravezza alcuna reale nè personale per causa del Feudo, e di cosa commessa, od omessa in esso feudo, o giurisdizione, ma può rispondere per Procuratore, salvo per Causa di ribellione, o di lesa Maestà Divina od Umana nel primo Capo, può essergli confiscato il feudo, o sequestrato, od in altro modo levato il possesso.

Similmente non ponno gli uomini della Terra essere gravati di alloggiamento alcuno, nè di mandar bagaglie per passaggio di soldati, o per altra cagione di altra gravezza, se non di quella si imponesse generale in tutto lo Stato alla rata.

Concede S. A. in feudo nobile, gentile, retto, franco, immune ed esente da qualsivoglia prestazione di servizio reale e personale per qualunque causa, niuna totalmente esclusa, paterno, avito, per se, suoi eredi, e successori suoi, maschi, e femmine, a cui darà.

S. A. si riserva la milizia raccomandata al Feudatario, il quale, od uno da lui deputato, farà giustizia a soldati, osservandoli però i suoi privilegi, avendo facoltà il Vassallo di eleggere e mutare, sempre che gli piacerà, il Capitano ed Ufficiali, idonei [1] però del Luogo, o di altre Terre del Monferrato, e fatta tal elezione del Capitano, deve esso consegnarsi al Generale della milizia, al quale, ed alla A. S. in prima, ha detta milizia da ubbidire e riceverne opportuni avvertimenti, e comandi. Come parimenti il supremo ed alto Dominio, la superiorità, ed ogni ragione a ciò spettante, l'esenzione delle sue robe, il Dazio generale, seguono le riserve poste al Sommario d'Incisa.

La Comunità ha certi casi, se però non gli ha rinonciati.

Il prezzo del feudo è di doppie quindicimila cinquecento di Milano.

Fa fuochi 155, bocche 778, soldati 193, Registro lire 167.

214 - Castelnovo di Bormia.

La Castellania, e nuovamente la Podestaria, sono in solido delli M.[to] Mag.[ci] Sig.[ri] Orazio, Giulio e Giovanni, fratelli Moschini,

[1] Nativi.

ciascuno per il terzo, cioè rispetto alla giurisdizione criminale per due parti di tre comperate dalli Sacchi, che ne erano investiti, in feudo nobile, gentile, antico, avito, proavito, e paterno, per se, suoi eredi, e successori maschi, legittimi, e naturali, da legittimo matrimonio nati, e per un quarto dell'altra terza parte acquistato dal Capitano Rainero Pozzo, che ebbe causa da Zoppi, in feudo paterno; e per li tre quarti della terza parte restanti di questa terza parte ritrattati ed acquistati dalli Signori Grassi, che ebbero causa da detti Zoppi, in feudo nuovo, gli antecessori de quali Zoppi dell'anno 1443 dal Marchese Gio. Giacomo furono investiti di tutto questo feudo, e per la morte di alcuni di essi senza figlioli infeudato poi per due parti, come sovra, alli Sacchi, in nobile, e gentile feudo, per se, suoi figlioli, e discendenti maschi, e come sovra, insieme coll'esercizio e cognizione, e definizione, del mero Impero, de bandi civili, criminali, e di qualunque ferita o taglio con sangue, ed osso infranto e rotto.

Rispetto alla giurisdizione civile, alla caccia, e ragione di proibirla, ne sono investititi alla forma delle Investiture antiche, e della Castellania, per se, suoi eredi, e successori capaci di feudo nuovo, col mero e misto Impero, e total giurisdizione, pene, multe, bandi, condanne, isole, alluvioni, acque, decorsi di acque, pedaggi, pascoli, beni, onoranze, e pertinenze.

La Comunità prende investitura delli forni, molino, dazio, panataglio, vittaglio, osteria, ed altre sue ragioni, nominando per la Podestaria dalli Signori Moschini una persona suddita, idonea, abitante in questo Stato, e possidente stabili, la quale conosce le Cause Civili, e Criminali, e si elegge a Podestà un Nodaro, preferendo sempre alcuno del Luogo, purchè sufficiente, i quali Podestà e Nodaro sono obligati stare residenti nella Terra.

Spettano anco al Comune la cognizione delle Cause di possessione turbata, i bandi, ed emende campestri, le cause di ingiurie verbali, di risse, insulti, eziandio delle persone, purchè senza sangue, con le pene e proventi suoi. Parte di questi redditi è impegnata, con termine di riscatto, alli Signori Agostino, Gio. Maria, ed Ambrogio, fratelli de Mariis, investiti in feudo nuovo.

La fedeltà, le appellazioni, e l'Ordinario di doppie 94 $^{1}/_{4}$, impegnato a Genovesi, sono di S. A.

Fa fuochi 107, bocche 492, soldati . . ., Registro lire 90.

215 - Carpaneto di Oltre Tanaro.

La giurisdizione, o sia Castellania, tanto nelle Cause Criminali, quanto nelle Civili, per la maggior parte era del M.to Mag.co Sig. Roperto de Roberti, il quale aveva mesi sette e mezzo dell'anno in feudo paterno.

Li Mag.ci Signori Gio. Alberto, Rev.do Lodovico, Gio. Giacomo, e Giovanni, de Tortonesi, primi e più antichi nel feudo, posseggono mesi due, e giorni sette e mezzo, in feudo paterno, ed avito.

Li M.to Mag.ci Sig.i Celidonio, Silvio, ed Alberto de Suavi, con il M.to Rev.do Sig. Gio. Matteo, Abbate, loro fratello, altrettanto in feudo paterno, col mero e misto Impero, e total giurisdizione, condanne, onorevolezze, emolumenti, e salari, pedaggio, molino, forno, acque, rivi, artificii, pascoli, edificii, proprietà, selve, castagneti, fitti, ragioni, e pertinenze, per se, loro discendenti maschi, e legittimi. Però tutti li suddetti ne hanno fatto contratto per la Camera, la quale si trova ancora avere in suo potere ogni cosa.

Fa fuochi 107, bocche 368, soldati con Trisobbio, Registro lire 78.

216 - Montaldo.

Infeudato per il passato a diversi Signori dalla Valle, si divide con la giurisdizione in venti otto parti, delle quali il Sig. Marco dalla Valle ne ha cinque.

Il Sig.r Ottavio, suo fratello, quattro.

Il Sig.r Capitano Ferrari, Conte di Orsara, ne ha comprato sette dal Sig.r Gio. Maria Seniore, quattro dalli Signori Lodovico, Gio. Giorgio, Aurelio, Gio. Battista, e Gio. Giacomo, quattro dalli Signori Daniele, Prospero, e Gio. Antonio., tre dal Sig.r Gio. Maria giuniore, li quali tutti li possedevano in feudo nobile e gentile, antico, avito, e paterno, per se, suoi eredi e successori maschi, legittimi e naturali da essi nati, col mero e misto Impero, giurisdizione, bandi, emolumenti, caccie, pedaggi, acque e loro decorsi, pescagioni, censi, pascoli, edificii, beni, ragioni, onoranze, e pertinenze.

Le appellazioni, la fedeltà, l'Ordinario, che importa doppie 50 1/5, ed è impegnato a Genovesi, sono di S. A.

Fa fuochi 68, bocche 289, soldati con Orsara, Registro lire 48.

217 - Trisobbio.

Infeudato all'Ill.mo Sig.r Gio. Battista Spinola per i maschi, ed, in difetto, per le femmine, col mero e misto Impero, e total giurisdizione, beni, onorevolezze e pertinenze.

La fedeltà degli uomini, le appellazioni, e l'Ordinario, che importa doppie 85 $^1/_2$, impegnato a Genovesi, spettano a S. A.

Fa fuochi 131, bocche 646, soldati 150, Registro lire 82.

218 - Pedrasco, o sia Prasco.

Ne sono investiti gli Ill.ri Signori Gio. Battista, Rainero, ed Aurelio, fratelli de Re, o sia Doria, in feudo nobile, gentile, ed onorifico, con gli uomini, mero e misto Impero, giurisdizione, possanza della spada, proventi, pedaggio, caccie, beni, emolumenti, onoranze, e pertinenze.

Le appellazioni sono di S. A.

Fa fuochi 42, bocche 113, soldati ..., Registro lire 45.

219 - Cremolino.

Infeudato all'Ill.mo Sig.r Sinibaldo Doria, genovese, in nobile, gentile, retto, franco, paterno, ed avito feudo, per se, eredi, e successori suoi di qualunque sorte, maschi e femmine, ed a chi lo daranno, con la fedeltà degli uomini, omaggio, uomini, mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, ufficio di rendere ragione, prime appellazioni, pene, multe, condanne, bandi civili e criminali, confische, onoranze, pertinenze, regali, acque e loro decorsi, molini, artificii, caccie, pescagioni, beni, proprietà, edificii, fortezze, proventi, ed entrate, con patto che esso Sig.r investito e suoi predetti, possano con testamento, od *ab intestato*, alienare, disporre, per via di qual si voglia contratto tra vivi, ed ultima volontà di qual si voglia sorte, del feudo a loro piacere, però in persona grata a S. A., e con sua licenza.

Fa fuochi 112, bocche 396, soldati . . ., Registro lire 99.

220 - Capriata.

Immediato di S. A., e posto ne confini del Genovesato, con Castello, ove risiede il Castellano, il quale ha cura di ammi-

nistrare la giustizia Civile e Criminale. È deputato ogni due anni dell'A. S. a rotolo della Comunità, la quale ha molti Casi criminali, cioè le pene leggiere, ed al Castellano si da contrasegno in forma per la custodia del Castello.

Paga di Ordinario doppie 304, e quella Comunità ha dato sigurtà di conservare quella piazza a S. A. e Serenissimi successori.

Fa fuochi 192, bocche 864, soldati 160, Registro lire 291.

221 - Silvano Superiore.

Con gli infrascritti due Luoghi è infeudato alll'Illmo Sig.^{r} Girolamo Adorno, genovese, ed eretto in Contado da S. A., detto semplicemente Contado di Silvano, con ordine di primogenitura per se, suoi eredi, e successori, da esso legittimamente discendenti in infinito, ed, in difetto, per quelli del M.^{to} Ill.^{re} Sig.^{r} Gioanni suo fratello, e restando amendue senza maschi, per le loro figliole, e figli di esse primogeniti in infinito, ed occorrendo che esse restassero senza maschi, per la figlia primogenita di dette figlie, e successivamente per i loro figlioli e figliole, sì, e come si è detto sovra de figlioli maschi in perpetuo ed in infinito, con obligo che il primogenito maschio delle femmine perpetuamente ed infinito prenda il cognome e le armi della famiglia Adorna, servato sempre l'ordine di primogenitura, col territorio, mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, omaggio, fedeltà degli uomini, prime e seconde appellazioni, sicchè in niun modo possa conóscere le terze ed ulteriori, pene, onoranze, proprietà, ragioni, pertinenze ed entrate, in feudo nobile, gentile, paterno, avito, proavito, ed antico, il quale S. A. vuole non possa alienarsi, o darsi in affitto lungo o perpetuo, in tutto, od in parte, nemmeno sopra esso assicurarsi doti, con esenzione agli uomini della milizia di S. A., la quale non può imporre a detti Signori Adorni, nè a Successori, nè tampoco agli uomini della Terra, colletta o carico senza consenso di essi Signori, e loro successori, eccetto quando s'imponesse generale in tutto lo Stato.

Fa fuochi 178, bocche 422, soldati . . ., Registro lire 182.

222 - Castelletto Val d'Orba.

Infeudato in tutto e per tutto come sovra, eccetto che nell'Investitura non si fa menzione della esenzione della milizia, come hanno Silvano Superiore ed Inferiore.

Fa fuochi . . ., bocche . . ., soldati . . ., Registro lire . . .

223 - Silvano Inferiore.

Gode gli stessi privilegi, prerogative, ed esenzioni della milizia di Silvano Superiore, la cui Investitura si estende anche agli infrascritti nobili Zucchi, che altre volte si pretendevano padroni del feudo, i quali prendono Investitura di certe parti del Castello, pedaggio, forno, e beni feudali, e prestano il giuramento di assicurazione alli Signori Adorni, ai Podestà, a quali soggiacciono.

La Comunità ogni anno nomina con li Zucchi tre persone per la elezione del Podestà, appresso il quale, o suo Luogotenente, si ripongono le chiavi delle porte del Luogo e ricetto, e tra essi si dividono i bandi campestri, e civili, e bandimenti, che si facessero in giudizio per i precetti sprezzati, detrattone il quarto dal Podestà, restando al Signor Conte in solido i criminali, con le confische, senza licenza del quale, o del Podestà, non si può congregare il Consiglio, e nel quale i nobili de Zucchi costituiscono la metà, e l'altra il Comune.

Fa fuochi 33, bocche 78, soldati . . ., Registro lire 42.

224 - Casaleggio.

Infeudato per due parti di cinque al M.to Ill.re Sig.r Francesco Spinola, genovese, li cui antecessori vi erano altre volte Signori in solido, in feudo nobile, e gentile, per se e suoi eredi maschi, legittimi, da esso in perpetuo discendenti.

Il M.to Ill.re Sig.r Gio. Battista Scotto ne è investito per tre parti di cinque, in feudo nuovo, per se e suoi figlioli, e discendenti maschi capaci di feudo, con gli uomini, omaggio, fedeltà degli uomini, mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, Banco di Giustizia Civile e Criminale, Signoria, fitti, decime, taglie, imposizioni, pedaggi, pene, bandi, condanne, pascoli, forni, molini, ed altri artificii, pescagioni, caccie, con possanza

d'imporre, levare, e fabbricare le suddette cose o ciascheduna di esse, acque e loro decorsi, vendite, servigi, usi, acconciamenti, terze vendite, successioni, angarie, perangarie, ragioni, edificii, beni, onorevolezze, pertinenze ed entrate.

Sono amendue investiti senza pregiudicio delle ragioni del terzo per la differenza che è tra essi consorti delle loro porzioni di giurisdizione, come sovra.

Fa fuochi 27, bocche 85, soldati . . ., Registro lire 10.

225 - Mornese.

Era feudo del M.to Ill.re Sig. Conte Filippo da Passano, genovese, il quale ne riconosceva la metà dall'Impero, e l'altra metà da questo Stato, eretto in Contado da S. A., con patto che, concorrendovi il placito di S. M. Cesarea, avesse il suddetto Sig. Conte da riconoscere tutto il Luogo da S. A., col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, uomini, pedaggi, angarie, perangarie, molini, forni, pascoli, caccie, servitù, fitti, censi, onorevolezze, regali, e pertinenze, in feudo nuovo, e di poi S. A. ha eretto quella metà, che dipende da lui, in Marchesato in persona dell'Ill.mo Sig.r Nicolò Pallavicino, q.m Augustino, genovese.

La Investitura prima fatta del 1388 al Sig.r Marco Doria, genovese, dal Marchese Teodoro, delli quali Doria esso Sig. Conte ha causa, ha di più queste altre condizioni concesse in persona del detto Sig.r Marco, che egli fosse tenuto servire il Marchese per il feudo di due balestrieri, solamente ogni volta che manderebbe ad altri suoi Luoghi circostanti per servienti e gente, nè potesse il Marchese gravare gli uomini del luogo di alcuna imposizione di taglie, o di altro, i quali uomini non potessero appellare al Marchese di alcuni gravami, che li facesse il Sig. Marco, nè egli frammettersi in tali appellazioni, nè quelli udire, ed anco a detto Sig. Marco fosse lecito ricettare nel feudo tutti li suoi amici, come gli piacesse, eccetto gli inimici e banditi del Marchese, ed in caso che esso Sig. Marco avesse acquistata l'altra metà, non fosse obligato ad altri patti, ma a questi semplicemente, in feudo vero, retto, nobile, e gentile, per se, suoi eredi maschi e femmine da se legittimamente discendenti, con la facoltà di vendere ed alienare liberamente questo feudo a qual si voglia persona, purchè non inimica, nè sospetta a S. A.

Il suddetto Sig. Filippo l'accomprò dalla figlia del Sig.r Ugo Doria morto senza maschi.

Fa fuochi 115, bocche 320, soldati . . ., Registro lire 16.

226 - Belforte.

Infeudato all'Ill.re Sig.r Girolamo Grimaldo, genovese, con gli uomini, giurisdizioni, redditi, beni, proprietà, ragioni e pertinenze, in feudo nobile, e gentile, e con le prime appellazioni solamente, per se, suoi figlioli, e discendenti maschi legittimi, e naturali solamente. Può avere la fedeltà degli uomini, ma non astringerli.

Si giura però sin qui a S. A., la quale si riserva le ulteriori appellazioni.

Fa fuochi 31, bocche 99, soldati . . ., Registro lire 17.

227 - Lerma.

Infeudato all'Ill.re Sig.r Agostino Spinola, del fu Sig.r Luca, genovese, con ordine di primogenitura, in feudo nobile, gentile, paterno, avito, proavito, ed antico, con il Castello, territorio, giurisdizione, omaggio, fodro, pedaggio, redditi, fitti, ragioni, e pertinenze.

La Investitura del 1484 rinnovata dal Marchese Bonifacio per il Mag.co Sig.r Luca Spinola ha di più, con gli uomini, fedeltà degli uomini, mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, acque, e loro decorsi, molini, artificii, caccie, pescagioni, regali, ed onorevolezze, con le prime appellazioni, e con facoltà concessa al medesimo Sig.r Luca di liberare le persone del Luogo obligate a censi o fitti, purchè l'emolumento, che se ne cavasse, si convertisse in proprietà, le quali poi, per sempre rimanessero incorporate con gli altri beni, e con dichiarazione intorno alla milizia, che detto Sig.r Luca, e suoi successori, fossero tenuti solamente per la milizia del feudo in tempo di guerra, in caso fossero ricercati, ed altrimenti seguir S. E., con l'obligo, ogni volta che li cercassero, di mandare per servizio del Marchese, o de successori, quattro balestrieri pedestri a loro spese per un mese solamente, nè potessero gravarsi di più per la detta milizia, per se, suoi eredi, e successori.

Fa fuochi 118, bocche 224, soldati . . ., Registro lire 38.

228 - Morbello.

Eretto in Baronia da S. A. in persona del M.^{to} Ill.^{re} Sig.^{r} Bartolomeo Beccaria, nuovamente ridotto alla stessa natura del feudo di Grognardo.

Fa fuochi 55, bocche 188, soldati 45, Registro lire 38.

TERRE MEDIATE ED IMMEDIATE

oltre il Po e la Dora.

229 - Villanova di Monferrato.

La giurisdizione, la quale si suole dividere di due in due anni, è anco per la maggior parte degli Ill.ri e M.to Mag.ci Signori della famiglia Montiglia, della quale il primo Investito fu lo spettabile Signor Gullielmo, Consigliere del Marchese Gullielmo dell'anno 1467, per se, eredi suoi maschi, e discendenti in infinito, ed, in difetto, per i suoi Collaterali, o Transversali dell'agnazione o parentela, sudditi però di S. A., in feudo nobile, gentile, antico, paterno, ed avito.

Il Sig. Gullielmo, del fu Sig. Marco Antonio, nel primo anno partecipa per mesi tre e giorni ventuno.

Li Signori Gio. Maria e Giacomo, fratelli, per mesi due e giorni sei.

Li Sig.i Giulio Cesare, Ercole, ed altri due figlioli del Sig. Gio. Giorgio, per mesi ventuno, tutti in feudo, come sovra.

Gli Ill.ri Ottaviano, figliolo del fu Dottor Gio. Battista, e Gio. Francesco, figliolo del fu Capitano Gio. Andrea, Carlo Antonio, Bonifacio, ed Ottavio del fu Sig. Guido Antonio Montiglio, per due mesi, in feudo paterno.

Gli Ill.ri Signori Lelio figliolo, i figlioli ed i nipoti del fu Sig. Presidente Scozia, per giorni ventisei in feudo come sovra.

L'Ill.re Sig. Gio. Antonio Vialardi, per giorni ventinove, quindici in feudo paterno, e quattordici in feudo nuovo.

Gli Ill.ri Signori Gio. Francesco, Gio. Tomà, e Girolamo Vialardi, Antonio Maria, ed Ottavio Centori per giorni dieci.

Il Sig. Girolamo Vialardi, e fratelli Centori, hanno per indiviso tra essi altri giorni cinque, in feudo come sovra, e suoi luoghi, ecetto il Zophirio, in feudo nuovo.

Nel secondo anno il Sig. Gullielmo partecipa per mesi cinque e giorni dieciotto.

Li Signori Gio. Maria, e Giacomo per mese uno e giorni sei.

Il Sig. Alessandro per giorni dieciotto.

Li Signori figlioli del Sig. Giorgio per altrettanto.

Li Sig. Ottaviano, e Gio. Francesco, cugini, ed altri Montigli, per un mese e giorni dieciotto.

Li Signori figlioli del Sig. Conte Bonifacio, giorni sei.

Li Signori Scozia, giorni venti.

Il Sig. Gio. Antonio Vialardi, per ventisette, in feudo nuovo.

Li suddetti Signori Vialardi e Centori giorni cinque indivisi, come sovra, nel primo anno, con l' ufficio della Podestaria, onoranze, salari, doti, pene, bandi criminali e civili, confische di qualunque sorte, eccetto se pervenissero per debito di lesa Maestà, fodro di fiorini sessanta, ragione di pescare, cacciare, pascolare, ed irrigare, od adacquare i loro prati con le acque delle roggie della Comunità, e de particolari del Luogo senza pagamento, o contribuzione di carico, eccettuate però le roggie che S. A. facesse, o per avanti avessero fatto i suoi Serenissimi Antecessori, con il dazio del vino, osteria, e taverna.

S. A. ha la fedeltà e le appellazioni, e dalla Comunità l'Ordinario di doppie 32 di oro.

Questi ed altri Signori delle famiglie Bottaccia, Centoria, Confalonera, Cusana, Fiamenga, Gaspardona, Grassa, Guiscarda, Montiglia e Vialarda, prendono Investitura e giurano a S. A. fedeltà ligia per una infinità di terreni posti sopra queste fini, e di più il Sig. Capitano Cesare Confalonero per il molino delle giare, esenti da tutti i carichi, fuorchè da questi due obblighi, cioè di mantenere per un mese solamente a loro spese, quando ed ogni qualvolta saranno ricercati, e s' imporrà la milizia agli altri Vassalli e Feudatarii, in ogni guerra tre Cavalieri con armi ed altre cose opportune per ciascheduna guerra, solamente che

quelli abbiano da seguire S. A. e Successori, e di contribuire, per la rata de beni, alla costruzione e riparazione della Fortezza di questo Luogo, la quale è poi stata interpretata di tutto lo Stato.
Fa fuochi 325, bocche 1365, soldati 124, Registro lire 117.

230 - Corno. [1]

Corte venduta da S. A. al già M.to Ill.re Signore Francesco Gorno, mantovano, ed è solita affittarsi scudi 855. Ora è posseduta dal Sig. Ferrante suo figlio legittimato, ed è affittata per scudi 1200.

231 - Balzola.

Dipende immediatamente da S. A., la quale ha concesso l' officio della Podestaria e della Castellania, a suo beneplacito, all' Ill.re Sig. Bazano, con i suoi dovuti onori, salari, bandi, ed accuse, purchè non vi si ingerisca pena di sangue.
Paga l' Ordinario di doppie 291 $^{3}/_{4}$ di oro.
Fa fuochi 164, bocche 871, soldati 100, Registro lire 83.

232 - Morano (sul Pò).

Dipende altresì immediatamente da S. A., la quale ha concesso l'officio della Podestaria e della Castellania, a suo beneplacito, all' Ill.re Sig. Bazano, con i suoi dovuti onori, salari, bandi, ed accuse, purchè non vi si ingerisca pena di morte.
Paga di Ordinario doppie 291 $^{3}/_{4}$ di oro.
Fa fuochi 302, bocche 1171, soldati 200, Registro lire 279.

233 - Trino.

Terra di presidio, circondata da muraglie assai grosse e forti, ma senza terrapieno, colla fossa piena di acqua per la roggia che vi scorre entro ed intorno, ed è tutta di S. A., salvo certa parte de molini e Dazii. Quivi vi è un Palazzo di commoda abitazione, e vi alloggia il Governatore, il quale, oltre la cura che ha del

[1] Frazione del Sobborgo Popolo di Casale, come si è già detto.

governo della Terra, ha eziandio la cognizione delle Cause Criminali, contenendosi l' autorità del Sig. Capitano di Giustizia per le Civili.

La Comunità ogni due anni nomina a rotolo tre Dottori, e S. A. ne elegge uno per Podestà. Essa paga l' Ordinario di scuti 768.

Fa fuochi 916, bocche 3171, soldati 450, Registro lire 735.

234 - Tricerro.

Eretto in Contado da S. A. in persona dell' Illmo Sig. Giulio Caffino, mantovano, in feudo nobile, gentile, e retto, con la fedeltà degli uomini, territorio, mero e misto Impero, possanza della spada, e totale giurisdizione, cognizione delle prime e seconde Cause, bandi, multe, condanne, pene fiscali de maleficii, confische di beni, beni vacanti, torrenti, acque, e loro decorsi, molini, artificii, pescagioni, caccie e facoltà di proibirle, salve le ragioni degli uomini circa le Cause, se alcune ve ne avessero giustamente, composizioni ordinarie, tasse de cavalli, taglie, collette, carichi ordinarii, e straordinarii, gabelle, emolumenti, onoranze, pertinenze, entrate, e regali.

La forma è questa, che il feudo sia perpetuamente indivisibile, e con titolo di Contea, che passi solamente ne figlioli e discendenti maschi, di esso Sig. Conte Giulio, ed, in difetto, nel M.^{to} Ill.^{re} Sig. Carlo suo fratello e ne suoi maschi, con ordine sempre di primogenitura.

S. A. riserva il raccorso a se, la milizia, dazii, con altre esazioni generali in tutto lo Stato, ed altre ragioni spettanti all' Alto Dominio.

Fa fuochi 144, bocche 502, soldati 106, Registro lire 125.

235 - Palazzolo (sul Po).

Eretto già da S. A. in Marchesato in persona delli Ill.^{ri} Signori Luigi Gonzaga per due terzi, e Curzio Gonzaga, suo zio, per un terzo, i quali per loro vita solamente avevano autorità di commutare le pene, e deputare un Luogotenente per la milizia, come qui abbasso Fontaneto, con condizione che, dopo la morte dell' Illmo Sig. Marchese Luigi, Postumo suo figlio succeda con

questa forma, che il feudo con titolo di Marchese debba essere perpetuamente indivisibile ed inalienabile, e passi solamente ne figlioli maschi discendenti da esso Signor Luigi, in perpetuo, con ordine di primogenitura, ed, in difetto, nel M.to Ill.re Sig. Carlo, suo Zio, e ne suoi figlioli e discendenti maschi, col medesimo ordine, in feudo nobile, gentile, antico e paterno.

Fa fuochi 207, bocche 801, soldati 147, Registro lire 228.

236 - Fontaneto (sul Po).

Terra donata da S. A. in feudo nobile, gentile, con titolo di Marchesato, alla Ill.ma Signora Felicita Guerrera moglie dell'Ill.mo Sig. Marchese Luigi Gonzaga, ed al Sig. Marchese Postumo, suo figlio, e discendenti da lui maschi e femmine, come abbasso, con gli uomini, omaggio, fedeltà degli uomini, con tutto il territorio, torri, edificii, vie pubbliche, mura, fossati, cassine, terreni colti ed incolti, prati, boschi, selve, zerbidi, col mero e misto Impero, total giurisdizione, e possanza della spada, con la cognizione delle prime e seconde Cause, bandi, multe, condanne, pene fiscali de maleficii, confische de beni, e beni vacanti, con autorità di commutare le pene corporali in pecuniarie, incorse cioè per omicidio, in rissa, ovvero altri delitti, non però atroci ed enormi, per vita solamente di essi Ill.mi Signori madre e figlio, con pescagioni, caccie e facoltà di proibirle, acque e loro decorsi, molini, artificii, forni, torrenti, ordinarie composizioni degli uomini, tasse de cavalli, taglie, fodri, collette, dazii, gabelle, esazioni, onorevolezze, entrate, e regali, con patto che questo feudo non ecceda la persona de predetti Signora Felicita, Luigi, e discendenti da essi, ma sia sempre e perpetuamente indivisibile ed inalienabile, e passi solamente in esso Postumo e suoi discendenti maschi e femmine, con ordine di primogenitura, preferendo sempre i maschi.

S. A. riserva il raccorso a se, i dazii, ed altre esazioni generali, imposte, o che si imponessero, ed altre ragioni, che toccano il supremo Dominio, con la milizia, la quale raccomanda alla suddetta Signora Marchesa, e successivamente al figliolo, per la loro vita solamente, con autorità di deputare un Luogotenente, grato però a S. A., e ad essere confermato.

Fa fuochi 410, bocche 1336, soldati 235, Registro lire 456.

237 - Bianzé.

Immediato di S. A., la quale affitta il moleggio scuti 630, e cava di Ordinario scuti 471 d' oro.

Il Sig. Traiano Guiscardi ha una quarta parte di un censo di scuti 40 di oro, che gli paga il Comune del Luogo per fitto del forno.

Fa fuochi 545, bocche 1822, soldati 309, Registro lire 450.

238 - Carpaneto di Bianzé.

Detto propriamente Torre di Carpaneto, è infeudato per dieci parti delle dodici all' Ill.mo Sig. Vespasiano Ripa (de Ripis), in feudo nobile e gentile, con infiniti edificii, mero e misto Impero, e total giurisdizione, regalì, forni, acque e loro decorsi, acquedotti, roggie, peschiere, pescagioni, caccie. pascoli, osteria, ed altre pertinenze.

Hanno sopra queste fini molti beni ed edificii feudali gli Ill.mi Signori Virginio e Leone fratelli de Centori, con la clausola, *et quibus dederint*, ed Alberto Bobba, con ordine di primogenitura, per i maschi, da se discendenti primogeniti ed eredi, ed, in difetto, per l' Ill.re Filiberto suo fratello, Traiano Guiscardi, Gabriele Bunes, astegiano, e Ferdinando Scaglia di Biella.

Fa fuochi 22, bocche 130, soldati . . . ., Registro lire . . . .

239 - Saluggia.

Il feudo e la giurisdizione sono divisi in trentasei parti, le quali consistono e si fanno di giorni dieci, o poco più l' una, e sono in solido della famiglia Mazzetta, fuorchè li M.to Mag.ci Sig.ri Domenico e Teodoro, fratelli Guaita, ne hanno una poca parte, che è di giorni cinque, in feudo paterno.

L' Ill.re Sig.re Antonio, un mese e dieci otteni, cioè dieci giorni.

L' Ill.re Sig. Giulio Cesare, dieci giorni.

L' Ill.re Sig. Ercole, altrettanti.

Gli Ill.ri Signori Paolo Battista e Girolamo, figlioli del fu Sig. Gaspar, le trenta parti restanti, in feudo come abbasso, con cinque altri giorni in feudo nuovo. La metà però di queste por-

zioni è del Sig. Paolo Battista, comprendendo la parte donatagli dal Sig. Francesco Maria fratello, col territorio, edificii, cassine, terreni colti ed incolti, pascoli, prati, selve, boschi, valli, fiumi, acque, canali, e condotte d'acque, porto, pedaggio, ragione di portinare e pedaggiare, giare, molini, resiche, battanderi, paratori, ferrere, piste, ed altri quali siansi edificii ed ingegni fatti, o che si facessero, tanto sopra, quanto sotto acqua nel territorio, pescagioni, caccie, forni, ed osteria, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, condanne, bandi, multe, confische, convenzioni, ragioni, e qualunque pertinenza, in feudo nobile, gentile, e retto, per se e loro discendenti maschi, legittimi, e naturali, con la clausola di avere S. A. la fedeltà degli uomini, e le appellazioni.

Fa fuochi 220, bocche 976, soldati 123, Registro lire 161.

240 - Caluso.

Infeudato con titolo di Marchesato all' Ill.mo Sig. Carlo Gulielmo de Signori Conti di Valperga per vigore della permuta fatta con S. A. di Strevi, in feudo nobile, gentile, retto, antico, avito, e paterno, per se, suoi eredi, e discendenti maschi, legittimi, e di legittimo matrimonio nati in infinito, e cui lo daranno, i quali eredi e discendenti possano espressamente disporre del feudo, e sue ragioni, ed alienare in qualunque persona, o persone, tanto per ultima volontà, sotto ordine di primogenitura, quanto per altro si voglia contratto e distratto, senza licenza di S. A., purchè in persone a lei confidenti, e benevise, come l'A. S. dichiara per tutti li figli maschi e femmine del M.to Ill.re Sig.r Conte Lodovico Valperga, e Marco Aurelio, fratelli naturali di esso Sig.r Marchese, e tutti sudditi di S. A. del Monferrato e di Mantoa, le entrate delle quali persone, una, o più, nelle quali seguisse la disposizione o alienazione, eccetto le sopra espresse, non eccedino la somma di scuti diecimila d'oro annui di entrate, e le quali siano per fare verso S. A. quello, che è obbligato il buon Vassallo, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, e loro pieno ed ampio esercizio, e con la cognizione di tutte le cause tanto Civili, quanto Criminali, e miste degli abitanti, e di quelli che per l'avvenire abiteranno nel Luogo, ed in convenire, ed essere convenuti col

mezzo de Giudici di esso Sig.r Marchese, e successori, in tutte le instanze, i quali Giudici si abbiano per constituiti da S. A. speciali loro Conservatori, servati sempre i suoi privilegi e concessioni, con le prime e seconde appellazioni. I Giudici delle quali prime appellazioni siano de dominii, ed abitanti in dominii, ed esse Cause debbano conoscersi o in questo Luogo, o in Rondizzone, o in Casale, e questo in caso che esso Sig.r Marchese, discendenti, e che avranno causa da loro, come sovra, non volessero per se stessi conoscere dette Cause, perocchè all'ora debbano avere il Consiglio di un Dottore del Dominio, ed abitante, come sovra, e quanto alle seconde, con facoltà di deputare tali Cognitori di esse Cause in Casale solamente, i quali, quando non siano de Ministri di S. A. e dimoranti in detta Città, debbano essere approvati per idonei dal Senato di Monferrato, o almeno dal Presidente, con l'Officio del Vicariato e Podestaria, il quale possa durare a beneplacito di essi Signori, eziandio che siano di altro Dominio, purchè nel principio dell'Officio diano sigurtà idonea di stare al Sindicato, e di tre in tre anni o più presto all'occorrenza, e che il Nodaro sii del Dominio, ovvero degli abitanti del Dominio, e così il Sindicatore sii da essi Signori costituito con facoltà di proibire a qualunque persona di non raccorrere ad altri Giudici, che dai loro Deputati, di conoscere e giudicare col mezzo de suoi Cittadini nel Luogo la prima e seconda cognizione, ed in Casale nella seconda appellazione, come sovra, di tutte le cause proprie di essi Signori Vassalli concernenti l'esazione di fitti, censi, roide, ed altre ragioni, crediti, e pretensioni sue contro qual si voglia persona in perpetuo, di far editti penali secondo le occorrenze, d'imponere, ed esigere qualunque pena e multa da contraffacienti tanto ad essi editti, quanto a precetti de suoi Giudici in tutte le Cause ed instanze, con le confische de beni, condanne, emolumenti, ragioni feudali, beni de dannati, e proscritti, campari, bandi campestri, danni, dazii, e qualsivoglia condanna, sino alla morte naturale, e confische di beni inclusivamente, con tutte le pene risultanti dagli editti ed ordini da S. A. fatti, e che si faranno dalla pienezza della sua possanza, ancorchè non facessero di non delitto delitto, e per qualsivoglia causa, delitto ed eccesso, fatti, pubblicati, e che farannosi, e pubblicherannosi contro gli inosservanti detti ordini nel Luogo e territorio con i loro dipendenti, ancorchè per la forma

di essi editti si disponesse che le pene si applicassero al Fisco Ducale, con la cognizione e decisione delle Cause di tali delitti, con tutti i dipendenti, ed emergenti, con autorità di sentire e decidere per se stessi, o per altri, tutte le Cause, in tutte le instanze, di delegarle, di avocarle, e di ricommetterle, di bandire, confiscare, e di ribandire i banditi, e dannati eziandio in pena dell' ultimo supplizio e confisca de beni, di conoscere qualunque misfatto, e grave delitto, anche di falsa moneta, omicidii clandestini, volontari, casuali, e di qualsivoglia genere, e quali siansi atroci ed atrocissimi delitti, eccetto que' di ribellione, e di lesa Maestà nel primo e secondo capo, ne quali casi però in qualsivoglia modo riguardanti solamente la persona e Stato di S. A., di procedere eziandio contro qualunque persona privilegiata, soldati, ed armigeri di S. A., e che da essa hanno, ed avranno lettera di famigliarità, e privilegi di qual esenzione si sia, di conseguire per rispetto del sale, che si consumerà nel Luogo in perpetuo, un quarto di grosso di moneta corrente nello Stato per ogni libbra, purchè non si apporti danno a S. A., di estraere liberamente in ogni tempo ed in perpetuo dal Luogo, e da tutto il Monferrato le loro vittovaglie, che si raccoglieranno sopra esse fini, e condurle ad altri Stati, non ostante qualunque decreto, con esenzione dal Dazio Generale e dall' osservanza di tutti gli ordini sopra di ciò pubblicati, e che pubblicherannosi in perpetuo per tutte le cose, che hanno ed haveranno nel Luogo, e rispetto alla introduzione de frutti annuali, ed altre cose in esso Luogo.

La immunità si estende solamente per uso loro nella Terra, della quale libertà possono godere i massari delle proprietà comprese nel contratto per i frutti, che si raccoglieranno sopra esse, e per i loro animali, che se li terranno sopra solamente, con facoltà di proibire agli uomini ed abitanti il porto dell' armi di qualunque genere, salvo a soldati arruolati, i quali però debbano soggiacere alla giurisdizione ordinaria di essi Signori, eccetto che ne casi de militari ed altri delitti, che occorreranno tra essi soldati, ne quali averanno i loro privilegi Ducali, et di tenere e portare liberamente, tanto essi Signori, quanto loro servitori ed agenti viventi a loro pane, ed uso per suo servizio, e difesa per tutti i Luoghi e territorii di ambi li Stati, qual si voglia sorte di armi, ancorchè proibite per Gride Ducali, di estraere e far discorrere a sue spese per la roggia di Verolengo acque per irrigare i prati,

che già erano delli Signori Gullielmo ed Agostino Valperga, posti sopra le fini di Rondizzone, mediante la dovuta mercede, senza licenza di S. A., e di alcuna persona, di fabbricarvi sopra altri molini ed ingegni, quanto durano le fini di Rondizzone, purchè per detta ampliazione, introduzione, e fabbrica, non si sminuisca il solito corso dell'acqua ad uso de prati o de molini di Verolengo della Camera Ducale, e non si apporti danno a prati de particolari, nè alla roggia suddetta, dovendo però detto Sig.r Marchese e successori concorrere alla sua manutenzione e purgazione fino ad un certo segno, di tenere una navicella e con quella poter pescare nel lago di Candia, di erigere e fare mercato in questo Luogo per un giorno della settimana, purchè non si faccia nei giorni di mercato di S. Giorgio o Verolengo, e di ordinare anco una fiera per tre giorni, che incomincino a sei di dicembre.

Di più è concessa la facoltà ad esso Sig. Marchese Carlo Gullielmo, suoi eredi, e legittimi discendenti, come sovra solamente, di comporre sopra qualunque delitto, di commutare le pene eziandio corporali, e di morte naturale, in pecuniarie, di rimetterle, e di aggraziarle in tutto, o in parte, di restituire a primieri onori e stato i banditi, ed i dannati, come più loro parerà e piacerà.

Con gli uomini, nobili, ed ignobili, fedeltà degli uomini, feudi, retrofeudi, dominii diretti ed utili, laudemii degli uomini, enfitensi, vendite, comunanze, terze vendite, e successioni, servigi, roide, prestazioni annue, e perpetue, dovute tanto dalla Comunità, quanto dagli uomini e particolari al solito, taglie ordinarie e straordinarie, censi, fitti alla forma de consegnamenti, ordinarie composizioni, tasse de cavalli, con le ragioni e prerogative spettanti, e che spettar potessero come sopra, ospizii, dazii, pedaggi, autorità di esigere essi dazii e pedaggi, conforme alla norma che se gli rimetterebbe dagli Agenti di detta Camera, avuto riguardo alla bontà ed augumento delle monete in ogni tempo in questo Luogo e territorio, decime, onorevolezze, entrate ed emolumenti di ogni sorte, con tutti li forni di questo territorio, acque, acquatici, decorsi di acque, acquedotti, fiumi, torrenti, roggie, molini, battanderi ed altri artificii ed ingegni, purchè i sudditi abbiano la commodità di andare a detti molini di Caluso e di Rondizzone, cioè molendo essi molini rispettivamente, di mettere e permettere qual si voglia sorte di cacciagione e pescagione, di

esigere i proventi, regalie date, ovvero salari per le liti alla forma delli Decreti Ducali, ed usanza sin qui seguita, beni feudali di qualunque genere, immuni, e franchi, ragioni, azioni, e preminenze, onori, autorità, pertinenze, ed altri regali, che possino venire per natura del contratto di permuta, vendita, e donazione di questo Luogo o di Rondizzone, o di Strevi dato a S. A., e che non toccano la suprema autorità, ed alto Dominio del Prencipe.

Con la roggia detta la *Brissacca*,[1] o sia Bialera di Caluso, ragioni, concessioni, acque, decorsi di acque, utilità e pertinenze, con alcuni patti e condizioni intorno alla sua manutenzione, difesa, conservatoria, evizione, e annichilazione, e riserve delle ragioni delli Signori Morra e Faciano, promettendo S. A. che non concederà in alcun tempo licenza ad alcuno di estraere e di derivare acqua da alcun fiume, per la quale si apporti danno o diminuzione alla detta Bialera, nè agli uomini, ovvero abitanti, e che abiteranno nel Luogo, nè lettere di famigliarità, o qualunque altro privilegio, per cui in alcun tempo si offenda l' autorità, e giurisdizione di essi Signori nella Terra, ecettuati i privilegi della milizia nel modo di sopra, e tutte queste cose S. A. da perpetuamente libere, franche, immuni, ed esenti da ogni e quale si voglia carico ordinario, e straordinario, reale, personale, e misto, e caso che esso Sig. Marchese Carlo Guglielmo comprasse altri beni dal Sig. Agostino Valperga posti nel Luogo e territorio di Rondizzone, si intendino concessi per se ed altri chiamati negli stessi modi già detti.

S. A. si riserva il raccorso a se, il Dazio generale, o sia tratta foranea, la gabella del Sale, il Registro d' Instromenti, e loro emolumenti, eccetto quei che si rogaranno nel Luogo per la ricognizione, consegnazione, ed Investitura de beni obbligati a questo Castello, nè d' altri Instromenti di qualunque contratto, i quali si rogaranno, come sovra, per essi, e verso essi Signori in qualsivoglia altro modo e causa, perocchè non siano essi Signori, nè i Nodari a tali registrazioni tenuti, come nè anco alla consegna speciale de suddetti beni obbligati, ma basta farlo in genere con la nominazione de Nodari di tali ricognizioni rogati,

[1] Così chiamata perchè ideata e fatta costrurre dal Maresciallo Brissac, quando era governatore del Monferrato per Francia.

ma non già della Consegna de beni stabili compresi nel contratto, permutati, o venduti, s' intendano liberi, perchè, in caso di prendere Investitura, debbano consegnarsi a deputati per sito, misura, e coherenze con i suddetti consegnamenti generali.

La milizia è regolata in questa forma, cioè il Vassallo ha facoltà di nominare e presentare a S. A. tre persone idonee di Caluso o di Rondizzone, ovvero di altri Luoghi sudditi a S. A., per Capitano, al quale, e non ad altri Capitani, li soldati siino sottoposti per la libertà di servirsi, ed aiutarsi delle mura, torre, e fortezza del Luogo, e di ripararle per servizio dello Stato solamente.

Con le ragioni, pene, ed ordini risultanti dalli detti Dazio, Gabelle e Registro.

Fa fuochi 252, bocche 990, soldati 163, Registro lire 380.

241 - Barone.

Infeudato in solido all' Ill.re Sig.r Pietro Paolo Faciano, con ordine di primogenitura ne primogeniti maschi legittimi, e naturali, da se discendenti in infinito ordine successivo secondo le prerogative del grado, ed, in difetto, per il Sig.r Dottore Gio. Antonio, suo zio, e suoi discendenti maschi, come sovra, in feudo avito, col territorio, mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, fedeltà degli uomini, multe, bandi, pene, successioni, terze e quarte vendite, diritti, dominii, caccie, forni, ragione di fornare, fitti, emolumenti, annue prestazioni dovute dalla Comunità alla forma de consegnamenti, beni, proprietà, ed onoranze.

Le appellazioni, e l' Ordinario, che importa ducati quattro di oro, spettano a S. A.

Fa fuochi 49, bocche 175, soldati . . . ., Registro lire 175.

242 - Orio.

Per la metà è riconosciuto in feudo nuovo dal M.to Ill.re Sig. Conte Guido S. Giorgio, conte di Foglizzo, la quale metà costituiva due quarti.

Per un quarto dalli Ill.ri e Mag.ci Signori Orazio, figliolo del già Sig.r Gio. Francesco, Alessandro, e Bartolomeo, fratelli, e

figlioli del fu Sig.r Bernardo d'Orio, in feudo nobile e gentile, per se, loro eredi figlioli maschi, legittimi, e naturali, da essi nati.

E per ultimo l'altro quarto dalli M.to Mag.ci Sig.r Antonio, Pier Francesco, e Gio. Lorenzo, figlioli del fu Sig.r Lodovico parimenti d'Orio, in feudo, come sovra, con la fedeltà degli uomini, mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, condanne, caccie, acque, e loro decorsi, molini, pescagioni, artificii, forni e ragione di fornare, fodri, fitti, censi, onorevolezze, emolumenti, proprietà, beni, ragioni, e pertinenze.

Le appellazioni e l'Ordinario di scuti d'oro in numero di otto, spettano a S. A.

Fa fuochi 87, bocche 275, soldati . . . ., Registro lire 263.

243 - Abbazia di Lucedio.

Iuspatronato di S. A., ha sopra due miglia di territorio, ed in mezzo vi è fabbricata una Chiesa con Convento, e Monaci Cisterciensi, e poco discosto ha alcuni membri, chiamati *Grangie,* in forma di Rocche, come la Darola, Castelmerlino, Leri, Montarucco, Montarolo, Ramezzana, Pobieto, la Grangia di Gazzo, le quali proprietà con altre che sono poste sulle fini di Casale, in Borgo S. Martino, Moncalvo, ed altri Luoghi, rendono di entrata 16,000 scuti.

Ha gran quantità di boschi, e commodità di tirar acqua, ma l'aria non è troppo salubre.

Il fondatore di questa Abbazia fu il Marchese Bonifacio, [1] se-

[1] I lunghi e felici studii del professore tedesco P. Ianauschek ci permettono di indicare l'epoca e le circostanze, nelle quali venne fondata questa Abbazia. Secondo questo dotto professore i Monaci Cisterciensi dell'Abbazia francese *de la Ferté sur Grôve,* probabilmente chiamati da Aleramo primo Marchese di Ponzone, vennero in Italia nell'anno 1120 e fondarono l'Abbazia di Tiglieto, nella parte più alta della Valle dell'Orba, in mezzo ad una foresta, e questa fu la prima Abbazia Cisterciense in Italia, e la quattordicesima dell'Ordine. Nell'anno 1124 alcuni Monaci di Tiglieto andarono ad edificare la Abbazia di Lucedio in mezzo ad una folta selva di quercie donata loro da Ranieri, che fu il primo che portasse il titolo di Marchese di Monferrato. Questa Abbazia presto crebbe in fama, ebbe regali frequenti e grossi, e riuscì senza dubbio la più famosa nell'Alta Italia. Vedi il lavoro di CORNELIO DESIMONI *I Cisterciensi in Liguria,* secondo una recente pubblicazione, nel *Giornale Ligustico,* Anno 1878, pag. 216.

condo di questo nome, quarto marchese di Monferrato, nipote di Aleramo, intorno l' anno 1060.

Tra secolari ed ecclesiastici fanno bocche 40.

La Darola, membro della suddetta Abbazia, fa fuochi 24, bocche 90.

Castelmerlino, altro membro della suddetta Abbazia, fa fuochi 7, bocche 56.

Leri, parimenti membro di essa Abbazia, fa fuochi 19, bocche 92.

Forseca, membro dell' Abbazia, fa fuochi 5, bocche 20.

La Villa, similmente membro dell'Abbazia, fa fuochi 16, bocche 51.

Montarucco, membro di questa Abbazia, fa fuochi 9 bocche 32.

Montarolo, membro altresì dell'Abbazia, fa fuochi 4 bocche 13.

Ramezzana, membro della suddetta Abbazia, fa fuochi 24, bocche 78.

Pobieto, membro pure dell'Abbazia, fa fuochi 71, bocche 109.

Grangia di Gazzo, membro dell' istessa Abbazia, fa fuochi . . . ., bocche . . . .,

Il Torrione, membro della predetta Abbazia, fa fuochi 71, bocche 109.

Corte di S. A. affittata per scuti 2,000 d' oro bocche . . . ., fuochi . . . .,

Totale ristretto fuochi 250, bocche 620.

244 - Livorno.

Immediato di S. A., la quale per la giurisdizione Civile deputa per Podestà un Dottore, ma la Criminale in que' casi, ove le pene non eccedono la somma di cento scudi, o sia di fiorini cento da soldi 34 $^1/_5$ Imperiali, è degli infrascritti Signori Vassalli, ed in quel più che eccedono S. A. ne può a suo piacere far grazia con patto che, quando i processi criminali si dovranno devitare, il Podestà, o suo Luogotenente, debba mandarli ad uno de Signori Senatori di questo Stato, e se la parte ricorrerà, che ne sia partecipato consulto di Dottore, in feudo nobile, retto, e gentile per rispetto delli Signori della famiglia Montiglia.

Li Signori Gio. Maria, e Giacomo, fratelli de Montiglio, la terza parte di quattro mesi.

Il Sig.r Sebastiano dalla Valle, capitano, le terza parte di quattro mesi, in feudo nuovo.

Il Sig.r Gioanni Mosso, la terza parte di quattro mesi, in feudo paterno.

Il Sig.r Alessandro Montiglio, giorni dieciotto.

Il Sig.r Gullielmo Montiglio, un mese e nove giorni.

Il restante, che consta di mesi sei circa e giorni tre, è delli Signori fratelli Morra, li quali hanno ancora delle dodici parti del pedaggio parti nove e due quinti di un' altra parte, ed il Sig.r Gullielmo Montiglio le altre due parti e tre quinti, in feudo nuovo, col mero e misto Impero, total giurisdizione, e suo esercizio, bandi, condanne, multe ed emolumenti, come sovra, censi, livelli, pedaggi, dazii, minere di creta, fornaci, acquedotti, ragion di condurre acque, cacciare, pescare, pascolare, fiumi, roggie, commodità delle strade e delle campagne, regali, onorevolezze, e pertinenze, con le possessioni della Cassina Communa di S. Pietro di moggia cinquanta due, assegnati ad essi Signori in cambio del fodro di Ducati 50, che doveva loro ogni anno la Comunità, con le solite acque, e loro decorsi, ragion di adacquarla, ed amplissima esenzione da tutti i carichi, e taglie, e la Communa Contarea per scudi 32 di taglia in incontro della Notaria in civile, della terza parte de bandi campestri, e di alcune proprietà, o siano pretensioni a fitti, ed il soprapiù, che se ne ricava di detti scudi 27, resta della Communità.

La fedeltà degli uomini, le appellazioni, e l' Ordinario, che importa scuti 634 $^{1}/_{4}$ d' oro, sono di S. A.

Il moleggio era del Sig.r Andrea Coassa, ma ora è alienato in Mons.r Stefano Badorno Tarachia di Casale.

I forni sono della Communità.

Fa fuochi 835, bocche 3124, soldati . . . ., Registro lire . . . .

245 - Rondizzone.

Luogo investito all' Ill.mo Sig. Marchese Carlo Gullielmo Valperga con l' istesse condizioni, che si esprimono nella Investitura del Marchesato di Caluso.

Fa fuochi 113, bocche 403, soldati con Caluso, Registro lire 69.

246 - Verolengo.

Terra di S. A. tutta, ove altre volte soleva tener presidio e mantenere un Governatore ordinario, ma fu poi smantellata d'ordine del Seren.mo Sig.r Duca Gullielmo di felice memoria.

Paga di Ordinario scuti 346 $^{10}/_{12}$ d' oro, e le entrate si affittano scuti 1226.

Fa fuochi 304, bocche 1040, soldati 101, Registro lire 338.

247 - Volpiano.

Terra fertilissima, immediata tutta di S. A., ma è circondata tutta dal Dominio del Piemonte.

Le entrate si affittano a lire 1320, paga di Ordinario doppie 656 $^{5}/_{12}$ d' oro. Vi sono caccie piacevolissime, massime di fagiani.

La Terra era altre volte in fortezza con muraglie di grossezza straordinaria, però, fatta la pace, furono gettate a terra.

Fa fuochi 338, bocche 1368, soldaji 186, Registro lire 638.

248 - Favria.

Terra infeudata al M.to Ill.re Sig. Lodovico delli Vassalli, gentiluomo vercellese, figlio primogenito del Sig. Girolamo, che l' accomprò dal Ser.mo Sig. Duca Gullielmo, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, con gli uomini, omaggio e fedeltà degli uomini, pedaggio, edificii, palazzi, case, sedimi, fiumi, fitti, terre, prati, vigne, orti, boschi, zerbi, selve, molini fabbricati e da fabbricarsi, acque, e decorsi di acque, ingegni, ed altri quali si vogliano artificii, caccie, pescagioni, rivi, rivaggi, successioni, terze vendite, bandi, pene, multe, condannazioni, confiscazioni di beni, e quale siasi obvenzione, le prime appellazioni delle sentenze, e condannazioni, che saranno date da Castellani, e Giusdicenti, deputati secondo i tempi nel suddetto Luogo in qualsivoglia Causa Civile, Criminale, o mista.

Inoltre con tutti i fitti, redditi, fodri, roide, collette, taglie, imposizioni, carichi reali e personali, e quale si voglia altra prestazione solita spettare e pertinere al Castellano predetto, e con ogni altra onoranza e pertinenza, ragioni ed azioni spettanti come sovra, principalmente con la prerogativa ed ordine di primogenitura, la quale abbia a perpetuarsi in tutti li primogeniti, avuto riguardo alla prerogativa del grado, in feudo nobile, gentile, e retto.

Il Mag.co Sig.r Francesco Boggio, come marito della Signora Maria Cortina, Bernardo ed Antonio, figlioli del fu Sig.r Vin-

cenzo, Antonio del fu Sig.r Alessandro, Lodovico, Prete Gullielmo, Giacomo, Giovanni, e Domenico, del fu Guidotto, tutti de Cortini, hanno in questo Luogo certe case, censi, e proprietà feudali per i maschi, e per le femmine.

Fa fuochi 220, bocche 887, soldati . . . ., Registro lire . . . .

249 - Marzenasco.

Terra infeudata per la metà alli M.to Ill.ri Signori Conti Carlo, Francesco, Bonifacio, Amedeo, Tomaso, Ottavio, Lodovico, e Girone, figlioli del fu Sig.r Conte Lodovico Valperga.

L'altra metà è delli Ill.mi Sig.ri Filippo e Bartolomeo, fratelli de' Valperga, col mero e misto Impero, giurisdizione, omaggio, pene, multe, condannazioni, molini, artificii, forni, fitti, redditi, censi, case, e beni feudali, e gentili.

Ma li predetti figlioli del fu Sig. Conte Lodovico, per particolare privilegio concessogli dal Ser.mo Sig.r Duca Vincenzo, hanno facoltà di conoscere, e terminare tutte le cause di appellazioni occorrenti nel medesimo Luogo di Marzenasco e dipendenti, tanto nelle cause principali, che spettassero a loro, come alli Consorti nel feudo.

Fa fuochi 155, bocche 560, soldati 138, Registro lire 115.

250 - San Giorgio Canavese.

Ha sotto di se Cuccelio, Luciliado, e Ciconio, che si chiamano Terre del Contado di San Giorgio.

L'Ill.mo Sig.r Conte Guido di Foglizzo ha la metà di San Giorgio, tutto Cuccellio.

Il M.to Ill.re Sig.r Conte Orazio ha la quarta parte di San Giorgio.

L'altra quarta parte è dell'Ill.mo Sig.r Conte Guido San Giorgio Aldobrandino, e di Enrico, e Michel Francesco, i quali hanno anco Ciconio tutto fra loro, ed alla rata della giurisdizione predetta si trovano ripartiti gli uomini del suddetto Luogo di San Giorgio, in feudo nobile, gentile, retto, antico, paterno, avito e proavito, col mero e misto Impero, possanza della spada, con gli uomini, omaggio e fedeltà degli uomini, giurisdizione, pedaggi, fitti, fodri, daciti, pescagioni, caccie, decorsi delle acque, forni,

molini, pene, multe, precetti, ragioni, e regali di ogni sorte, servitudini, fitti, roggie, diritti, acquatici, e pasquatici, consuetudini, usanze, pertinenze, e ragioni universe, con la confermazione delli privilegi Imperiali, nel possesso de quali veramente si trovano, e di tutte le Investiture concesse alli Signori Antecessori delli predetti Sig.ri Vassalli tutti della famiglia San Giorgio.

Le appellazioni spettano a S. A.

San Giorgio fa fuochi 457, bocche 1614, soldati . . . ., Registro lire 325.

251 - Cuccelio.

Fa fuochi 130, bocche 412, soldati . . . ., Registro lire 94.

252 - Luciliado.

Fa fuochi 84, bocche 336, soldati . . . ., Registro lire 69.

253 - Ciconio.

Fa fuochi 46, bocche 189, soldati . . . ., Registro lire 30.

254 - Corio.

255 - Rocca di Corio.

Terre infeudate al suddetto Ill.mo Sig.r Conte Guido San Giorgio Aldobrandino, ed alli Ill.ri Signori Enrico, e Michel Francesco San Giorgii, con le medesime qualità, condizioni, prerogative, e pertinenze, contenute nella Investitura del Contado di San Giorgio.

Corio fa fuochi 376, bocche 703, soldati . . . ., Registro lire 383.

Rocca di Corio fa fuochi 167, bocche 703 circa, soldati . . . ., Registro lire 110.

256 - Foglizzo e Montalenghe.

Feudi dell' Ill.mo Sig.r Conte Guido San Giorgio, il quale ne è investito in solido con la stessa maniera, modo, e forma, come nell' Investitura del Contado di San Giorgio Canavese.

Foglizzo fa fuochi 192, bocche 684, soldati . . . ., Registro lire 68.

257 - **Rivara.**

Ha sotto di se Forno, Buzano, e Levone.

Gli Ill.ri Signori Conti Giacomo Antonio, Pietro Francesco, Ottaviano Çavaliere di Malta, Tomaso Cavaliere di San Maurizio, Emanuel Filiberto, ed Arduino, figlioli del fu Sig.r Conte Carlo Valperga, sono investiti in *solidum* del feudo, nobile, gentile, antico, con gli uomini, e fedeltà degli uomini, non però ligia, ma la forma dell' Ordinato, fatto già dall' Ecc.mo Senato di Casale in questo proposito, concede la giurisdizione, le onoranze, il podere o sii territorio de Luoghi predetti, con tutte le ragioni e pertinenze spettanti a loro proporzionatamente, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione nelle Cause Civili e Criminali, con le prime appellazioni concernenti eziandio il proprio fatto ed utile, pene, bandi, multe, successioni, terze vendite, roide, acquatici, molini, artificii, fiumi, caccie, pescagioni, miniere d' oro e di ogni altro metallo o di calcina, con facoltà di proibire tutte queste cose, ed i forni nel Luogo di Rivara, fitti, censi, ricognizioni, ed altri proventi.

Rivara fa fuochi 148, bocche 484, soldati . . . ., Registro lire 156.

Forno fa fuochi 166, bocche 728, soldati . . . ., Registro lire 85.

Buzano fa fuochi 54, bocche 240, soldati . . . ., Registro lire 41.

Levone fa fuochi 68, bocche 264, soldati . . . ., Registro lire 37.

258 - **Candia.**

259 - **Castiglione.**

Luoghi infeudati agli infrascritti Gentiluomini, secondo le porzioni infrascritte.

Li Sig.i Carlo e Gio. Battista fratelli de Mora mesi cinque, giorni venti, ore dodici.

Il Sig.r Conte di Vische, mese uno, e giorni ventuno.

I Sig.ri Ascanio e Pietro Luigi, fratelli Provana di Caluso, mese uno, giorni venticinque.

Il Sig.r Gio. Antonio Faciano, mese uno.

Il Sig.r Alessandro Valle, con i Sig.ri Gio. Battista e Bartolomeo fratelli Valle, giorni quindici.

I Sig.ri Alessio, Gio. Francesco, ed Antonio Ferrari di Verolengo, giorni quindici.

Il Sig.r Fabrizio Galvagno, giorno uno, ed ore sei.

Il Sig.r Francesco Valle, giorno uno, ore otto.

Il Sig.r Giorgio Valle, giorno uno, ed ore otto.

I Signori Orazio e Gio. Lorenzo d'Orio, con li Signori Alessandro, Gian Battista e Bartolomeo d'Orio, e della Valle, giorni quattro, ed ore sei.

Il Sig.r Gio. Pietro Valle, giorno uno ed ore otto, col mero e misto Impero, possanza della spada, e total giurisdizione, beni, emolumenti, regali, pescagioni, onorevolezze, e pertinenze.

S. A. ha la fedeltà degli uomini, e le appellazioni.

In questo territorio di Candia vi è un lago, che produce grandissima quantità di pesci, massimamente trote, tenche, e luzzi di grossezza straordinaria, che per solito vengono portati a Torino.

Fa fuochi 170, bocche 632, soldati . . . ., Registro lire 126.

260 - Carpaneto.

Eretto nuovamente in Marchesato da S. A. dopo averlo accomprato dalli Vassalli d'allora, e venduto poi con gli infrascritti capi :

1.° — Si venderà al M.to Ill.re Sig.r Gio. Giorgio Marini per lui, suoi eredi, e successori, così maschi, come femmine, e per chi avrà causa da loro in qualsivoglia modo del detto Luogo e Castello e territorio di Carpaneto, con tutti li redditi e frutti, che al presente vi riscuote, e può riscuotere la Ducal Camera, e prima riscuotevano altri padroni di esso feudo, a quali confirma, cioè con gli utensiglii, beni mobili, ed altre cose, che di presente si ritrovano in detto Castello, e cassine, se ve ne sono, e così parimenti tutti li bestiami e beni, che adesso vi si trovano proprii di S. A.

2.° — Si dovrà concedere il detto Luogo e Feudo con le dette cose dall' A. S. in feudo nobile, gentile, retto, franco, libero, ed esente da qualsivoglia prestazione di servizio, così reale, come personale, per qual si voglia causa, *nulla pœnitus exclusa,* così anco in feudo paterno ed avito, con gli uomini, omaggio e fedeltà degli uomini, con le sovvenzioni, e qualsivoglia obvenzione, con l' osteria, bandi campestri, fodri, forni, molini, dazii, pedaggi, censi, fitti, ed altri quali si vogliano redditi di esso Luogo, con le cacciagioni, e pescagioni, con facoltà di proibirle, con li bandi, pene, multe, condannazioni, confiscazioni di beni, beni vacanti, e pretensioni, case, muraglie, terre, fortezze, ripaggi, cassine, sedimi, forni, orti tanto rustici quanto civili, terre colte ed incolte, possessioni, massarie, prati, vigne, boschi, zerbi, pascoli, selve, monti, rivi, torrenti, fonti di acqua, e decorsi di acque, roggie, molini, e qualsivoglia artificio, ed edificio, salari, commodità, emolumenti, preminenze, e regali, spettanti a S. A., e sua Ducal Camera, col mero e misto Impero, omnimoda giurisdizione, possanza della spada, e che sia lecito al Vassallo, e suoi eredi, e successori, come sovra, deputare Podestà, Castellano, o sia Giudice, ogni qualunque persona, ancorchè fosse suddita del Dominio di Genova, e quelli di Genova siano tenuti dare sigurtà nello Stato di Monferrato per stare al Sindicato.

3.° — Il detto feudo dovrà essere così per i maschi, come per le femmine, *cum clausula et quibuscumque dederint,* con facoltà di poterne disporre così per qual si voglia contratto o distratto *inter vivos,* come per via di testamento, od altra ultima volontà, ed in ogni altra maniera, come meglio parerà al possessore e padrone, e suoi eredi, e successori, come sovra, alienarlo, venderlo, impegnarlo, ed ipotecarlo a chi gli parerà senza necessità di cercare il *placet,* od altro assenso da S. A., con che però che tale alienazione non si facci in persona di altri che de naturali del Dominio di Genova, o di feudatari di S. A., e de suoi sudditi, con che però l' acquirente non sia Prencipe, nè Duca, ed occorrendo farsi l' alienazione in simili, od in altri, che non siano del Dominio di Genova, nè Vassalli, nè sudditi di S. A., sia necessario l' averne prima il *placet* e l' assenso.

4.° — Che al detto Feudatario, suoi eredi, e successori, come sovra, o sia suoi Ufficiali, spetti la cognizione di tutte le Cause Civili, Criminali, e miste, niuna esclusa, con tutte le ap-

pellazioni, le quali abbiano da essere conosciute dal suddetto feudatario, e suoi eredi, e successori, come sovra, o da chi deputerà, fuorchè in causa di crimine di lesa Maestà, o contro la persona e Stato di S. A.

5.° — Che detto feudo, beni feudali, ed allodiali, acquistati, o per acquistarsi, ragioni e pertinenze del compratore in detta giurisdizione e territorio, non possano essere confiscati e nemmeno sequestrati, o in altro modo levatone il possesso al detto feudatario, nè a detti suoi eredi e successori, come sovra, fuorchè in caso di lesa Maestà Divina ed Umana *in primo capite.*

6.° — Che il detto feudatario, suoi eredi, e successori, come sovra, non sia tenuto, nè possa essere astretto a comparire personalmente, ancorchè chiamato per qualsivoglia causa di detto feudo, o di cosa commessa, o sii omessa in detto feudo o giurisdizione, tanto da esso feudatario e suoi successori, come sovra, come da suoi giusdicenti e ministri, ma sempre gli sia lecito rispondere per procuratore, purchè non sia per causa di ribellione, o lesa Maestà, o contro la persona e Stato di S. A.

7.° Che al feudatario, nè a suoi eredi e successori, come sovra, non si possa imporre gravezza di sorte alcuna reale o personale per causa di detto feudo e beni feudali.

8.° — Che non si possa imporre gravezza di sorte alcuna sovra i beni allodiali, che fossero posseduti, o che per l'avvenire fossero in qual si voglia modo acquistati dal feudatario, o da suoi eredi e successori, come sovra, nel finaggio, territorio, o giurisdizione di detto luogo di Carpaneto, sino alla quantità di dieci mila Crosoni di Capitale, li quali acquisti tutti debbano perpetuamente restare franchi ed esenti dalle taglie.

9.° — Che gli uomini di esso feudo non possano essere gravati di alloggiamento alcuno, nemmeno del mandar bagagli per passaggio de soldati, o per altra causa, nè possa essere imposta loro altra gravezza che quella occorresse imporsi generalmente in tutto lo Stato, dichiarando cioè che per la rata sua, secondo i Tassi generali che saranno fatti, abbino da conferire alle spese de particolari, che per le suddette cause saranno fatte.

10.° — Che non sia tenuto il feudatario, nè suoi eredi e successori, come sovra, pagare sorte alcuna di dazio o gabella imposta, o da imporsi nel detto Stato di Monferrato di tratta foranea, o Corniola, nè di qual si voglia altra per conto de frutti

che si caveranno da detto feudo ed acquisti fatti, come sovra, a lui spettanti, e gli sia lecito estraere liberamente, nè gli si possa essere proibito di condurre tutti li suddetti frutti per dove più gli piacerà, e si debba dare credito alle fedi, che ne facesse detto feudatario, o suoi eredi, e successori, come sovra, o suoi Giurisdicenti, e possa condurre parimenti nello Stato per suo uso, o di sua casa ordinaria, utensiglii, grassine, ed ogni altra cosa, che gli accomoderà, ed estraerle, senza essere tenuto a pagamento di sorte alcuna, come sovra, e sia creduto alle fedi suddette per le consegne, che in ciò si ricercarebbero dagli altri, e non sia tenuto il feudatario, nè suoi eredi, e successori, come sovra, far consegna delle bocche umane della sua famiglia, nè de bestiami per le sue possessioni per conto del Sale, e dell' abbondanza, sebbene siano tenuti li sudditi di esso Luogo, come qui abbasso si dirà.

11.° — Sia lecito al feudatario, suoi eredi, e successori, come sovra, ed a otto suoi uomini, portare e tenere in tutto lo Stato di Monferrato, e di Mantoa, esclusi li presidii, ogni sorte di armi, esclusi gli archibugetti piccoli da ruota, li stiletti, ed altre armi proibite dagli ordini di S. A. generalmente, come sono balestriere, spade, pugnali, frantopini, e fusaletti.

12.° — Che spetti al feudatario, suoi eredi, e successori, come sovra, o da lui, o da loro deputati, fare ogni sorte di grazie, sì pecuniarie, come corporali, e permutare le pene senza obligo di rimettere li processi a S. A., al Senato, nè ad altri Giudici, Commissarii, Magistrati, o Ministri, nè avere, nè riceverne licenza, però con le infrascritte limitazioni, cioè che in delitti di crimini *læsæ Maiestatis Divinæ et Humanæ in primo capite*, sodomia, falsa moneta, incendiarii, *publici latrones viarum, grassatores, qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsidentes, viatores ex insidiis aggredientur, et delicta per assassinium commissa*, non possi detto feudatario far grazia, nè commutare le pene, e che sia tenuto, prima di far eseguire qualsivoglia sentenza condannatoria a morte naturale, o mutilazione di membro, ovvero alla galera che passi sei anni, darne notizia al Senato di Monferrato, ed aspettare quindici giorni dopo averne data tale notizia al Senato, e possa di poi farne l' esecuzione.

13.° — Che al feudatario, suoi eredi, e successori, come sovra, o da lui, o da loro deputati spetti il prorogare e ristaurare

tutti li termini delle Cause, così Legali, come Statutarie, e possa commettere cause, acciò siano conosciute sommariamente, *sola facti veritate inspecta,* non possa il feudatario commettere nelle Cause Criminali de delitti eccettuati, come sovra, quanto alle altre Cause, non possa valersi di essa clausola, con quell' istesso modo, come potrebbe S. A., ed è solito fare in detto Stato.

14.° — Che riservandosi S. A. la milizia sia da piedi, come da cavallo, che è, e sarà nell' avvenire in detto Luogo, s' intende raccomandarla al feudatario, o a suoi eredi e successori, come sovra, il quale, o chi da lui deputato, faccia giustizia ad essi soldati, con che però gli osservi li suoi privilegi militari, ed abbia cura di tenerla armata e bene all' ordine per servire S. A., alla quale, ed al Generale della milizia del Monferrato abbia da ubbidire, nè possa esso feudatario impedire li soldati direttamente, o indirettamente, nè quelli che saranno mandati a visitare detta milizia, restando però al feudatario, e suoi eredi e successori, come sovra, facoltà di eleggere e mutare, sempre che gli piacerà, ed il Capitano abbia egli da andarsi a consegnare al Governatore predetto per ricevere da lui quegli avvertimenti, che gli parerà di dare.

15.° — Sua Altezza si riserva il supremo ed alto Dominio, con la superiorità, ed ogni ragione a ciò spettante, e specialmente S. A. si riserva il Dazio generale, Corniola, tratta foranea, gabella del Sale, Zecca, ovvero ragione di battere moneta, l' Archivio, Registro, Registrazione, la colletta per la spesa de transiti de soldati alla rata di tutto lo Stato, e secondo il solito a farsi, l' obbligo di conferire alla costruzione, ovvero riparazione delle fortezze del medesimo Stato, il sussidio, ovvero donativo per le doti delle Serenissime sorelle di S. A., delle Ser.^{me} figlie e discendenti femmine, ovvero collette generali imposte, ovvero che si imporranno per la conservazione dello Stato, ed anco per beneficio pubblico, con ogni e chiascheduna ragione pertinente a' capi sovra espressi, e che potessero in qualunque modo pretendere, od altri emolumenti, e ragioni generali, le quali fossero anche del Prencipe di sua autorità, ovvero per convenzione con li sudditi surrogate in vece delle sovra espresse.

16.° — Che le robe di S. A., sì per bisogno dello Stato, come per particolare uso di lui e della sua Corte, siano e si intendano esenti da ogni e qual si voglia dazio e pedaggio imposto nel detto Luogo e nelle sue fini.

17.° — Nell'amministrare la giustizia, ed anco nelle occorrenze extragiudiziali, si abbiano ad osservare gli Statuti e consuetudini del medesimo Luogo, ricorrendo, in difetto di essi, alli Statuti, Ordini, e Decreti che si osservano nella Città di Casale, ed, in difetto di questi, alla legge comune.

18.° — Che i sudditi del predetto Luogo siano tenuti far le consegne, sì per conto de dazii, sì per la gabella del Sale, obbedendo anche alla descrizione delle bocche, delle biade e vittovaglie, nè più, nè meno come fanno gli altri sudditi dello Stato.

19.° — Il feudo si dia con titolo di Marchese.

20.° — Il prezzo sarà di Crosoni da otto Reali numero dieciotto mila, dico 18,000, ragionati a soldi sessantuno di moneta di Genova l' uno, da essere pagato in tante doppie, od in altra buona valuta d' oro, o di argento, in tutto o in parte, fra giorni venti dopo che il Compratore sarà entrato al quieto e pacifico possesso del feudo.

ABBREVIATURA

di quello che nello Stato di Monferrato dipende immediatamente da S. A. assolutamente. [1]

Casale	San Salvadore
Alba	Verolengo
Acqui	Pomaro
Trino	Calliano
Nizza	Montemagno
San Damiano	Frassineto
Moncalvo	Fubine
Diano	Morano
Ponzone	Balzola
Capriata	San Giorgio
Pontestura	Volpiano
Bianzè	Castagnole

Quello che S. A. ha nelle Terre de Vassalli. [2]

Castel di Grana

S. A. ha li due quinti del Castello e della giurisdizione, vacante per la morte di M.r Matteo Bobba senza figliuoli.

[1] Proprietà demaniali.
[2] Padronanze parziali.

Cella (ora Cellamonte)

S. A. vi ha di quattro mesi in circa ogni otto anni in più partite della semplice giurisdizione vacante per le morte di diversi senza figliuoli, con tutta la fedeltà, appellazioni ed ordinario che importa doppie 33 $^1/_5$ d' oro.

Castelletto Merli

Vi sono da due mesi ogni otto anni, che non sono riconosciuti, come si dovrebbe, da quelli di Liva contumaci molti anni sono, con tutta la fedeltà, le appellazioni, e l' ordinario che importa doppie 112 $^3/_4$ d'oro, con il terzo del molino, e tre mesi di giurisdizione, che erano dei Sig. Ottavio Bellone.

Piovà, Cerreto, Castelvero

S. A. ha due quinti di quella giurisdizione, con tutta la fedeltà e le appellazioni,

Rocca Cossano

S. A. vi ha il terzo della giurisdizione devoluta per la morte della Signora Contessa di Masino vecchia senza figliuoli.

Villanova

Vi è l'osteria solita essere riconosciuta per feudale, che ora si comprende essere stata contrattata in allodio.

Mirabello

S. A. ha le seconde appellazioni, e la fedeltà di tutti gli uomini.

Lù

S. A. ha la fedeltà, con le appellazioni, ed ordinario, che importa doppie 158 $^2/_3$ d'oro.

Conzano

S. A. ha le seconde cognizioni.

Cuccaro

S. A. ha la fedeltà di tutti gli uomini, le appellazioni ed i regali.

Vignale

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, con la fedeltà degli uomini, e regali, e l'ordinario di doppie 349 $^{3}/_{4}$ d'oro.

Viarisio

S. A. ha le appellazioni, con la fedeltà degli uomini per le porzioni, che non dipendono dal Sig. Conte Arrivabene, e l'ordinario di doppie 286 $^{3}/_{4}$ d'oro.

Villadeati

S. A. vi ha la fedeltà di tutti gli uomini, le appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 258 $^{7}/_{12}$ d' oro, con le caccie.

Colcavagno

S. A. vi ha la fedeltà, le appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 18 di oro.

Rinco

S. A. vi ha le appellazioni.

Montalero

S. A. vi ha le appellazioni, la fedeltà di tutti gli uomini, e l'ordinario, che importa doppie 18 di oro.

Casorzo

S. A. vi ha la fedeltà, le appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 250 $^{1}/_{5}$ di oro.

Altavilla

S. A. ha la fedeltà degli uomini, le appellazioni, e l'ordinario di doppie 118 $^{1}/_{4}$ d'oro.

Grazzano

S. A. ha il Patronato, che rende mille scuti e più di entrata, la caccia, la fedeltà, le appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 172 $^{3}/_{4}$ d'oro, con la cognizione di alcuni gravi casi.

Frassinello

S. A. ha la fedeltà degli uomini, le appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 112 d'oro.

Olivola

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 21 $^1/_5$ d'oro.

Ottiglio

S. A. ha la fedeltà degli uomini.

Rosignano

S. A. ha la fedeltà di tutti gli uomini, le appellazioni, e due mesi di giurisdizione di Gio. Antonio Guazzo.

Corsione

S. A. ha le appellazioni.

Villa San Secondo

S. A. ha le seconde, ed ulteriori appellazioni.

Cunico

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 126 $^1/_4$ d'oro.

Montiglio

S. A. ha le appellazioni, il Consortile ha il raccorso.

Tonco, Alfiano

S. A. ha la fedeltà degli uomini, tutte le appellazioni di Tonco, le seconde di Alfiano, e l'ordinario, che importa doppie 183 $^1/_4$ d'oro.

Oddalengo Grande

S. A. ha le seconde ed ulteriori appellazioni.

Scandaluzza

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l'ordinario di doppie 56 $^1/_5$ d' oro, con le caccie.

Murisengo

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l'ordinario di doppie 197 d'oro.

Corteranzo

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l'ordinario con le caccie.

Coniolo

S. A. ha le appellazioni.

Salabove

S. A. ha le seconde appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 12 di oro.

Solonghello

S. A. ha la fedeltà degli uomini, le appellazioni, e l'ordinario di doppie 71 $^{3}/_{4}$ d'oro.

Camino e Brusaschetto

S. A. ha le appellazioni.

Villamirolio, Moncestino, Rosingo, e Mirolio

S. A. ha la fedeltà degli uomini, e le seconde appellazioni.

Brusasco

S. A. ha la fedeltà, e l'ordinario, che importa doppie 145 $^{1}/_{5}$ d'oro

Cavagnolo

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e le caccie.

Marcorengo

S. A. ha le appellazioni, e fedeltà degli uomini.

Monteu

S. A. ha la fedeltà degli uomini, e le appellazioni.

Piazzo

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e le caccie.

Lavriano

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 83 d'oro.

Mondonio

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 40 di oro.

Pino

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 39 d'oro.

San Sebastiano

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l'ordinario di doppie 193 di oro.

Cinzano

S. A. ha le appellazioni.

Albugnano

S. A. ha la fedeltà di tutti gli uomini.

Sciolze

S. A. ha le appellazioni. Il Vassallo ha ottenuto dichiarazione, per sentenza del Senato, che la fedeltà spetta a lui, ma nelle nuove Investiture ciò non è espresso.

Castagneto

. S. A. ha le appellazioni.

Cortiselle

S. A. ha le appellazioni.

Cassinasco

S. A. ha le seconde appellazioni.

Rocchetta Palafea

S. A. ha le seconde appellazioni.

Santo Stefano Belbo

S. A. ha l' omaggio, la fedeltà degli uomini, e l'ordinario, che importa doppie 147 d'oro, con le seconde appellazioni.

Castion Tinella

S. A. ha la fedeltà, le seconde appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 81 $^{1}/_{5}$ d'oro.

Bubbio

S. A. ha le seconde appellazioni.

Sessame

S. A. ha la fedeltà e le appellazioni.

Camerana e Gottasecca

S. A. ha le seconde appellazioni, ed anco la fedeltà si giura a S. A., sebbene il Vassallo può averle, ma non astringere gli uomini a giurargliela non volendo essi.

Verduno

S. A. ha le appellazioni.

Somano

S. A. ha la fedeltà e le appellazioni.

Rodello

S. A. ha le appellazioni, e la fedeltà è in disputa tra S. A. e li Vassalli.

Perno

S. A. ha le seconde appellazioni.

Guarene

S. A. ha le seconde appellazioni.

Benevello

S. A. ha le seconde appellazioni.

Isola

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 178 d'oro.

Bruno

S. A. ha la fedeltà, e le appellazioni.

Maranzana

S. A. ha le seconde appellazioni.

Quaranta

S. A. ha le appellazioni.

Alice

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 170 $^{1}/_{5}$ d'oro.

Castelrochero

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 45 d'oro.

Pareto

S. A. ha l'ordinario, che importa doppie 178 d'oro.

Montabone

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 49 $^{2}/_{12}$ d'oro.

Terzo

S. A. ha le seconde appellazioni.

Melazzo

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l'ordinario di doppie 210 $^{7}/_{12}$ d'oro.

Castel Val d' Erro

S. A. ha le seconde appellazioni.

Cartoso

S. A. ha tutte le appellazioni.

Mollare e Cassinelle

S. A. ha le seconde appellazioni, e la fedeltà di tutti gli uomini.

Rivalta

S. A. ha le appellazioni, la fedeltà, e l'ordinario che importa doppie 50 $^1/_5$ d'oro.

Castelnovo di Bormia

S. A. ha la fedeltà con le appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 94 $^1/_4$ d'oro.

Trisobio

S. A. ha la fedeltà, le appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 85 $^1/_4$ d'oro.

Prasco e Casaleggio

S. A. ha le seconde appellazioni.

Belforte

S. A. ha le seconde ed ulteriori appellazioni, ed anco la fedeltà la quale nondimeno potrebbero, se volessero, gli uomini giurarla al Vassallo.

Lerma

S. A. ha le seconde appellazioni.

Livorno

S. A. ha la fedeltà degli uomini, le appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 634 $^1/_7$ d'oro. Per la giurisdizione civile, la Comunità nomina ogni biennio tre dottori, e S. A. ne elegge uno. Nella criminale S. A. ha la facoltà di disporre a suo piacere del sovra più di quelle pene, che eccedono la somma di cento fiorini d'oro.

Saluggia

S. A. ha la fedeltà degli uomini, e le appellazioni.

Barone

S. A. ha le appellazioni, le caccie, e l'ordinario, che importa doppie 8 di oro.

Orio

S. A. ha le appellazioni, e l'ordinario, che importa doppie 8 di oro.

Favria

S. A. ha le seconde ed ulteriori appellazioni.

San Giorgio, Luciliado e Ciconio

S. A. ha le appellazioni.

Corio, Roccacorio, Foglizzo, Montalenghe

S. A. ha le appellazioni.

Rivara, Forno, Buzano, e Levone

S. A. ha le seconde ed ulteriori appellazioni, e suole proibire le caccie.

Candia e Castiglione

S. A. ha la fedeltà degli uomini, e le appellazioni.

Di ciò che è di Dominio Feudale di Monsignor Ill.mo e Rev.mo Vescovo di Casale.

Casale

Ha il Porto, del quale ne dava investitura al Comune di Casale, ed ora a S. A.

Tonengo

Cinque parti di sette che ne da investitura.

Piazzo

La terza parte, di cui ne concede investitura.

Colline presso Mirolio, che si riconoscono in feudo dalli Gentiluomini di Moncestino.

INDICE ALFABETICO

DELLE FAMIGLIE VASSALLE DEL MONFERRATO

che sono menzionate in questo libro

C

D

F

G

INDICE ALFABETICO

DELLE CITTÀ, TERRE E CASTELLI DEL MONFERRATO